

Sergio Ciatelli

Prontuario giuridico IRC

Espansione *on line* aggiornata al 31 agosto 2022

Editrice Queriniana

Espansione online

integrativa del volume

S. CICALTELLI, *Prontuario giuridico IRC*,
(ISBN 978-88-399-3124-5), Brescia 2020¹⁰

© 1988, 2020¹⁰ by Editrice Queriniana, Brescia
via Ferri, 75 – 25123 Brescia (Italia/UE)
tel. 030 2306925 – fax 030 2306932
e-mail: info@queriniana.it

Tutti i diritti sono riservati.

Questo PDF può essere usato esclusivamente per finalità di carattere personale. Non potrà pertanto formare oggetto di scambio, commercio, prestito e rivendita e non potrà essere in alcun modo diffuso, riprodotto, archiviato, trasmesso senza la previa autorizzazione scritta dell'Editrice Queriniana. Le fotocopie per uso personale possono essere effettuate, nei limiti del 15% di ciascun volume, dietro pagamento alla SIAE del compenso previsto dall'art. 68, commi 4-5, della Legge n. 633 del 22 aprile 1941. Le fotocopie effettuate per finalità di carattere professionale, economico o commerciale, o comunque per uso diverso da quello personale, possono essere effettuate a seguito di specifica autorizzazione rilasciata da CLEARedi (www.clearedi.org).

In questo documento è raccolta una selezione integrativa della normativa contenuta nell'edizione cartacea 2020 del *Prontuario giuridico IRC*.

Sono qui raccolte disposizioni di fonte statale:

- non più in vigore ma comunque di interesse storico;
- di interesse secondario ma comunque utili in situazioni particolari;
- uscite dopo la pubblicazione del volume cartaceo;
- soggette a modifica periodica, che in futuro saranno aggiornate da quelle più recenti.

L'aggiornamento dell'*Espansione on line* è effettuato in concomitanza di significative variazioni della normativa.

Indice

1. **Legge 5-6-1930, n. 824** – Insegnamento religioso negli istituti medi d'istruzione classica, scientifica, magistrale, tecnica ed artistica. 9
2. **CM 10-9-1980, n. 254** – Trattamento economico degli insegnanti di religione delle scuole secondarie in attuazione dell'art. 53, ultimo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312. 10
3. **Risoluzione della Camera dei Deputati del 16-1-1986, n. 600074** – [Emendamenti alla CM 368/85 e impegni al governo in ordine all'applicazione dell'Intesa Cei-Mpi]. 12
4. **CM 3-5-1986, n. 128** – Scuola materna – Indicazioni relative all'esercizio del diritto di scelta se avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica e in ordine alle attività per i bambini che non si avvalgono delle attività educative di religione cattolica. 14
5. **CM 3-5-1986, n. 129** – Scuola elementare – Indicazioni relative all'esercizio del diritto di scelta se avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica e in ordine alle attività per i bambini che non si avvalgono delle attività educative di religione cattolica. 17
6. **CM 3-5-1986, n. 130** – Scuola media – Indicazioni relative all'esercizio del diritto di scelta se avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica e in ordine alle attività per i bambini che non si avvalgono delle attività educative di religione cattolica. 19
7. **CM 3-5-1986, n. 131** – Istituti di istruzione secondaria di secondo grado ed artistica – Indicazioni relative all'esercizio del diritto di scelta se avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della reli-

- gione cattolica e in ordine alle attività culturali e di studio per gli studenti che non si avvalgono dell'insegnamento della religione cattolica. 22
8. **CM 13-6-1986, n. 177** – Istituti di istruzione secondaria di secondo grado ed artistica – Indicazioni relative all'esercizio del diritto di scelta se avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica e in ordine alle attività culturali e di studio per gli studenti che non si avvalgono dell'insegnamento della religione cattolica – Istruzioni integrative. 24
9. **Risoluzione della Camera dei Deputati del 10-5-1989, n. 600083** – [Applicazione della sentenza n. 203/89 della Corte costituzionale]. 26
10. **CM 3-1-2001, n. 2** – Docenti di religione. Ricostruzione di carriera e trattamento economico [Si riproduce in versione integrale la CM 2/01 per rendere disponibili tutti gli allegati che, per motivi di spazio, non sono riprodotti nel volume cartaceo]. 26
11. **Nota 14-6-2006, prot. 1776** – Insegnanti di religione cattolica – Chiarimenti CCNI utilizzazioni e assegnazioni provvisorie a.s. 2006/07. 46
12. **Nota 17-7-2007, prot. AOODGPER 14496** – Insegnanti di Religione. Immissione in ruolo terzo contingente. Trattamento economico. 46
13. **Nota 11-12-2008, prot. 1742** – Ricostruzione carriera degli Insegnanti di Religione Cattolica immessi in ruolo dall'a.s. 2005-06. 47
14. **Nota 19-7-2011, prot. AOODGPER 6012** – D.D.G. 13-7-2011. Concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici – titoli di accesso – Chiarimenti. 49
15. **Nota 10-8-2012, prot. AOODGPER 6073** – Iniziative regionali di formazione e aggiornamento per i docenti di religione cattolica: indicazioni operative. 51
16. **Nota 16-4-2013, prot. AOODGPER 3742** – OM n. 199 del 21-3-2013 sulla mobilità degli insegnanti di religione cattolica. Chiarimento sul punteggio relativo alla continuità didattica ai fini della predisposizione della graduatoria regionale articolata per ambiti diocesani. 52
17. **Nota 20-5-2013, prot. AOODGPER 4911** – Graduatoria regionale degli insegnanti di religione cattolica (art. 10 dell'OM n. 199 del 21-3-2013): chiarimenti. 53

18. **Nota 28-7-2014, prot. AOODGPER 7715** – Contratti insegnanti di religione cattolica incaricati annuali. Anno scolastico 2014/2015. 53
19. **Nota 27-8-2014, prot. AOODGPER 8479** – Graduatorie di istituto. 54
20. **Nota 17-4-2015, prot. AOODGPER 11726** – Ricostruzione di carriera docenti di Religione Cattolica. 54
21. **Nota 1-9-2015, prot. AOODGCASIS 2966** – Rilascio nuove funzioni SIDI. Gestione Giuridica e Retributiva Contratti Scuola. 55
22. **Nota 29-1-2018, prot. AOODGCASIS 214** – Rilascio funzioni per la trasmissione contratti di Incarico di religione – Istruzioni operative. 65
23. **Contratto Collettivo Nazionale Integrativo** [dell'8-7-2020] concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed A.T.A. per gli anni scolastici 2019/20, 2020/21 e 2021/22. 68
24. **DM 24-7-2020, n. 70** – [Riconoscimento dei titoli validi per insegnare religione cattolica, in attuazione dell'Intesa di cui al Dpr 175/12, n. 4.2.3.] 72
25. **Intesa tra Ministero dell'istruzione e Conferenza episcopale italiana 14-12-2020, prot. AOOGABMI 12** – “Procedura concorsuale per la copertura dei posti di insegnamento della religione cattolica ai sensi dell'art. 1-bis decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159”. 74
26. **Legge 26-2-2021, n. 21** – Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 31 dicembre 2020, n. 183, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonché in materia di recesso del Regno Unito dall'Unione europea. Proroga del termine per la conclusione dei lavori della Commissione parlamentare di inchiesta sui fatti accaduti presso la comunità “Il Forteto”. 76
27. **Nota 29-4-2021, prot. AOODGPER 13520** – Dotazioni organiche del personale docente per l'anno scolastico 2021/22. 77
28. **DPCM 20-7-2021** – [Autorizzazione a bandire un concorso per insegnanti di religione cattolica.] 77
29. **DM 6-8-2021, n. 252** – Immissione in ruolo dei docenti di religione cattolica ai sensi dell'art. 1-bis, comma 3, del decreto-legge 29

- ottobre 2019, n. 126, recante “Misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli entri di ricerca e di abilitazione dei docenti”, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159. 81
30. **Nota 30-11-2021, prot. AOODGOSV 29452** – Iscrizioni alle scuole dell’infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2022/2023. 85
31. **Legge 25-2-2022, n. 15** – Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi. 87
32. **OM 25-2-2022, n. 46** – Ordinanza sulla mobilità degli insegnanti di religione cattolica anno scolastico 2022/2023. 87
33. **Nota 17-6-2022, prot. AOODGPER 23439** – Utilizzazioni e assegnazioni provvisorie personale docente, educativo ed A.T.A. – a.s. 2022/23. 105
34. **Nota 29-7-2022, prot. AOODGPER 28597** – Anno scolastico 2022/2023 – Istruzioni e indicazioni operative in materia di supplenze al personale docente, educativo ed A.T.A. Trasmissione del DM n. 188 del 21 luglio 2022. 106
35. **DM 8-8-2022** – [Dotazioni organiche Irc] 107

Sigle e abbreviazioni

CCNI	Contratto collettivo nazionale integrativo per il comparto scuola
CCNL	Contratto collettivo nazionale di lavoro per il comparto scuola
Cei	Conferenza Episcopale Italiana
Cil	Contratto individuale di lavoro
CM	Circolare Ministeriale
DG	Direzione Generale (del Ministero)
DI	Decreto Interministeriale
DL	Decreto Legge
DM	Decreto Ministeriale
DPCM	Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
Dpr	Decreto del Presidente della Repubblica
Idr	Insegnante/i di religione
Irc	Insegnamento della religione cattolica (dizione introdotta dalla revisione del Concordato)
Miur	Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Mpi	Ministero della Pubblica Istruzione
OM	Ordinanza Ministeriale
OO.SS.	Organizzazioni sindacali
TU	Testo Unico della legislazione scolastica (DLgs 16 aprile 1994, n. 297)
Usr	Ufficio scolastico regionale

Normativa

1. **Legge 5-6-1930, n. 824** – Insegnamento religioso negli istituti medi d'istruzione classica, scientifica, magistrale, tecnica ed artistica¹.

Art. 1. È istituito negli istituti medi d'istruzione classica, scientifica e magistrale, nelle scuole e negli istituti di istruzione tecnica e nelle scuole e negli istituti d'istruzione artistica l'insegnamento religioso.

Art. 2. Sono dispensati dall'obbligo di frequentare l'insegnamento religioso gli alunni i cui genitori, o chi ne fa le veci, ne facciano richiesta per iscritto al capo dell'istituto all'inizio dell'anno scolastico.

Art. 3. L'insegnamento religioso è impartito secondo i programmi approvati con decreto Reale per un'ora settimanale in ogni classe di ciascun istituto. Nelle prime due classi del corso superiore dell'istituto magistrale saranno assegnate due ore.

Art. 4. Per l'insegnamento religioso, in luogo di voti e di esami, viene redatta a cura dell'insegnante e comunicata alla famiglia una speciale nota, da inserire nella pagella scolastica, riguardante l'interesse con il quale l'alunno segue l'insegnamento e il profitto che ne ritrae.

Art. 5. L'insegnamento religioso è affidato per incarico, e, normalmente, per non più di 18 ore settimanali, a persone scelte all'inizio dell'anno scolastico dal capo dell'istituto, inteso l'Ordinario diocesano.

¹ La legge è stata abrogata nel 2008. Rimangono in vigore solo le parti accolte dal vigente TU.

Nelle sedi in cui sia da provvedere a più istituti, la scelta degli incaricati sarà fatta collegialmente dai rispettivi capi, inteso l'Ordinario diocesano.

L'incarico è affidato a sacerdoti e religiosi approvati dall'autorità ecclesiastica; in via sussidiaria, a laici riconosciuti a questo fine idonei dall'Ordinario diocesano.

Art. 6. Oltre il caso previsto dal 3° comma dell'art. 36 del Concordato, l'incarico può essere revocato, anche durante l'anno, di accordo con l'autorità ecclesiastica.

Art. 7. Gli incaricati dell'insegnamento religioso hanno gli stessi diritti e doveri degli altri docenti, fanno parte del corpo insegnante e intervengono ad ogni adunanza collegiale di esso, plenaria o parziale.

Art. 8. Agli incaricati dell'insegnamento religioso viene corrisposta, in ogni caso, la retribuzione nella misura stabilita dalla lettera a) della tabella 6 allegata al R. decreto 6 Maggio 1923, n. 1054, con l'aumento previsto dal R. decreto-legge 31 marzo 1925, n. 363.

Art. 9. Il Ministro per l'educazione nazionale è autorizzato a dare con sua ordinanza le disposizioni necessarie per l'esecuzione della presente legge.

2. CM 10-9-1980, n. 254 – Trattamento economico degli insegnanti di religione delle scuole secondarie in attuazione dell'art. 53, ultimo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312.

La L. 11 luglio 1980, n. 312, recante il nuovo assetto retributivo funzionale del personale civile e militare dello Stato, all'art. 53, ultimo comma, detta una nuova disciplina per il trattamento economico degli insegnanti di religione.

La predetta norma stabilisce infatti, che «ai docenti di religione dopo quattro anni di insegnamento si applica una progressione economica di carriera con classi di stipendio corrispondenti all'80% di quelle attribuite ai docenti laureati di ruolo, con l'obbligatorietà di costituzione e accettazione di posto orario con trattamento cattedra».

Il Senato ha approvato, contestualmente alla citata L. 312/1980, un ordine dei giorno nel quale sono contenuti chiarimenti sulle diverse norme della legge stessa.

Per quanto concerne il citato art. 53, il punto 12 dell'ordine del giorno precisa quanto segue: «L'ultimo comma dell'art. 53 è da intendere

nel senso che si applichi agli insegnanti di religione che intendano conseguire la costituzione e l'accettazione di posto orario cattedra, rimanendo salva la possibilità di mantenere incarichi di insegnamento ad orario parziale, restando nel qual caso il trattamento economico quello oggi in vigore».

Inoltre l'art. 47 della citata L. 312 dispone che «l'assunzione del personale di cui al presente titolo è disciplinato dalla normativa vigente in materia».

Ciò premesso, si impartiscono le seguenti istruzioni:

1. *Modalità di conferimento degli incarichi*

Le disposizioni sopra riportate non modificano la disciplina del conferimento degli incarichi di insegnamento di religione, che rimane regolata dalla L. 5 giugno 1930, n. 834 e dalle disposizioni successivamente emanate in applicazione della stessa legge.

Si conferma pertanto la disciplina vigente, precisando che anche in caso di conferimento di posto orario con trattamento cattedra l'incarico viene attribuito dal capo di istituto d'intesa con l'ordinario diocesano a sacerdoti, religiosi o laici riconosciuti idonei dall'ordinario stesso.

Ai fini dell'applicazione dell'art. 53, ultimo comma, della L. 312/1980 si dovrà procedere per l'anno scolastico 1980-81 al conferimento degli incarichi sulla base di una nuova intesa per i singoli docenti da nominare e per le ore di insegnamento da conferire.

L'interessato a cui sarà conferito un incarico per posto orario con trattamento cattedra dovrà peraltro dichiarare espressamente l'accettazione.

Gli incarichi conferiti continueranno a produrre gli effetti negli anni successivi, fino a quando non sarà intervenuta una nuova intesa fra il capo d'istituto e l'ordinario diocesano, ai sensi della CM 14 maggio 1975, n. 127.

2. *Insegnanti di religione destinatari del trattamento economico contemplato nell'art. 53, ultimo comma*

Destinatari della predetta norma sono gli insegnanti in possesso dei seguenti requisiti:

- 4 anni di servizio di insegnamento di religione, anche ad orario parziale, nelle scuole secondarie;
- che venga conferito ed accettato un incarico per posto orario con trattamento di cattedra.

In prima applicazione la maturazione del requisito dei 4 anni di servizio di insegnamento di religione decorre dal 1° giugno 1977, data di decorrenza ai fini giuridici dei benefici economici derivanti dalla L. 312/80 al personale della scuola. Pertanto il trattamento economico previsto dall'art. 53, ultimo comma, della L. 312/80 potrà essere corrisposto a partire dal mese di giugno 1981, data in cui si compiono i 4 anni richiesti per l'applicazione della norma ai singoli docenti di religione interessati [...].

- 3. Risoluzione della Camera dei Deputati del 16-1-1986, n. 600074**
– [Emendamenti alla CM 368/85 e impegni al governo in ordine all'applicazione dell'Intesa Cei-Mpi].

La Camera,

considerata l'Intesa fra il Ministro della Pubblica Istruzione e il Presidente della Conferenza Episcopale Italiana sottoscritta il 14 dicembre 1985 di cui al Dpr 16 dicembre 1985, n. 751, in attuazione del punto 5, lettera b, del protocollo addizionale dell'Accordo di modificazione del Concordato Lateranense ratificato con Legge 25 marzo 1985, n. 121,

impegna il Governo

1. a fissare natura, indirizzi e modalità di svolgimento e di valutazione delle attività culturali e formative offerte dalla scuola, nei suoi diversi gradi, a chi intenda non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica, al fine di assicurare la scelta tra alternative entrambe note e definite², predisponendo tempestivamente, e in ogni caso entro il 30 aprile, le misure di conseguenza necessarie, anche con eventuali provvedimenti di legge;

2. a fissare alla data del 10 febbraio, per l'anno scolastico 1986/87, il termine per la preiscrizione alla scuola materna, alla prima classe della scuola elementare e alla prima classe della scuola media,

² Questa finalità è stata dichiarata illegittima dalla Corte costituzionale con la sentenza 203/89.

necessaria per la successiva iscrizione, e a confermare al 7 luglio la data della iscrizione a tutte le classi e del contestuale esercizio del diritto di avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica, redigendo opportunamente il modulo anche in relazione alle esigenze di cui al punto 1. Nel caso di non esercizio del diritto di opzione si stabilirà quali attività alternative possano essere praticate;

3. a presentare immediatamente un apposito provvedimento legislativo atto a consentire che nella scuola media superiore gli studenti possano esercitare personalmente il diritto di avvalersi o meno dell'insegnamento della religione cattolica³;

4. ad esprimere ai direttori didattici e ai Collegi docenti della scuola elementare, ai quali è affidata la responsabilità dell'organizzazione e della programmazione didattica, la necessità che sia assicurato tanto lo svolgimento delle attività di insegnamento della religione cattolica quanto le attività didattiche per gli allievi che non si avvalgono di detto insegnamento, rappresentando l'esigenza di collocare entrambe le attività nell'ora iniziale o finale delle lezioni in relazione alla finalità di non dar luogo a nessuna forma di discriminazione⁴;

5. a definire le «specifiche ed autonome attività educative» in ordine all'insegnamento della religione cattolica nella scuola materna pubblica, tenendo conto dei criteri che caratterizzano gli orientamenti dell'attività educativa nella scuola materna pubblica in materia di educazione religiosa e a precisare altresì i criteri di utilizzazione del tempo riservato a detto insegnamento, in modo da tener conto delle particolari esigenze dei bambini e del rispetto dovuto alla scelta fatta dai genitori o da chi esercita la patria potestà, in materia di insegnamento della religione cattolica, al fine di non consentire alcuna forma di discriminazione, anche in relazione a quanto stabilito dalla legge n. 449 del 1984;

6. a predisporre apposito modulo, distinto dalla pagella, per la valutazione del profitto sia per quanto attiene all'insegnamento religio-

³ Si tratterà della successiva legge 281/86.

⁴ Anche questa indicazione è stata annullata dalla Corte costituzionale con la sentenza 13/91, ma già la Camera in un successivo ordine del giorno del 10-5-1989 aveva riconosciuto l'impossibilità di collocazioni orarie discriminanti per l'Irc, a seguito della precedente sentenza 203/89 della medesima Corte.

so, sia per le attività alternative, al fine di evitare che le diverse scelte possano rappresentare motivo di discriminazione;

7. a riferire al Parlamento al termine dell'anno scolastico 1986/87 sui risultati del primo anno di applicazione della nuova normativa, al fine di porre rimedio ad eventuali inconvenienti e di mettere a punto eventuali correttivi nell'applicazione dell'Intesa, fermo restando quanto previsto al terzultimo e al penultimo capoverso dell'Intesa stessa.

La Camera impegna altresì il Governo

- a sollecitare la conclusione degli accordi con la Tavola Valdese per l'adozione della circolare attuativa della Legge n. 449 del 1984;
- a concludere le intese con l'Unione delle Comunità israelitiche e con le altre confessioni religiose che ne abbiano fatto richiesta;
- a sottoporre preventivamente al Parlamento ogni proposta o ipotesi di accordo concernente materie concordatarie o l'attuazione di principi sanciti dall'accordo concordatario, al fine di consentire alle Camere di esercitare in tempo utile i propri poteri di indirizzo.

- 4. CM 3-5-1986, n. 128** – Scuola materna – Indicazioni relative all'esercizio del diritto di scelta se avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica e in ordine alle attività per i bambini che non si avvalgono delle attività educative di religione cattolica.

Si fa seguito alle circolari n. 368 (prot. n. 53421/1407) del 20 dicembre 1985 e n. 10 (prot. n. 54366/1429) del 17 gennaio 1986 per fornire, in relazione anche alla risoluzione n. 600074 approvata dalla Camera dei Deputati nella seduta del 16 gennaio c.a. e al dibattito svoltosi al Senato il 28 aprile scorso, le indicazioni in ordine alle attività offerte agli alunni che non si avvalgono dell'insegnamento della religione cattolica.

Al fine di assicurare alle famiglie la completa conoscenza della nuova disciplina in materia di insegnamento della religione cattolica nonché delle attività educative assicurate dalla scuola per i bambini che non si avvalgono di detto insegnamento, si dispone quanto segue.

Entro il 10 giugno p.v.⁵ devono essere consegnati ai genitori o a chi esercita la potestà:

1. allegato A⁶, quale modulo per l'esercizio del diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica. Tale allegato va consegnato anche alle famiglie che avessero già utilizzato il modulo allegato alla circolare n. 368 del 20 dicembre 1985;

2. allegato B, quale scheda informativa relativa alle attività per i bambini che non si avvalgono dell'insegnamento della religione cattolica.

Le attività di cui all'allegato B sono definite nel quadro degli orientamenti educativi in vigore entro il primo mese dall'inizio della scuola dal Collegio dei docenti sentiti, nell'esercizio della responsabilità educativa, i genitori interessati o chi esercita la potestà, tenendo conto di quanto esplicitato nello stesso allegato. Dette attività sono svolte dai docenti, compresi quelli appartenenti alle dotazioni organiche aggiuntive, nell'ambito dell'orario di servizio con esclusione delle venti ore, ferma restando per tutti l'osservanza dell'orario obbligatorio di insegnamento.

Al fine di assicurare il complessivo svolgimento dell'attività didattica, si richiama l'attenzione dei direttori didattici e dei Collegi dei docenti sulla esigenza di collocare contestualmente l'insegnamento della religione cattolica e le attività di cui all'allegato B all'inizio o alla fine dell'orario giornaliero per le sezioni nelle quali siano presenti bambini che si avvalgono dell'insegnamento della religione cattolica e bambini che non se ne avvalgono⁷.

Con successiva circolare si darà notizia delle attività educative in ordine all'insegnamento della religione cattolica e dei criteri di utilizzazione del tempo riservato a detto insegnamento.

Contestualmente saranno precisate le modalità per acquisire la disponibilità degli insegnanti di ruolo a svolgere le attività educative di

⁵ La scadenza valeva solo per l'iscrizione all'anno scolastico 1986-87. La Corte costituzionale, con sentenza n. 13/91, ha stabilito che la scelta sull'Irc e quella sulle attività alternative debbano essere tenute separate e quindi non è più possibile fissare per entrambe una medesima scadenza.

⁶ L'allegato A non viene riprodotto in quanto oggi sostituito dall'apposito allegato della circolare sulle iscrizioni (v. CM 110/11).

⁷ Le sentenze nn. 203/89 e 13/91 della Corte costituzionale e l'ordine del giorno della Camera del 10-5-1989 hanno successivamente escluso questa eventualità.

religione cattolica e le disposizioni per l'eventuale nomina di appositi insegnanti qualora, nell'ambito delle sezioni funzionanti, non vi siano insegnanti di ruolo disponibili per detto insegnamento.

I direttori didattici avranno cura di assicurare che nell'applicazione delle disposizioni in oggetto si operi nel pieno rispetto della scelta delle famiglie, non dando luogo ad alcuna forma di discriminazione. In conformità a quanto previsto dal punto 7 della precitata risoluzione parlamentare, i direttori didattici faranno pervenire ai provveditori agli studi, entro il 30 giugno 1987, ogni opportuno elemento informativo che consenta di valutare l'attività svolta.

Si pregano le SS.LL. di portare immediatamente quanto sopra a conoscenza delle scuole interessate.

ALLEGATO B

Scuola materna. Attività per i bambini che non si avvalgono delle attività educative di religione cattolica.

Ai bambini della scuola materna che non si avvalgono dell'attività educativa di religione cattolica la scuola assicura lo svolgimento di attività educative nel quadro degli orientamenti in vigore.

Lo svolgimento di tali attività è programmato nel quadro della organizzazione didattica dal Collegio dei docenti entro il primo mese dall'inizio del funzionamento della scuola, sentiti, nell'esercizio della responsabilità educativa, i genitori interessati o chi esercita la potestà nei confronti del minore.

Tali attività, per le sezioni nelle quali vi siano bambini che si avvalgono dell'attività educativa di religione cattolica e bambini che non se ne avvalgono, si svolgono contestualmente all'inizio o alla fine dell'orario giornaliero di funzionamento delle scuole⁸.

⁸ Si veda la nota precedente.

5. **CM 3-5-1986, n. 129** – Scuola elementare – Indicazioni relative all'esercizio del diritto di scelta se avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica e in ordine alle attività per i bambini che non si avvalgono delle attività educative di religione cattolica.

Si fa seguito alle circolari n. 368 (prot. n. 53421/1407) del 20 dicembre 1985 e n. 10 (prot. n. 54366/1429) del 17 gennaio 1986 per fornire, in relazione anche alla risoluzione n. 600074 approvata dalla Camera dei Deputati nella seduta del 16 gennaio c.a. e al dibattito svoltosi al Senato il 28 aprile scorso, le indicazioni in ordine alle attività formative offerte agli alunni che non si avvalgono dell'insegnamento della religione cattolica.

Al fine di assicurare alle famiglie la completa conoscenza della nuova disciplina in materia di insegnamento della religione cattolica nonché delle attività educative assicurate dalla scuola per i bambini che non si avvalgono di detto insegnamento, si dispone quanto segue.

Entro il 10 giugno p.v.⁹ devono essere consegnati ai genitori o a chi esercita la potestà:

1. allegato A¹⁰, quale modulo per l'esercizio del diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica. Tale allegato va consegnato anche alle famiglie che avessero già utilizzato il modulo allegato alla circolare n. 368 del 20 dicembre 1985;

2. allegato B, quale scheda informativa relativa alle attività per gli alunni che non si avvalgono dell'insegnamento della religione cattolica.

Le attività di cui all'allegato B sono definite, entro il primo mese dall'inizio delle lezioni, dai Consigli di interclasse sentiti, nell'esercizio della responsabilità educativa, i genitori interessati o chi esercita la potestà tenendo conto di quanto esplicitato nello stesso allegato.

Dette attività sono svolte dai docenti, compresi quelli appartenenti alle dotazioni organiche aggiuntive, nell'ambito dell'orario di servizio

⁹ Si veda la nota 5.

¹⁰ Si veda la nota 6.

con esclusione delle venti ore, ferma restando per tutti l'osservanza dell'orario obbligatorio di insegnamento.

Al fine di assicurare il complessivo svolgimento dell'attività didattica, si richiama l'attenzione dei direttori didattici e dei Collegi dei docenti sulla esigenza di collocare contestualmente l'insegnamento della religione cattolica e le attività di cui all'allegato B all'inizio o alla fine delle lezioni per le classi nelle quali siano presenti alunni che si avvalgono dell'insegnamento della religione cattolica e alunni che non se ne avvalgono¹¹.

In conseguenza della nuova disciplina dell'insegnamento della religione cattolica è abrogata la circolare del 9 febbraio 1945 n. 311, concernente le lezioni integrative nelle classi terza, quarta e quinta elementare.

I direttori didattici avranno cura di assicurare che nell'applicazione delle disposizioni in oggetto si operi nel pieno rispetto della scelta delle famiglie e non dando luogo ad alcuna forma di discriminazione.

In conformità a quanto previsto dal punto 7 della precitata risoluzione parlamentare, i direttori didattici faranno pervenire ai provveditori agli studi, entro il 30 giugno 1987, ogni opportuno elemento informativo che consenta di valutare l'attività svolta.

Si pregano le SS.LL. di portare immediatamente quanto sopra a conoscenza delle scuole interessate.

ALLEGATO B

Scuola elementare. Attività per gli alunni che non si avvalgono di attività di insegnamento della religione cattolica.

Agli alunni delle scuole elementari che non si avvalgono di attività di insegnamento della religione cattolica la scuola assicura attività scolastiche integrative da realizzarsi nel quadro di quanto previsto dall'art. 2 della legge 4 agosto 1977, n. 517, il quale stabilisce che «ferma restando l'unità di ciascuna classe, al fine di agevolare l'attuazione del diritto allo studio e la promozione della formazione della

¹¹ Le sentenze nn. 203/89 e 13/91 della Corte costituzionale e l'ordine del giorno della Camera del 10-5-1989 hanno successivamente escluso questa eventualità.

personalità degli alunni, la programmazione educativa può comprendere attività scolastiche integrative organizzate per gruppi di alunni della stessa classe oppure di classi diverse [...]».

Lo svolgimento di tali attività è programmato dai Consigli di inter-classe entro il primo mese dall'inizio delle lezioni sentiti, nell'esercizio della responsabilità educativa, i genitori interessati o coloro che esercitano la potestà.

Fermo restando il carattere di libera programmazione, queste attività devono concorrere al processo formativo della personalità degli alunni e saranno particolarmente dirette all'approfondimento di quelle parti dei programmi più strettamente attinenti ai valori della vita e della convivenza civile.

Al fine di assicurare il complessivo svolgimento dell'attività didattica, le attività di insegnamento della religione cattolica e quelle integrative, per gli alunni che non si avvalgono di detto insegnamento, si svolgono contestualmente nell'ora iniziale o finale delle lezioni nelle classi nelle quali siano presenti alunni che si avvalgono delle attività di insegnamento della religione cattolica ed alunni che non se ne avvalgono¹².

- 6. CM 3-5-1986, n. 130** – Scuola media – Indicazioni relative all'esercizio del diritto di scelta se avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica e in ordine alle attività per i bambini che non si avvalgono delle attività educative di religione cattolica.

Si fa seguito alle circolari n. 368 (prot. n. 53421/1407) del 20 dicembre 1985 e n. 10 (prot. n. 54366/1429) del 17 gennaio 1986 per fornire, in relazione anche alla risoluzione n. 600074 approvata dalla Camera dei Deputati nella seduta del 16 gennaio c.a. e al dibattito svoltosi al Senato il 28 aprile scorso, le indicazioni in ordine all'esercizio di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica e alle attività offerte agli alunni che non si avvalgono dell'insegnamento della religione cattolica. Al fine di assicurare alle famiglie la completa conoscenza della nuova disciplina in materia di insegnamento della religione cattolica nonché delle attività

¹² Si veda la nota precedente.

educative assicurate dalla scuola per gli allievi che non si avvalgono di detto insegnamento, si dispone quanto segue.

Entro il 10 giugno p.v.¹³ devono essere consegnati ai genitori o a chi esercita la potestà:

1. allegato A¹⁴, quale modulo per l'esercizio del diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica. Tale allegato va consegnato anche alle famiglie che avessero già utilizzato il modulo allegato alla circolare n. 368 del 20 dicembre 1985;
2. allegato B, quale scheda informativa relativa alle attività per gli allievi che non si avvalgono dell'insegnamento della religione cattolica.

Le attività di cui all'allegato B sono definite, entro il primo mese dall'inizio delle lezioni, dai Collegi dei docenti sentiti, nell'esercizio della responsabilità educativa, i genitori interessati o chi esercita la potestà, tenuto conto di quanto esplicitato nello stesso allegato.

Dette attività sono svolte dai docenti, compresi quelli appartenenti alle dotazioni organiche aggiuntive, nell'ambito dell'orario di servizio, con esclusione delle venti ore. Le ore eventualmente eccedenti sono da remunerarsi secondo le norme contenute nell'art. 88 – quarto comma – del Dpr 31 maggio 1974, n. 417, fermo restando il carattere non obbligatorio della utilizzazione dei docenti oltre il normale orario di servizio.

I presidi cureranno di far pervenire alle famiglie degli allievi della terza classe, entro la stessa data del 10 giugno p.v., anche copia delle disposizioni impartite con circolare ministeriale di pari data in ordine alle modalità di iscrizione agli istituti di istruzione secondaria di secondo grado e artistica e all'esercizio del diritto di scelta se avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica, nonché la scheda informativa – allegato B della stessa – relativa alle attività per gli studenti delle stesse scuole medie superiori che non si avvalgono di detto insegnamento.

I presidi avranno cura di assicurare che nell'applicazione delle disposizioni in oggetto si operi nel pieno rispetto della scelta delle famiglie e non dando luogo ad alcuna forma di discriminazione.

¹³ Si veda la nota 5.

¹⁴ Si veda la nota 6.

In conformità a quanto previsto dal punto 7 della precitata risoluzione parlamentare, i presidi faranno prevenire ai provveditori agli studi, entro il 30 giugno 1987, ogni opportuno elemento informativo che consenta di valutare l'attività svolta.

Si pregano le SS.LL. di portare immediatamente quanto sopra a conoscenza delle scuole interessate provvedendo a fornire copia delle disposizioni e degli atti indicati nel precedente quart'ultimo capoverso, riferite agli allievi della terza classe.

ALLEGATO B

Scuola media. Attività per gli allievi che non si avvalgono dell'insegnamento della religione cattolica.

Agli allievi degli istituti di istruzione secondaria di primo grado che non si avvalgono dell'insegnamento della religione cattolica la scuola assicura attività scolastiche integrative da realizzarsi nel quadro di quanto previsto dall'art. 7 della legge 4 agosto 1977, n. 517, il quale stabilisce che «al fine di agevolare l'attuazione del diritto allo studio e la piena formazione della personalità degli alunni, la programmazione educativa può comprendere attività scolastiche di integrazione anche a carattere interdisciplinare, organizzate per gruppi di alunni della stessa classe o classi diverse [...]».

Lo svolgimento di tali attività è programmato dal Collegio dei docenti entro il primo mese dall'inizio delle lezioni sentite, nell'esercizio della responsabilità educativa, i genitori o chi esercita la potestà.

Fermo restando il carattere di libera programmazione, queste attività integrative devono concorrere al processo formativo della personalità degli allievi e saranno particolarmente rivolte all'approfondimento di quelle parti dei programmi di storia e di educazione civica più strettamente attinenti alle tematiche relative ai valori fondamentali della vita e della convivenza civile.

7. **CM 3-5-1986, n. 131** – Istituti di istruzione secondaria di secondo grado ed artistica – Indicazioni relative all'esercizio del diritto di scelta se avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica e in ordine alle attività culturali e di studio per gli studenti che non si avvalgono dell'insegnamento della religione cattolica.

Si fa seguito alle circolari n. 368 (prot. n. 53421/1407) del 20 dicembre 1985 e n. 10 (prot. n. 54366/1429) del 17 gennaio 1986 per fornire, in relazione anche alla risoluzione n. 600074 approvata dalla Camera dei Deputati nella seduta del 16 gennaio c.a. e al dibattito svoltosi al Senato il 28 aprile scorso, le indicazioni in ordine all'esercizio del diritto di scelta se avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica e alle attività culturali e formative offerte agli studenti che esercitano il diritto di non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica.

La presente circolare è stata redatta sulla base dello schema di disegno legge relativo alla «Capacità in materia di scelte scolastiche e di iscrizione nelle scuole secondarie di secondo grado», approvato dal Governo ed ora all'esame del Parlamento¹⁵. Resta inteso che ci si dovrà conformare a quanto il Parlamento deciderà in merito; si invitano peraltro le SS.LL. a curare che i competenti capi di istituto provvedano intanto alla distribuzione del modulo e della scheda informativa sottoindicati (allegati A e B), riservandosi l'Amministrazione di dare, in relazione alla conclusione dell'iter parlamentare del disegno di legge anzidetto, ulteriori disposizioni in ordine alla iscrizione e alla connessa presentazione del modulo.

Al fine di assicurare agli studenti, ai loro genitori o a chi esercita la potestà la completa conoscenza della nuova disciplina in materia di insegnamento della religione cattolica e delle attività culturali e di studio assicurate dalla scuola per gli studenti che non si avvalgono di detto insegnamento, si dispone quanto segue.

Entro il 10 giugno p.v.¹⁶ devono essere consegnati agli studenti:

1. allegato A¹⁷, quale modulo per l'esercizio del diritto di scegliere

¹⁵ Si tratta della legge 281/86.

¹⁶ Si veda la nota 5.

¹⁷ Si veda la nota 6.

se avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica, da allegare alla domanda di iscrizione;

2. allegato B, quale scheda informativa relativa alle attività culturali e di studio per gli studenti che non si avvalgono dell'insegnamento della religione cattolica.

Le attività di cui all'allegato B sono programmate dal Collegio dei docenti tenuto conto delle proposte degli studenti, entro il primo mese dall'inizio delle lezioni, conformemente a quanto esplicitato nello stesso allegato.

Dette attività sono svolte dai docenti nell'ambito dell'orario di servizio, con esclusione delle venti ore. Le ore eventualmente eccedenti sono da remunerarsi secondo le norme contenute nell'art. 88 – quarto comma – del Dpr 31 maggio 1974, n. 417, fermo restando il carattere non obbligatorio della utilizzazione dei docenti oltre il normale orario di servizio.

La partecipazione alle attività culturali e di studio programmate non è obbligatoria e agli studenti che non se ne avvalgono è comunque assicurata dalla scuola ogni opportuna disponibilità per attività di studio individuale.

I capi di istituto avranno cura di assicurare che, nell'applicazione delle disposizioni in oggetto, si operi nel pieno rispetto delle scelte effettuate e non dando luogo ad alcuna forma di discriminazione. In conformità a quanto previsto dal punto 7 della precitata risoluzione parlamentare, i capi di istituto faranno pervenire ai provveditori agli studi, entro il 30 giugno 1987, ogni opportuno elemento informativo che consenta di valutare l'attività svolta ai sensi delle presenti disposizioni.

Si pregano le SS.LL. di portare immediatamente quanto sopra a conoscenza delle scuole ed istituti interessati.

ALLEGATO B

Istituti di istruzione secondaria di secondo grado ed artistica. Attività culturali e di studio per gli studenti che non si avvalgono dell'insegnamento della religione cattolica.

Agli studenti delle scuole secondarie superiori che non si avvalgono dell'insegnamento della religione cattolica la scuola assicura attività culturali e di studio programmate dal Collegio dei docenti tenuto conto delle proposte degli alunni stessi.

Al fine di rendere possibile l'acquisizione di tali proposte, il Collegio dei docenti programma lo svolgimento di tali attività entro il primo mese dall'inizio delle lezioni.

Fermo restando il carattere di libera programmazione, queste attività culturali e di studio devono concorrere al processo formativo della personalità degli studenti. Esse saranno particolarmente rivolte all'approfondimento di quelle parti dei programmi, in particolare di storia, di filosofia, di educazione civica, che hanno più stretta attinenza con i documenti del pensiero e della esperienza umana relativa ai valori fondamentali della vita e della convivenza civile.

La partecipazione alle attività culturali e di studio programmate non è obbligatoria e agli studenti che non se ne avvalgono è comunque assicurata dalla scuola ogni opportuna disponibilità per attività di studio individuale.

- 8. CM 13-6-1986, n. 177** – Istituti di istruzione secondaria di secondo grado ed artistica – Indicazioni relative all'esercizio del diritto di scelta se avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica e in ordine alle attività culturali e di studio per gli studenti che non si avvalgono dell'insegnamento della religione cattolica – Istruzioni integrative.

Si fa seguito alle circolari emanate e, in particolare, all'ultima recante la data 3 maggio 1986, n. 131 (protocollo n. 59405/1619/FL), con cui sono state fornite indicazioni circa l'esercizio del diritto di scelta se avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado ed artistica, per informare le SS.LL. della definitiva approvazione del disegno di legge che detta norma in materia di capacità riguardo alle scelte scolastiche ed alle iscrizioni negli istituti medesimi.

Al fine di consentire la sollecita applicazione della nuova disciplina e di coordinare i relativi adempimenti con i tempi tecnici richiesti dal tempestivo avvio del prossimo anno scolastico, appare necessario impartire le seguenti istruzioni integrative o modificative delle indicazioni già fornite con le precedenti circolari.

Il citato provvedimento legislativo prevede che gli studenti degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado ed artistica esercitino personalmente, all'atto della iscrizione, a richiesta dell'autorità

scolastica, il diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica; in relazione poi a quanto potrà essere stabilito da eventuali intese con altre confessioni, prevede che sia altresì esercitato personalmente dagli studenti il diritto di scegliere lo specifico insegnamento religioso.

Parimenti gli studenti che abbiano scelto di non avvalersi di alcun insegnamento religioso eserciteranno personalmente il diritto di scelta in ordine agli insegnamenti opzionali ed alle altre attività culturali e formative.

Altra innovazione introdotta dal provvedimento riguarda le iscrizioni, per le quali la domanda va prodotta per tutte le successive classi della scuola secondaria superiore e non soltanto per quella iniziale¹⁸. Tale domanda, per gli studenti minori di età è sottoscritta, per ogni anno scolastico, da uno dei genitori o da chi ne esercita la potestà; ciò, secondo quanto precisa esplicitamente il legislatore, nell'adempimento della responsabilità educativa di cui all'art. 147 del Codice civile.

Il sistema che così viene disegnato è pertanto il seguente:

- i moduli relativi alla scelta se avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica debbono essere sottoscritti soltanto dagli studenti; analogamente debbono essere espresse personalmente dagli studenti le scelte relative agli insegnamenti opzionali ed alle altre attività;
- per la domanda di iscrizione il legislatore distingue invece a seconda che gli studenti siano minori o maggiori di età; nella prima ipotesi – e cioè quando si tratti di studenti di minore età – la domanda di iscrizione deve essere sottoscritta solo da uno dei genitori o da chi ne esercita la potestà; nella seconda ipotesi, la domanda è sottoscritta solo dallo studente.

In conformità a quanto sopra debbono intendersi modificati i punti correlativi della citata circolare 131 del 3 maggio 1986 (secondo periodo delle premesse recate dall'allegato A e nota alla firma da apporre al modulo descritto dall'allegato stesso, nonché istruzioni relative alle iscrizioni di ufficio, che, come si è già detto, sono ormai abolite

¹⁸ Questa disposizione è stata annullata dalla successiva introduzione dell'iscrizione d'ufficio agli anni successivi a quello iniziale anche nella scuola secondaria superiore (cfr. CM 363/94, non riprodotta qui).

dalle nuove norme di legge, secondo le quali l'iscrizione è sempre a domanda).

- 9. Risoluzione della Camera dei Deputati del 10-5-1989, n. 600083**
– [Applicazione della sentenza n. 203/89 della Corte costituzionale].

La Camera,

riafferma la necessità di proseguire nella leale e completa attuazione della normativa di revisione del Concordato, respingendone ogni istanza abrogazionista;

preso atto della sentenza della Corte costituzionale che, valorizzando il diritto costituzionalmente garantito di non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica, ha riconosciuto la conformità ai principi supremi della Costituzione dell'art. 9, n. 2, della legge 25 marzo 1985, n. 121, di ratifica dell'accordo che modifica il Concordato e dell'art. 5, lettera B, n. 2, del protocollo addizionale;

considerato che anche a seguito di tale pronuncia non si può determinare una condizione di discriminazione dell'ora di insegnamento della religione cattolica rispetto all'orario scolastico;

considerato che è compito esclusivo dello Stato italiano disciplinare anche dal punto di vista organizzativo l'attività dei non avvalentisi nell'ambito della scuola;

impegna il Governo

ad elaborare, in tempo utile ai fini del regolare inizio del nuovo anno scolastico, la normativa necessaria ed a sottoporla al Parlamento.

- 10. CM 3-1-2001, n. 2** – Docenti di religione. Ricostruzione di carriera e trattamento economico [Si riproduce in versione integrale la CM 2/01 per rendere disponibili tutti gli allegati che, per motivi di spazio, non sono riprodotti nel volume cartaceo].

La legge 28 luglio 1961, n. 831 stabilisce che i docenti non di ruolo incaricati nella scuola secondaria, e quindi anche i docenti di religione, hanno diritto all'attribuzione degli aumenti biennali in ragione del 2,50% della misura iniziale dello stipendio, per ogni biennio di inse-

gnamento prestato con orario di cattedra e con diritto al trattamento economico durante le vacanze estive.

L'art. 53, comma 6, della legge 11 luglio 1980, n. 312 dispone che ai docenti di religione dopo quattro anni di insegnamento si applica una progressione economica di carriera con classi di stipendio corrispondenti all'ottanta per cento di quelle attribuite ai docenti laureati di ruolo, con l'obbligatorietà di costituzione e accettazione di posto orario con trattamento di cattedra.

L'art. 2, comma 8 e seguenti, del D.P.R. 10 aprile 1987, n. 209 ha previsto la ricostruzione di carriera per i docenti di religione che abbiano un posto orario di insegnamento con trattamento di cattedra ed almeno un quadriennio di servizio anche ad orario parziale.

Lo stesso comma 8 ha anche riconosciuto ai docenti della scuola media il trattamento economico previsto per i docenti laureati di scuola secondaria di secondo grado.

L'art. 3, comma 7, del D.P.R. 23 agosto 1988, n. 399 ha esteso le disposizioni relative alla ricostruzione di carriera anche ai docenti di religione nelle scuole materne ed elementari con orario settimanale non inferiore alle 12 ore, nonché al personale della scuola secondaria, qualora la riduzione di orario, non inferiore alle 12 ore, discenda da ragioni strutturali.

A seguito di numerosi quesiti pervenuti a questo Ufficio inerenti la ricostruzione di carriera e il trattamento economico dei docenti di religione, si forniscono chiarimenti in proposito, alla luce delle norme sopracitate.

A) RICOSTRUZIONE DI CARRIERA

La domanda deve essere presentata, al dirigente scolastico competente all'emanazione del provvedimento, dal personale interessato entro dieci anni dalla data in cui è sorto il relativo diritto, cioè dall'anno scolastico in cui il servizio è reso su un posto di insegnamento con trattamento di cattedra o per dodici ore settimanali nei termini più sopra precisati, ferma restando la condizione di una precedente prestazione per almeno quattro anni, anche ad orario parziale e discontinuo. Ai fini del computo di detto quadriennio si considerano i servizi resi sia nelle scuole materne ed elementari sia nelle scuole secondarie dal 1° giugno 1977, attesa l'assimilazione di tutti i servizi non di ruolo prestati nelle scuole di ogni ordine e grado disposta dal

D.L. 19 giugno 1970, n. 370, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1970, n. 576, recante norme in materia di riconoscimento di servizi non di ruolo ai fini della progressione economica.

Secondo quanto previsto dall'art. 3 del succitato D.L. 370/1970, il servizio viene riconosciuto agli effetti giuridici ed economici per intero e fino ad un massimo di quattro anni, mentre il servizio eccedente i quattro anni viene valutato agli effetti giuridici ed economici, in aggiunta a tali quattro anni, nella misura di due terzi e ai soli effetti economici nella misura di un terzo; sono utili al riguardo i servizi resi dall'anno scolastico 1961/62 in poi.

Per il personale, in possesso dei requisiti per la ricostruzione di carriera, l'inquadramento, in base al CCNL del 4 agosto 1995, va effettuato considerando sia l'anzianità valida ai fini giuridici ed economici che quella valida soltanto ai fini economici.

Gli interessati hanno diritto di chiedere il riconoscimento del beneficio di cui all'art. 1 della legge 24 maggio 1970, n. 336, recante norme a favore di ex-combattenti e categorie equiparate.

Sempre a domanda è riconoscibile, secondo la normativa vigente, l'eventuale servizio militare prestato; tale riconoscimento è valido ai fini giuridici ed economici, comportando l'anticipazione della posizione stipendiale in corso di maturazione.

Ai docenti di religione, che non siano in possesso dei requisiti richiesti per la ricostruzione di carriera, sono attribuiti aumenti biennali, calcolati nella misura del 2,50% sulla posizione stipendiale iniziale, per ogni biennio di servizio prestato.

Ove vengano a cessare le condizioni che hanno dato luogo al diritto del riconoscimento alla progressione di carriera gli interessati hanno diritto all'attribuzione di aumenti biennali, in ragione del 2,50% della posizione stipendiale iniziale per ogni biennio di servizio.

Qualora i requisiti previsti per il diritto alla ricostruzione di carriera si verificano nuovamente, la progressione di carriera riprende aggiungendo, all'anzianità maturata all'atto dell'interruzione, il periodo di servizio durante il quale non c'è stata progressione di carriera, valutandolo agli effetti della carriera nella misura di due terzi ai fini giuridici ed economici e di un terzo ai soli fini economici. Gli eventuali aumenti biennali in godimento sono riassorbiti con il passaggio alla posizione stipendiale successiva.

A decorrere dal 1° settembre 1990 i docenti di religione sprovvisti di titolo non hanno diritto alla ricostruzione della carriera, anche

se in possesso degli altri requisiti, e all'attribuzione degli aumenti biennali.

Analogamente i servizi resi dal 1° settembre 1990, senza il titolo di studio, non sono riconoscibili ai fini della progressione di carriera.

Il servizio prestato come docente di religione, con il possesso di tutti i requisiti prescritti, è valutabile ai fini della carriera, ai sensi del succitato D.L. 370/1970, alla stregua degli altri servizi di ruolo e/o non di ruolo per i docenti assunti con contratto a tempo indeterminato.

Resta ovviamente fermo che al personale con orario di servizio inferiore a quello previsto per la costituzione del posto orario (18 ore settimanali per la scuola secondaria, 24 ore per la scuola elementare e 25 ore per la scuola materna) il trattamento economico va corrisposto in misura proporzionale all'orario settimanale di attività educativa o di insegnamento.

B) INQUADRAMENTO ECONOMICO

L'inquadramento economico è effettuato sulla base della natura del contratto di assunzione, della posizione giuridica conseguita e dell'ordine di scuola di servizio secondo le disposizioni normative e contrattuali vigenti all'epoca della prestazione lavorativa.

Con la presente si forniscono le indicazioni per gli inquadramenti economici alla luce dei seguenti rinnovi contrattuali di data più recente.

1) CCNL del 4 agosto 1995

L'inquadramento deve essere disposto a seconda della natura del contratto di lavoro degli interessati.

Pertanto:

– per i docenti di religione nelle scuole materne, elementari e secondarie con almeno un quadriennio di insegnamento e con orario settimanale di attività educativa o di insegnamento non inferiore a 12 ore, nelle scuole materne ed elementari, e nelle scuole secondarie con orario settimanale di 18 ore o inferiore, entro il limite di 12, qualora la riduzione di orario derivi da esigenze strutturali, l'inquadramento al 1° gennaio 1996 viene effettuato sulla base dell'anzianità riconosciuta ai fini giuridici ed economici e di quella valutabile ai soli fini economici, con attribuzione dello stipendio riportato nella tabella

B annessa al CCNL del 4 agosto 1995 in corrispondenza dell'anzianità maturata;

– ai docenti di religione incaricati annuali, per i quali non ricorrono le condizioni previste dal punto precedente, è attribuito lo stipendio iniziale, previsto dalla suddetta tabella B, incrementato di tanti aumenti biennali del 2,50% dello stipendio stesso per ogni biennio di servizio utile ai sensi del D.P.R. 23 agosto 1988, n. 399;

– ai docenti di religione per i quali, essendo venute meno le condizioni per il diritto alla ricostruzione di carriera, è bloccata la progressione economica nell'ultima posizione stipendiale maturata, l'inquadramento viene effettuato nello scaglione stipendiale di cui alla tabella B richiamata, nel quale è compreso il numero degli anni corrispondenti alla posizione stipendiale in godimento alla data del 31 dicembre 1995. L'anzianità eccedente quella iniziale dello scaglione di inquadramento, aumentata del servizio prestatato dalla data di attribuzione della posizione stipendiale in godimento fino alla data del 31 dicembre 1995, è computabile ai fini dell'attribuzione degli aumenti biennali, da calcolarsi in ragione del 2,50% dello stipendio iniziale.

2) CCNL del 1° agosto 1996

Gli importi mensili lordi, indicati nella tabella A, allegata al CCNL del 1° agosto 1996, sono attribuiti, alle scadenze ivi previste, agli insegnanti di religione in relazione alla posizione maturata da ciascun interessato nell'ambito della categoria di appartenenza, come individuata nel precedente punto 1.

3) CCNL del 26 maggio 1999

Gli importi mensili lordi indicati nelle tabelle D1 e D2, allegate al CCNL del 26 maggio 1999, sono attribuiti rispettivamente dal 1° novembre 1998 e dal 1° giugno 1999 agli insegnanti di religione in relazione alla posizione maturata da ciascuno interessato nell'ambito della categoria di appartenenza, come individuata nel precedente punto 1.

Si allegano alcuni esempi riferiti alle casistiche più ricorrenti comprese quelle dei passaggi.

La presente circolare viene diramata d'intesa con il Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, con preghiera di ripro-

durla e di trasmetterla con la massima urgenza a tutte le istituzioni scolastiche della provincia.

Esempio n. 1 – Docente di religione nella scuola secondaria di II grado con diritto alla ricostruzione di carriera

A.s. 1987/88 – Supplenza breve per gg. 112

A.s. 1988/89 – Incarico per 10 ore settimanali nella scuola secondaria di II grado

A.s. 1989/90 – Incarico per 12 ore settimanali nella scuola secondaria di II grado

A.s. 1990/91 – Incarico per 18 ore settimanali nella scuola secondaria di II grado

A.s. 1991/92 – Incarico per 16 ore settimanali nella scuola secondaria di II grado

Febbraio 1992: consegue il titolo.

A.s. 1992/93 – Incarico per 15 ore settimanali nella scuola secondaria di II grado

A.s. 1993/94 – Incarico per 16 ore settimanali nella scuola secondaria di II grado

A.s. 1994/95 – Incarico per 16 ore settimanali nella scuola secondaria di II grado

A.s. 1995/96 – Incarico per 18 ore settimanali nella scuola secondaria di II grado

Alla data del 1.9.1995 il docente, ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. 209/87 acquisisce, avendone i requisiti, il diritto alla ricostruzione della carriera: incarico ad orario di cattedra ed almeno 4 anni di servizio pregresso.

Dalla disamina dei servizi si rileva che l'a.s. 1987/88 non è valutabile perché inferiore alla durata minima prevista dalle norme; gli aa.ss. 1990/91 e 1991/92 non sono valutabili perché il servizio è stato prestato senza titolo; per cui gli anni da prendere in considerazione sono 5 (88/89 – 89/90 – 92/93 – 93/94 – 94/95) e, ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 399/88, sono riconosciuti anni 4 e mesi 8 di anzianità giuridica ed economica e mesi 4 di anzianità economica.

Pertanto si avrà il seguente trattamento economico:

1.9.1995:

Stipendio a.l. 3 ^a posiz. stip. tab.A DPR 399/88, con 1 a.b. convenzionale	£.	14.688.000
Ind. funz. a.l. 3 ^a posiz. stip. tab.B DPR 399/88, con 1 a.b. convenzionale	£.	1.620.000
Art. 7 L. 438/92	£.	240.000
Tab. A1 CCNL 4.8.95 (3-8 a.)	£.	901.644
Totale a.l.	£.	17.449.644

1.12.1995:

Stipendio a.l. 3 ^a posiz. stip. tab.A DPR 399/88, con 1 a.b. convenzionale	£.	14.688.000
Ind. funz. a.l. 3 ^a posiz. stip. tab.B DPR 399/88, con 1 a.b. convenzionale	£.	1.620.000
Art. 7 L. 438/92	£.	240.000
Tab. A1 CCNL 4.8.95 (3-8 a.)	£.	1.717.428
Totale a.l.	£.	18.265.428

31.12.1995:

L'anzianità maturata è di anni 5 di anzianità giuridica ed economica e mesi 4 di anzianità economica.

1.1.1996:

In applicazione dell'art. 66 del CCNL 4.8.95 l'anzianità complessivamente attribuita è di anni 5, per cui compete la seconda posizione stipendiale (anzianità residua anni 2), con il seguente trattamento economico:

Stipendio CCNL 4.8.95	£.	17.833.000
Assegno <i>ad personam</i>	£.	432.428
CCNL 1.8.96 (£. 63.000 x 12)	£.	756.000
Totale a.l.	£.	19.021.428

1.7.1996:

Poiché l'interessato nel biennio 1996-97 non consegue il passaggio alla posizione stipendiale successiva, gli deve essere riconosciuto il rateo così determinato:

data	posizione	incremento	rateo	importo
1/1/96	05/00	£. 324.000	24/24	£. 324.000 x 2 x 75% = £. 486.000/18

Il trattamento economico è il seguente:

Stipendio CCNL 4.8.95	£.	17.833.000
Assegno <i>ad personam</i>	£.	432.428
Rateo (£. 27.000 x 12)	£.	324.000
CCNL 1.8.96 (£. 63.000 x 12)	£.	756.000
Totale a.l.	£.	19.345.428

A.s. 1996/97 – Incarico per 18 ore settimanali nella scuola secondaria di II grado

1.11.1996:

Stipendio CCNL 4.8.95	£.	17.833.000
Assegno <i>ad personam</i>	£.	432.428
Rateo (£. 27.000 x 12)	£.	324.000
CCNL 1.8.96 (£. 63.000 + 88.000 x 12)	£.	1.812.000
Totale a.l.	£.	20.401.428

1.7.1997:

Stipendio CCNL 1.8.96	£.	20.581.000
Assegno <i>ad personam</i>	£.	432.428
Rateo (£. 27.000 x 12)	£.	324.000
Totale a.l.	£.	21.337.428

A.s. 1997/98 – Incarico per 18 ore settimanali nella scuola secondaria di II grado

A.s. 1998/99 – Incarico per 18 ore settimanali nella scuola secondaria di II grado

1.11.1998:

Stipendio CCNL 1.8.96	£.	20.581.000
Assegno <i>ad personam</i>	£.	432.428
Rateo (£. 27.000 x 12)	£.	324.000
CCNL 26.5.99 (£. 50.000 x 12)	£.	600.000
Totale a.l.	£.	21.937.428

1.6.1999:

Stipendio CCNL 26.5.99	£.	21.673.000
Assegno <i>ad personam</i>	£.	432.428
Rateo (£. 27.000 x 12)	£.	324.000
Totale a.l.	£.	22.429.428

A.s. 1999/2000 – Incarico per 18 ore settimanali nella scuola secondaria di II grado

1.1.2000:

Attribuzione della posizione corrispondente all'anzianità di anni 9		
Stipendio CCNL 26.5.99	£.	24.616.000

Esempio n. 2 – Docente di religione nella scuola secondaria di II grado con blocco della progressione di carriera

A.s. 1989/90 – Incarico per 10 ore settimanali nella scuola secondaria di II grado

A.s. 1990/91 – Incarico per 12 ore settimanali nella scuola secondaria di II grado

A.s. 1991/92 – Incarico per 15 ore settimanali nella scuola secondaria di II grado

A.s. 1992/93 – Incarico per 16 ore settimanali nella scuola secondaria di II grado

A.s. 1993/94 – Incarico per 10 ore settimanali nella scuola secondaria di II grado

A.s. 1994/95 – Incarico per 18 ore settimanali nella scuola secondaria di II grado

Alla data del 1.9.1994 il docente, ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. 209/87 acquisisce, avendone i requisiti, il diritto alla ricostruzione della carriera e gli vengono riconosciuti, ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 399/88, anni 4 e mesi 8 di anzianità giuridica ed economica e mesi 4 di anzianità economica.

Pertanto si avrà il seguente trattamento economico:

<i>Stipendio a.l. 3^a posiz. stip. tab.A DPR 399/88, con 1 a.b. convenzionale</i>	£.	14.688.000
Ind. funz. a.l. 3 ^a posiz. stip. tab.B DPR 399/88, con 1 a.b. convenzionale	£.	1.620.000
Art. 7 L. 438/92	£.	240.000
Ind. vacanza contrattuale (£ 37.088 x 12)	£.	445.056
Totale a.l.	£.	16.993.056

1.1.1995:

Compimento di anni 5 di anzianità giuridica ed economica.

Pertanto si avrà il seguente trattamento economico:

<i>Stipendio a.l. 4^a posiz. stip. tab.A DPR 399/88</i>	£.	14.988.000
Ind. funz. a.l. 4 ^a posiz. stip. tab.B DPR 399/88	£.	1.644.000
Art. 7 L. 438/92	£.	240.000
Tab. A1 CCNL 4.8.95 (3-8 a.)	£.	901.644
Totale a.l.	£.	17.773.644

A.s. 1995/96 – Il docente ha un incarico ad orario parziale per cui perde il diritto alla progressione di carriera, mantenendo la posizione stipendiale acquisita, relativa ad anni 5 di anzianità.

1.12.1995:

<i>Stipendio a.l. 4^a posiz. stip. tab.A DPR 399/88</i>	£.	14.988.000
Ind. funz. a.l. 4 ^a posiz. stip. tab.B DPR 399/88	£.	1.644.000
Art. 7 L. 438/92	£.	240.000
Tab. A2 CCNL 4.8.95 (3-8 a.)	£.	1.717.428
Totale a.l.	£.	18.589.428*

1.1.1996:

In applicazione dell'art. 66 del CCNL 4.8.95, in base all'anzianità maturata al 31.8.1995 (anni 5 mesi 8 giuridica ed economica e mesi 4 solo economica), l'anzianità complessivamente attribuita è di anni 6, per cui compete la seconda posizione stipendiale; l'anzianità residua

* Da rapportare alle ore settimanali che danno luogo al trattamento economico intero.

di anni 3 è utile per l'attribuzione di un aumento biennale; pertanto compete il seguente trattamento economico:

Stipendio CCNL 4.8.95	£.	17.833.000
1 a.b. (£. 16.205.000 x 2,50%)	£.	405.125
Assegno <i>ad personam</i>	£.	351.303
Totale a.l.	£.	18.589.428

CCNL 1.8.96 (£. 63.000 x 12)	£.	756.000
Increment. a.b. CCNL 1.8.96 (£. 720.000 x 2,50%)	£.	18.000
Totale a.l.	£.	19.363.428*

A.s. 1996/97 – Incarico ad orario parziale nella scuola secondaria di II grado

1.11.1996:

Stipendio CCNL 4.8.95	£.	17.833.000
Assegno <i>ad personam</i>	£.	351.303
CCNL 1.8.96 (£. 63.000 + 88.000 x 12)	£.	1.812.000
1 a.b. (£. 16.205.000 + 1.728.000) x 2,50%	£.	448.325
Totale a.l.	£.	20.444.628*

1.1.1997:

Matura un altro aumento biennale, pertanto compete il seguente trattamento economico:

Stipendio CCNL 4.8.95	£.	17.833.000
Assegno <i>ad personam</i>	£.	351.303
CCNL 1.8.96 (£. 63.000 + 88.000 x 12)	£.	1.812.000
2 a.b. (£. 448.325 x 2)	£.	896.650
Totale a.l.	£.	20.892.953*

1.7.1997:

Stipendio CCNL 1.8.96	£.	20.581.000
Assegno <i>ad personam</i>	£.	351.303
2 a.b. (£. 18.821.000 x 2,50% x 2)	£.	941.050
Totale a.l.	£.	21.873.353*

* Da rapportare alle ore settimanali che danno luogo al trattamento economico intero.

A.s. 1997/98 – Incarico ad orario di cattedra, per cui riprende la progressione di carriera.

L'anzianità valutata è la seguente:

	ai fini giuridici ed economici		ai soli fini economici	
	aa.	mm.	aa.	mm.
maturata al 31/8/1995	5	8		4
dal 1/9/1995 al 31/8/1997	1	4	==	8
totale	7		1	

Sono riconosciuti 7 anni ai fini giuridici ed economici; i restanti 12 mesi saranno riconosciuti al compimento dei 16 anni (art. 4 comma 3 DPR 399/88). L'inquadramento e il trattamento economico restano invariati.

A.s. 1998/99 – Incarico ad orario di cattedra

1.11.1998:

Stipendio CCNL 1.8.96	£.	20.581.000
Assegno <i>ad personam</i>	£.	351.303
CCNL 26.5.99 (£. 50.000 x 12)	£.	600.000
2 a.b. (£. 18.821.000+564.000) x 2,50% x 2	£.	969.250
Totale a.l.	£.	22.501.553

1.6.1999:

Stipendio CCNL 26.5.99	£.	21.673.000
Assegno <i>ad personam</i>	£.	351.303
2 a.b. (£. 19.853.000) x 2,50% x 2	£.	992.650
Totale a.l.	£.	23.016.953

1.9.1999:

Attribuzione della posizione corrispondente all'anzianità di anni 9		
Stipendio CCNL 26.5.99	£.	24.616.000

Esempio n. 3 – Docente di religione nella scuola elementare

- A.s. 1989/90 – Incarico per 12 ore settimanali nella scuola elementare
 A.s. 1990/91 – Incarico per 12 ore settimanali nella scuola elementare
 A.s. 1991/92 – Incarico per 12 ore settimanali nella scuola elementare
 A.s. 1992/93 – Incarico per 12 ore settimanali nella scuola elementare
 A.s. 1993/94 – Incarico per 18 ore settimanali nella scuola elementare

Alla data del 1.9.1993 il docente, ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. 209/87 acquisisce, avendone i requisiti, il diritto alla ricostruzione della carriera e gli vengono valutati anni 4 di anzianità giuridica ed economica.

Pertanto si avrà il seguente trattamento economico:

1.9.1993:

Stipendio a.l. 2 ^a posiz. stip. tab.A DPR 399/88	£.	11.736.000
Ind. funz. a.l. 2 ^a posiz. stip. tab.B DPR 399/88	£.	1.284.000
Art. 7 L. 438/92	£.	240.000
Totale a.l.	£.	13.260.000*

1.4.1994:

Stipendio a.l. 2 ^a posiz. stip. tab.A DPR 399/88	£.	11.736.000
Ind. funz. a.l. 2 ^a posiz. stip. tab.B DPR 399/88	£.	1.284.000
Art. 7 L. 438/92	£.	240.000
Ind. vacanza contrattuale (£ 20.560 x 12)	£.	246.720
Totale a.l.	£.	13.506.720*

1.7.1994:

Stipendio a.l. 2 ^a posiz. stip. tab.A DPR 399/88	£.	11.736.000
Ind. funz. a.l. 2 ^a posiz. stip. tab.B DPR 399/88	£.	1.284.000

* Da rapportare alle ore settimanali che danno luogo al trattamento economico intero.

Art. 7 L. 438/92	£.	240.000
Ind. vacanza contrattuale (£ 34.267 x 12)	£.	411.204
Totale a.l.	£.	13.671.204*

A.s. 1994/95 - Incarico per 24 ore settimanali nella scuola elementare

1.9.1994:

Stipendio a.l. 3 ^a posiz. stip. tab.A DPR 399/88	£.	12.336.000
Ind. funz. a.l. 3 ^a posiz. stip. tab.B DPR 399/88	£.	1.356.000
Art. 7 L. 438/92	£.	240.000
Ind. vacanza contrattuale (£ 34.267 x 12)	£.	411.204
Totale a.l.	£.	14.343.204

1.1.1995:

Stipendio a.l. 3 ^a posiz. stip. tab.A DPR 399/88	£.	12.336.000
Ind. funz. a.l. 3 ^a posiz. stip. tab.B DPR 399/88	£.	1.356.000
Art. 7 L. 438/92	£.	240.000
Tab. A1 CCNL 4.8.95 (3-8 a.)	£.	807.060
Totale a.l.	£.	14.739.060

A.s. 1995/96 – Incarico per 24 ore settimanali nella scuola elementare

1.12.1995:

Stipendio a.l. 3 ^a posiz. stip. tab.A DPR 399/88	£.	12.336.000
Ind. funz. a.l. 3 ^a posiz. stip. tab.B DPR 399/88	£.	1.356.000
Art. 7 L. 438/92	£.	240.000
Tab. A2 CCNL 4.8.95 (3-8 a.)	£.	1.537.260
Totale a.l.	£.	15.469.260

31.12.1995:

L'anzianità maturata è di anni 6, mesi 4 di anzianità giuridica ed economica.

* Da rapportare alle ore settimanali che danno luogo al trattamento economico intero.

1.1.1996:

In applicazione dell'art. 66 del CCNL 4.8.95 l'anzianità complessivamente attribuita è di anni 6, per cui compete la seconda posizione stipendiale (anzianità residua anni 3), con il seguente trattamento economico:

Stipendio CCNL 4.8.95	£.	14.797.000
Assegno <i>ad personam</i>	£.	672.260
CCNL 1.8.96 (£. 57.000 x 12)	£.	684.000
Totale a.l.	£.	16.153.260

1.7.1996:

Poiché l'interessato nel biennio 1996-97 non consegue il passaggio alla posizione stipendiale successiva, gli deve essere riconosciuto il rateo così determinato:

data	posizione	incremento	rateo	importo
1/1/96	07/00	£. 648.000	16/24	£. 432.000 x 2 x 75% = £. 648.000/18

Il trattamento economico è il seguente:

Stipendio CCNL 4.8.95	£.	14.797.000
Assegno <i>ad personam</i>	£.	672.260
Rateo (£. 36.000 x 12)	£.	432.000
CCNL 1.8.96 (£. 57.000 x 12)	£.	684.000
Totale a.l.	£.	16.585.260

A.s. 1996/97 – Incarico per 24 ore settimanali nella scuola elementare

1.11.1996:

Stipendio CCNL 4.8.95	£.	14.797.000
Assegno <i>ad personam</i>	£.	672.260
Rateo (£. 36.000 x 12)	£.	432.000
CCNL 1.8.96 (£. 57.000+79.000 x 12)	£.	1.632.000
Totale a.l.	£.	17.533.260

1.7.1997:

Stipendio CCNL 1.8.96	£.	17.269.000
Assegno <i>ad personam</i>	£.	672.260

Rateo (£. 36.000 x 12)	£.	432.000
Totale a.l.	£.	18.373.260

A.s. 1997/98 – Incarico per 24 ore settimanali nella scuola elementare

A.s. 1998/99 – Incarico per 24 ore settimanali nella scuola elementare

1.11.1998:

Stipendio CCNL 1.8.96	£.	17.269.000
Assegno <i>ad personam</i>	£.	672.260
Rateo (£. 36.000 x 12)	£.	432.000
CCNL 26.5.99 (£. 44.000 x 12)	£.	528.000
Totale a.l.	£.	18.901.260

1.1.1999:

Attribuzione della posizione corrispondente all'anzianità di anni 9

Stipendio CCNL 1.8.96	£.	19.673.000
CCNL 26.5.99 (£. 48.000 x 12)	£.	576.000
Totale a.l.	£.	20.249.000

1.6.1999:

Stipendio CCNL 26.5.99	£.	20.729.000
------------------------	----	------------

Esempio n. 4 – Docente di religione nella scuola secondaria di II grado e successivamente nella scuola elementare

A.s. 1988/89 – Incarico per 10 ore settimanali nella scuola elementare

A.s. 1989/90 – Incarico per 10 ore settimanali nella scuola secondaria di II grado

A.s. 1990/91 – Incarico per 12 ore settimanali nella scuola secondaria di II grado

A.s. 1991/92 – Incarico per 12 ore settimanali nella scuola secondaria di II grado

A.s. 1992/93 – Incarico per 10 ore settimanali nella scuola secondaria di II grado

A.s. 1993/94 – Incarico per 18 ore settimanali nella scuola secondaria di II grado

Alla data del 1.9.1993 il docente, ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. 209/87 acquisisce, avendone i requisiti, il diritto alla ricostruzione della carriera e gli vengono valutati anni 4 e mesi 8 di anzianità giuridica ed economica e mesi 4 di anzianità economica.

Pertanto si avrà il seguente trattamento economico:

1.9.1993:

<i>Stipendio a.l. 3^a posiz. stip. tab.A DPR 399/88, con 1 a.b. convenzionale</i>	£.	14.688.000
Ind. funz. a.l. 3 ^a posiz. stip. tab.B DPR 399/88, con 1 a.b. convenzionale	£.	1.620.000
Art. 7 L. 438/92	£.	240.000
Totale a.l.	£.	16.548.000

1.1.1994:

Compimento di anni 5 di anzianità giuridica ed economica.

<i>Stipendio a.l. 4^a posiz. stip. tab.A DPR 399/88</i>	£.	14.988.000
Ind. funz. a.l. 4 ^a posiz. stip. tab.B DPR 399/88	£.	1.644.000
Art. 7 L. 438/92	£.	240.000
Totale a.l.	£.	16.872.000

1.4.1994:

<i>Stipendio a.l. 4^a posiz. stip. tab.A DPR 399/88</i>	£.	14.988.000
Ind. funz. a.l. 4 ^a posiz. stip. tab.B DPR 399/88	£.	1.644.000
Art. 7 L. 438/92	£.	240.000
Ind. vacanza contrattuale (£ 22.253 x 12)	£.	267.036
Totale a.l.	£.	17.139.036

1.7.1994:

<i>Stipendio a.l. 4^a posiz. stip. tab.A DPR 399/88</i>	£.	14.988.000
Ind. funz. a.l. 4 ^a posiz. stip. tab.B DPR 399/88	£.	1.644.000
Art. 7 L. 438/92	£.	240.000
Ind. vacanza contrattuale (£ 37.088 x 12)	£.	445.056
Totale a.l.	£.	17.317.056

A.s. 1994/95: il docente consegue un incarico per 24 ore settimanali nella scuola elementare; si conferma il diritto a ricostruzione carriera. L'anzianità è calcolata mediante temporizzazione:

Stipendio iniziale ins. elementare:	£.	11.136.000
Valore economico anzianità quale docente di scuola secondaria di II grado:	£.	2.064.000
Totale	£.	13.200.000

Stipendio a.l. 4 ^a posiz. stip. tab.A DPR 399/88 (cui corrisponde l'anzianità di anni 7)	£.	12.924.000
Valore eccedente	£.	276.000

Temporizzazione del valore eccedente:

$(720 \text{ gg.} \times 276.000) / 484.000 = 9 \text{ mesi e } 21 \text{ giorni.}$

Pertanto l'anzianità attribuita al 1.9.1994 è di anni 7, mesi 9, giorni 21; il trattamento economico è il seguente:

Stipendio <i>ad personam</i>	£.	13.200.000
Ind. funz. a.l. 4 ^a posiz. stip. tab.B DPR 399/88	£.	1.416.000
Art. 7 L. 438/92	£.	240.000
Ind. vacanza contrattuale (£ 34.267 x 12)	£.	411.204
Assegno <i>ad personam</i>	£.	2.049.852
Totale a.l.	£.	17.317.056

1.1.1995:

Stipendio <i>ad personam</i>	£.	13.200.000
Ind. funz. a.l. 4 ^a posiz. stip. tab.B DPR 399/88	£.	1.416.000
Art. 7 L. 438/92	£.	240.000
Tab. A1 CCNL 4.8.95 (3-8 a.)	£.	807.060
Assegno <i>ad personam</i>	£.	1.653.996
Totale a.l.	£.	17.317.056

A.s. 1995/96 – Incarico per 24 ore settimanali nella scuola elementare

10.11.1995:

Compimento di anni 9 di anzianità giuridica ed economica.

Pertanto si avrà il seguente trattamento economico:

Stipendio a.l. 5 ^a posiz. stip. tab.A DPR 399/88	£.	13.608.000
Ind. funz. a.l. 5 ^a posiz. stip. tab.B DPR 399/88	£.	1.488.000
Art. 7 L. 438/92	£.	240.000

Tab. A1 CCNL 4.8.95 (9-14 a.)	£.	872.448
Assegno <i>ad personam</i>	£.	1.108.608
Totale a.l.	£.	17.317.056

1.12.1995:

Stipendio a.l. 5 ^a posiz. stip. tab.A DPR 399/88	£.	13.608.000
Ind. funz. a.l. 5 ^a posiz. stip. tab.B DPR 399/88	£.	1.488.000
Art. 7 L. 438/92	£.	240.000
Tab. A2 CCNL 4.8.95 (9-14 a.)	£.	1.661.820
Assegno <i>ad personam</i>	£.	329.236
Totale a.l.	£.	17.317.056

31.12.1995:

L'anzianità maturata è di anni 9, mesi 1, giorni 21 di anzianità giuridica ed economica.

1.1.1996:

In applicazione dell'art. 66 del CCNL 4.8.95 l'anzianità complessivamente attribuita è di anni 9, per cui compete la seconda posizione stipendiale, con il seguente trattamento economico:

Stipendio CCNL 4.8.95	£.	16.997.000
Assegno <i>ad personam</i>	£.	320.056
CCNL 1.8.96 (£. 61.000 x 12)	£.	732.000
Totale a.l.	£.	18.049.056

A.s. 1996/97 – Incarico per 24 ore settimanali nella scuola elementare

1.11.1996:

Stipendio CCNL 4.8.95	£.	16.997.000
Assegno <i>ad personam</i>	£.	320.056
CCNL 1.8.96 (£. 57.000+86.000 x 12)	£.	1.764.000
Totale a.l.	£.	19.081.056

1.1.1997:

Poiché l'interessato nel biennio 1996-97 non consegue il passaggio alla posizione stipendiale successiva, gli deve essere riconosciuto il rateo così determinato:

data	posizione	incremento	rateo	importo
1/1/97	11/00	£. 780.000	2/24	£. 65.000 x 2 x 75% = £. 97.500/18

Il trattamento economico è il seguente:

Stipendio CCNL 4.8.95	£.	16.997.000
Assegno <i>ad personam</i>	£.	320.056
Rateo (£. 5.417 x 12)	£.	65.000
CCNL 1.8.96 (£. 57.000 + 86.000 x 12)	£.	1.764.000
Totale a.l.	£.	19.146.056

1.7.1997:

Stipendio CCNL 1.8.96	£.	19.673.000
Assegno <i>ad personam</i>	£.	320.056
Rateo (£. 5.417 x 12)	£.	65.000
Totale a.l.	£.	20.058.056

A.s. 1997/98 – Incarico per 24 ore settimanali nella scuola elementare

A.s. 1998/99 – Incarico per 24 ore settimanali nella scuola elementare

1.11.1998:

Stipendio CCNL 1.8.96	£.	19.673.000
Assegno <i>ad personam</i>	£.	320.056
Rateo (£. 5.417 x 12)	£.	65.000
CCNL 26.5.99 (£. 48.000 x 12)	£.	576.000
Totale a.l.	£.	20.634.056

1.6.1999:

Stipendio CCNL 26.5.99	£.	20.729.000
Assegno <i>ad personam</i>	£.	320.056
Rateo (£. 5.417 x 12)	£.	65.000
Totale a.l.	£.	21.114.056

- 11. Nota 14-6-2006, prot. 1776** – Insegnanti di religione cattolica – Chiarimenti CCNI utilizzazioni e assegnazioni provvisorie a.s. 2006/07.

In relazione al recente CCNI sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie del personale della scuola per l'a.s. 2006/07, sottoscritto il 6.6.2006, si ribadisce che l'art. 2 comma 12 e l'art. 7 commi 11 e 12 del predetto contratto stabiliscono che gli insegnanti titolari di ruolo per l'insegnamento della religione cattolica possono richiedere utilizzazione e/o assegnazione provvisoria esclusivamente nell'ambito del solo insegnamento della religione cattolica, nelle sue diverse articolazioni per settori formativi. La predetta precisazione si rende necessaria a seguito di quesiti pervenuti.

In merito si precisa che, come previsto dall'art. 1, comma 6 del contratto sopraindicato, limitatamente alla utilizzazione nell'ambito dell'insegnamento della religione cattolica sono considerati validi i titoli previsti dal DPR 751/85 e specificati dal DM 15-7-87 e successive modificazioni ed integrazioni.

Al riguardo, si chiarisce che trattasi dei titoli di qualificazione professionale richiesti dall'Intesa per l'insegnamento della religione cattolica (e per la partecipazione al concorso di cui alla legge 186/2003) e dell'elenco delle discipline ecclesiastiche e delle facoltà ed istituti che rilasciano titoli accademici e di studio per l'insegnamento della religione cattolica.

Gli insegnanti di religione cattolica possono far valere tali titoli con riferimento ai punti D), E), F), G), sezione III - Titoli Generali della tabella di valutazione dei titoli e dei servizi ai fini delle utilizzazioni (allegato 1 del CCNI).

Si pregano le SS.LL. di voler partecipare il contenuto della presente nota alle istituzioni scolastiche ed ai C.S.A. di competenza.

- 12. Nota 17-7-2007, prot. AOODGPER 14496** – Insegnanti di Religione. Immissione in ruolo terzo contingente. Trattamento economico.

In riferimento alle numerose richieste di chiarimento in merito al contenuto della nota del 9 giugno 2005, prot. n. 983, si ribadisce che il trattamento economico attribuito all'atto della stipula del contrat-

to a tempo indeterminato sarà provvisoriamente corrispondente a quello percepito con l'ultima retribuzione attribuita singolarmente a ciascun docente in qualità di incaricato all'insegnamento della religione cattolica con contratto a tempo determinato. Successivamente al superamento del periodo di prova si procederà all'attribuzione stipendiale definitiva.

A tal proposito sembra opportuno far osservare che il contenuto della predetta comunicazione è stato ribadito dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27 (di conversione, con modifiche, del D.L. 5-12-2005, n. 250, recante misure urgenti per l'università, beni culturali ed in favore di soggetti affetti da gravi patologie, nonché in tema di rinegoziazione di mutui), che all'art. 1-ter ha statuito che: «Ai fini applicativi dell'art. 1, della legge 18 luglio 2003, n. 186, gli insegnanti di religione cattolica destinatari dell'inquadramento nei ruoli previsti conservano, a titolo di assegno personale riassorbibile con i futuri miglioramenti economici e di carriera, l'eventuale differenza tra il trattamento economico in godimento e quello spettante in applicazione del suddetto inquadramento».

Con l'occasione si ritiene opportuno ribadire quanto disposto dall'art. 26, comma 5 del CCNL 24 luglio 2003, nella parte in cui si prevede che nella scuola dell'infanzia l'attività di insegnamento si svolge in 25 ore settimanali: non potranno pertanto essere attribuite, in tale ordine di scuola, nomine con orario inferiore a tale limite.

Codesti Uffici sono pregati di fornire alle istituzioni scolastiche interessate le opportune indicazioni allo scopo di consentire una puntuale ed uniforme applicazione della normativa innanzi richiamata.

13. Nota 11-12-2008, prot. 1742 – Ricostruzione carriera degli Insegnanti di Religione Cattolica immessi in ruolo dall'a.s. 2005-06.

Si comunica che dal 9 c.m. è disponibile su SIDI la procedura per l'emanazione dei provvedimenti di ricostruzione della carriera per gli Insegnanti di Religione Cattolica che hanno assunto servizio di ruolo negli anni scolastici 2005-06, 2006-07 e 2007-08. La procedura informatizzata applica la normativa vigente, che si descrive nel seguito.

La Legge 3 febbraio 2006, n. 27, all'art. 1-ter, ha previsto che: «Ai fini applicativi dell'art. 1, comma 2, della legge 18 luglio 2003, n. 186, gli insegnanti di religione cattolica destinatari dell'inquadramento

nei ruoli previsti conservano, a titolo di assegno personale riassorbibile con i futuri miglioramenti economici e di carriera, l'eventuale differenza tra il trattamento economico in godimento e quello spettante in applicazione del suddetto inquadramento».

L'applicazione della norma avviene nel modo seguente:

1. alla data di decorrenza economica dell'immissione in ruolo, viene attribuito l'inquadramento economico iniziale; si calcola e si attribuisce l'eventuale assegno personale riassorbibile come differenza tra la retribuzione «trattamento fondamentale» in godimento e quella derivante dall'inquadramento, più l'eventuale differenza tra la retribuzione professionale docenti in godimento e quella derivante dall'inquadramento;
2. alla data di conferma in ruolo avviene il riconoscimento dei servizi, a norma dell'art. 485 e seguenti del TU dell'istruzione DPR 297/1994; si attribuisce il nuovo inquadramento e si ridetermina l'eventuale assegno personale riassorbibile residuo, come specificato al precedente punto 1;
3. si sviluppa la progressione di carriera per posizioni stipendiali, secondo le vigenti tabelle contrattuali e si attribuiscono gli incrementi alle date previste dai CCNL; ad ogni inquadramento si ridetermina l'eventuale assegno personale riassorbibile residuo, come specificato al precedente punto 1.

La procedura applica, inoltre, le seguenti norme:

- riconoscimento alla nomina in ruolo di benefici ex combattenti e categorie equiparate, ai sensi dell'art. 1 della Legge 24 maggio 1970, n. 336, da riassorbire ai sensi dell'art. 4, comma 5, della legge 23 dicembre 1992, n. 498, di interpretazione autentica del citato art. 1;
- riconoscimento alla nomina in ruolo del servizio militare, ai sensi dell'art. 485, comma 7, del citato TU dell'istruzione.

Operazioni su SIDI

Le utenze SIDI delle istituzioni scolastiche sono abilitate ad aprire le pratiche di ricostruzione carriera degli insegnanti di Religione in servizio presso le proprie sedi. Pertanto sarà cura degli USP provvedere alla comunicazione a SIDI della sede di servizio aggiornata, mediante la funzione *Assunzioni* → *Gestione sede di servizio - Insegnanti*

Religione Cattolica → *Assegnare sede di servizio* oppure *Assegnare sede di servizio annuale*.

L'iter procedurale, in carico alla segreteria scolastica, è il seguente:

- acquisizione della data di conferma in ruolo, mediante la funzione *Assunzioni* → *Gestione perfezionamento assunzione in servizio* → *Acquisire effetti periodo di prova*;
- acquisizione dei servizi da riconoscere, mediante la funzione *Personale scuola* → *Gestione delle competenze del dipendente* → *Dichiarazione servizi pregressi* (quadro D: servizi di insegnamento pre-ruolo; quadro B: servizio militare, benefici L. 336/70; quadri T, U, V, Z: servizi nelle Università);
- apertura della pratica di ricostruzione carriera, mediante la funzione *Personale scuola* → *Gestione della carriera* → *Riconoscimento servizi e benefici* → *Aprire pratica*.

Le modalità operative di queste funzioni restano invariate, con la seguente eccezione.

La funzione di Calcolo della Progressione di Carriera propone una mappa con l'ultima posizione stipendiale e gli eventuali elementi retributivi «ad personam» in godimento nella posizione pre-ruolo. Queste informazioni sono state fornite dal Sistema Informativo del Tesoro (SPT); sarà cura della segreteria scolastica accertare la conformità di questi dati con la progressione di carriera attribuita nel corso dell'ultimo incarico a tempo determinato; la funzione consente l'eventuale rettifica dei dati.

Per ulteriori dettagli sulle modalità operative si rinvia al manuale utente aggiornato disponibile sul portale SIDI alla voce *Procedimenti Amministrativi* → *Personale Scuola* → *Guide operative* → *Gestione della carriera*.

- 14. Nota 19-7-2011, prot. AOODGPER 6012** – D.D.G. 13-7-2011. Concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici – titoli di accesso – Chiarimenti.

In merito al concorso a dirigente scolastico e ai requisiti di accesso per la partecipazione al medesimo, occorre premettere che al concorso suddetto è ammesso a partecipare il personale docente ed educativo in servizio nelle istituzioni scolastiche statali che sia in possesso della laurea magistrale o titolo equiparato ovvero di laurea

conseguita in base al precedente ordinamento e che abbia maturato, dopo la nomina in ruolo, un servizio effettivamente prestato di almeno cinque anni in qualsiasi ordine di scuola.

Con specifico riferimento al primo dei requisiti di ammissione, ossia ai titoli di studio sopra richiamati come da espressa previsione del D.P.R. 10 luglio 2008, n. 140 (regolamento sulle procedure di reclutamento dei dirigenti scolastici) si forniscono chiarimenti sui seguenti titoli di accesso, oggetto di incertezza interpretativa.

Emergono perplessità innanzitutto sulla validità dei titoli degli insegnanti di religione cattolica (Idr). L'atipicità del ruolo e i numerosi titoli che vengono rilasciati per l'insegnamento delle discipline ecclesiastiche hanno dato luogo a quesiti in merito all'equiparazione degli stessi alle suddette lauree.

Al riguardo si precisa quanto segue.

Il titolo da considerare valido ai fini dell'accesso al concorso è quello di licenza in Teologia, nelle sue varie specializzazioni, o Sacra Scrittura.

Per ciò che attiene a questa limitazione, occorre ricollegarsi al D.P.R. 2 febbraio 1994, n. 175 di approvazione dell'intesa Italia - Santa Sede per il riconoscimento dei titoli accademici pontifici.

L'art. 1 del suddetto D.P.R. n. 175/1994 espressamente prevede come discipline ecclesiastiche, oltre alla "Teologia" esclusivamente la disciplina "Sacra Scrittura".

Pertanto, «i titoli accademici di baccalaureato e di licenza in queste discipline, conferiti dalle facoltà approvate dalla Santa Sede, sono riconosciuti, a richiesta degli interessati, rispettivamente come diploma universitario e come laurea con decreto del M.I.U.R., su conforme parere del C.U.N.» (art.2).

È evidente, altresì, come testualmente previsto, che il titolo di Baccalaureato rilasciato da un'università pontificia non possa essere considerato quale titolo di accesso in quanto equivalente a un diploma universitario.

Si precisa, infine che, per quanto riguarda il Magistero in Scienze religiose, è da ritenersi applicabile la disciplina contenuta nella Legge 11 luglio 2002, n. 148 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione sul riconoscimento dei titoli di studio relativi all'insegnamento superiore nella Regione europea, fatta a Lisbona l'11 aprile 1997, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno) che demanda alla competenza delle Università e degli Istituti di istruzione universitaria (art.

2) nonché delle amministrazioni statali (art. 5) la facoltà di riconoscimento dei cicli e dei periodi di studi svolti all'estero e dei titoli di studio stranieri. Pertanto, nemmeno il Magistero in Scienze Religiose può consentire l'accesso alla procedura concorsuale [...].

15. Nota 10-8-2012, prot. AOODGPER 6073 – Iniziative regionali di formazione e aggiornamento per i docenti di religione cattolica: indicazioni operative.

Si fa seguito alla nota circolare n. 1094 del 29/1/2009 ed alla nota prot. n. 3728 del 17/5/2012 relative alle iniziative regionali di formazione e aggiornamento per i docenti di religione cattolica, esercizio finanziario 2012, per fornire, confermato il piano annuale delle iniziative locali di aggiornamento degli insegnanti di religione cattolica per l'esercizio corrente definito d'intesa tra questo Ministero e la CEI, le seguenti indicazioni operative.

La D.G. personale scolastico preparerà la convenzione che, per l'amministrazione centrale, sarà firmata anche dalla DGPFB, al fine della realizzazione delle iniziative di aggiornamento, definite dal piano suddetto, e agli adempimenti amministrativi e contabili connessi, entro il 30 settembre p.v. dandone comunicazione all'USR interessato.

Le risorse finanziarie saranno erogate direttamente alle Diocesi convenzionate da parte della DGPFB ad avvenuta regolarizzazione dell'attività, come attestato dall'USR.

La convenzione potrà prevedere un anticipo del finanziamento assegnato.

Si riepilogano, qui di seguito, le fasi principali del procedimento relativo alle iniziative sopra citate per il prossimo esercizio finanziario:

- a. proposta della Conferenza Episcopale Italiana riguardante il piano delle iniziative nazionali e regionali di aggiornamento degli insegnanti di religione cattolica al Ministero entro il 30 marzo dell'anno nel quale deve essere realizzata l'attività formativa;
- b. accoglimento da parte del Ministero del piano medesimo entro 30 giorni dal ricevimento, salvo eventuali osservazioni/integrazioni con comunicazione alla CEI per la loro condivisione;

- c. stipula anche in via telematica entro il 30 giugno della convenzione tra DG personale scolastico e DGPF (per l'amministrazione centrale del MIUR) e la Diocesi o soggetto realizzatore come previsto nel piano delle iniziative condivise;
- d. realizzazione delle iniziative di aggiornamento convenzionate, con la vigilanza da parte degli UUSSRR e della DG personale scolastico;
- e. erogazione da parte della Direzione Generale per la Politica Finanziaria e per il Bilancio del contributo previsto in convenzione a seguito dell'attestazione da parte dell'USR dell'avvenuta regolare realizzazione.

La convenzione è impegnativa per le istituzioni proponenti sin dal momento della sua sottoscrizione, lo sarà invece per il MIUR solo dopo che avrà conseguito le approvazioni e registrazioni previste per il relativo decreto impegno di spesa.

- 16. Nota 16-4-2013, prot. AOODGPER 3742** – OM n. 199 del 21-3-2013 sulla mobilità degli insegnanti di religione cattolica. Chiarimento sul punteggio relativo alla continuità didattica ai fini della predisposizione della graduatoria regionale articolata per ambiti diocesani.

Facendo seguito a diverse richieste di chiarimento riguardo alla valutazione del punteggio per la continuità nella sede di servizio di cui all'art.10 della OM n.199 del 21.3.2013, si ribadisce che l'attribuzione decorre dall'a.s. 2009/2010. Ai fini della mobilità a domanda, essendo necessario un triennio di servizio continuativo, il predetto punteggio – per la prima volta – viene assegnato per l'anno scolastico 2013-14; invece, ai fini della predisposizione della graduatoria regionale articolata per ambiti territoriali diocesani di cui all'art. 10, comma 3 della suddetta Ordinanza, il punteggio relativo alla continuità didattica sulla scuola di servizio oppure sulla sede (Comune) si applica per il 2013/2014 come già fatto negli anni precedenti, sempre iniziando la valutazione dal 2009/2010.

Si ricorda, infine, che la predisposizione della graduatoria regionale di cui all'art. 10, commi 3 e 4 dell'OM n.199 del 21.3.2013 è obbligatoria in quanto essa è utile per l'individuazione degli eventuali soprannumerari, anche nei casi di dimensionamento della rete scola-

stica – così come previsto dall'art. 2, comma 10 del CCNI 23 agosto 2012 – e per l'individuazione del punteggio ai fini delle operazioni di utilizzazione ed assegnazioni provvisorie.

17. Nota 20-5-2013, prot. AOODGPER 4911 – Graduatoria regionale degli insegnanti di religione cattolica (art. 10 dell'OM n. 199 del 21-3-2013): chiarimenti.

A seguito di richieste di chiarimento relative all'attribuzione del punteggio per le esigenze di famiglia nella graduatoria regionale articolata per ambiti diocesani di cui all'art. 10 dell'OM n. 199 del 21.3.2013, si precisa quanto segue.

Nella graduatoria citata, finalizzata all'individuazione del personale in soprannumero sull'organico determinato ai sensi della legge 186/03, non può essere attribuito il punteggio per le esigenze di famiglia di cui alla lettera A) del Titolo II Allegato D al CCNI Mobilità 11 marzo 2013.

Diversamente per la mobilità territoriale, come precisato nella nota prot. n. 5046 del 26.03.2008, è riconosciuto anche il punteggio relativo al ricongiungimento al coniuge ecc. esclusivamente con riferimento al comune di residenza dei familiari sito nel territorio della diocesi richiesta.

Infine, si ricorda che l'anno scolastico in corso non è valutabile nella graduatoria regionale articolata per ambiti diocesani di cui all'art. 10 dell'OM n. 199 del 21.3.2013.

18. Nota 28-7-2014, prot. AOODGPER 7715 – Contratti insegnanti di religione cattolica incaricati annuali. Anno scolastico 2014/2015.

Com'è noto l'art. 40, comma 5, del CCNL 2006/2009 conferma che gli insegnanti di religione «sono assunti secondo la disciplina di cui all'art. 309 del D.lgs. n. 297 del 1994, mediante contratto di incarico annuale che si intende confermato qualora permangano le condizioni ed i requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni di legge».

Pertanto, nel confermare il contenuto della Nota prot. 8550 del 29-08-2013 e della CM n. 399 del 29 settembre 1998, prot. 4043, si precisa che i contratti degli incaricati annuali per l'insegnamento del-

la religione cattolica, a seguito di proposta di nomina dell'ordinario diocesano, devono essere sottoscritti entro il 31 agosto di ogni anno scolastico e trasmessi immediatamente alla Ragioneria di Stato competente per territorio.

I Dirigenti scolastici, pertanto, daranno tempestiva comunicazione alla locale Ragioneria territoriale dello Stato della conferma / non conferma dell'incarico, della sostituzione dell'incaricato, nonché della variazione dell'orario di insegnamento settimanale.

19. Nota 27-8-2014, prot. AOODGPER 8479 – Graduatorie di istituto.

Giungono a questo dipartimento quesiti e segnalazioni in merito alla difformità nella valutazione dei titoli inerenti la II e la III fascia delle graduatorie di istituto. Nel rammentare che le tabelle di valutazione dei titoli allegate al Decreto del ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 15 maggio 2014, n. 308, non sono sovrapponibili, e che dunque è necessario, per ogni graduatoria, fare riferimento alla rispettiva tabella, si forniscono le seguenti precisazioni, con preghiera di una sollecita trasmissione agli Ambiti territoriali e alle istituzioni scolastiche responsabili della procedura, affinché procedano alle eventuali necessarie correzioni anche preventivamente rispetto a possibili reclami.

1. Seconda fascia delle graduatorie di istituto

[...] 8. Quanto ai titoli di servizio, si ricorda che: [...]

c. non sono valutabili i servizi prestati per l'insegnamento della religione cattolica né per le attività alternative; [...]

20. Nota 17-4-2015, prot. AOODGPER 11726 – Ricostruzione di carriera docenti di Religione Cattolica.

A seguito di segnalazioni pervenute in relazione a provvedimenti di ricostruzione di carriera dei docenti di Religione Cattolica immessi in ruolo successivamente al 2007, si precisa che il Sistema Informativo di questo Ministero (come comunicato dal Dirigente dell'Uff. III della Direzione Generale per i contratti, gli acquisti e

per i sistemi informativi e la statistica) non ha messo in linea il programma concernente la ricostruzione di carriera per gli I.R.C. in questi due casi:

- docenti di religione immessi in ruolo dopo il 2007 (per effetto di ricorso);
- docenti di religione immessi in ruolo nel settore infanzia/primaria e che successivamente sono stati immessi in ruolo oppure hanno ottenuto il passaggio professionale al settore di scuola secondaria di 1° e 2° grado, sempre come IRC.

Pertanto, gli uffici dovranno provvedere manualmente alla predisposizione dei decreti di ricostruzione carriera, dopo averne valutato la congruità.

21. Nota 1-9-2015, prot. AOODGCASIS 2966 – Rilascio nuove funzioni SIDI. Gestione Giuridica e Retributiva Contratti Scuola.

Si comunica che è disponibile sul SIDI la nuova area **Gestione Giuridica e Retributiva Contratti Scuola**.

Le nuove funzionalità, frutto della collaborazione tra Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR) e il Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF), assisteranno le scuole nello svolgimento dei procedimenti amministrativi e contabili per l'instaurazione, la trattazione giuridica ed il pagamento dei rapporti di lavoro del personale scolastico supplente breve e degli Incaricati per l'insegnamento della religione cattolica.

Il processo transitorio di liquidazione delle competenze "NoiPA/Cedolino Unico Compensi vari" per le supplenze brevi del personale non di ruolo verrà, quindi, completamente sostituito con un sistema integrato di colloquio tra le banche dati SIDI e NoiPA, basato sui principi della cooperazione applicativa, che assicurerà l'aggiornamento contestuale del Fascicolo personale dei dipendenti.

Di seguito i passi operativi fondamentali del nuovo procedimento:

- Le scuole acquisiscono i contratti relativi alle supplenze brevi/supplenze per maternità/indennità di maternità/incarichi di religione e le successive variazioni di stato giuridico, utilizzando le funzionalità fornite dal SIDI.
- I contratti per le supplenze brevi/supplenze per maternità/indennità di maternità/incarichi di religione (IRC con diritto a ricostru-

- zione di carriera, IRC senza diritto a ricostruzione e IRC senza titolo) sono trasmessi dal sistema informativo MIUR al MEF in cooperazione applicativa.
- Il MEF esegue il calcolo delle competenze globali e spettanti alla rata, riportando l'esito e gli importi da liquidare al SIDI per le supplenze brevi/supplenze per maternità e le indennità di maternità.
 - Il MIUR, per le sole supplenze brevi, avvalendosi del Sistema di gestione dei POS (GePOS) attribuisce il corretto capitolo/piano gestionale, verifica la disponibilità di fondi sui POS per l'importo da liquidare ed eventualmente attiva il procedimento per assegnare nuovi fondi mediante la predisposizione di un nuovo decreto di riparto.
 - La scuola, nel corso dello svolgimento del rapporto di lavoro, inserisce a SIDI tutte le eventuali variazioni di stato giuridico, cessazioni anticipate ecc. e le trasmette a NoiPA mediante apposite funzioni.
 - NoiPA aggiorna, ove necessario, le competenze mensili e trasmette a SIDI quelle relative alle supplenze brevi/supplenze per maternità e alle indennità di maternità.
 - Il MIUR per i soli rapporti di lavoro in carico ai POS, mediante il servizio GePOS, procede ad una nuova verifica di capienza e aggiorna la disponibilità di fondi per effetto dei nuovi conteggi.
 - Il DSGA e il DS a conclusione del rapporto di lavoro, o di ogni mensilità in caso di contratti di più lunga durata, verificano la congruità e la completezza dei dati trasmessi e, tramite SIDI, effettuano l'autorizzazione al pagamento (adempimento non previsto per gli incarichi di religione) e la trasmettono a NoiPA mediante SIDI.
 - Il personale scolastico interessato consulta in POLIS lo stato del proprio rapporto di lavoro.
 - NoiPA invia il contratto, autorizzato dal DSGA e dal DS, al Sistema Spese della Ragioneria per la verifica di capienza finale e in caso di esito positivo produce il cedolino e liquida le competenze mensili. In caso di esito negativo il pagamento delle rate viene temporaneamente sospeso in attesa del ripristino di capienza. Al riaccredito delle somme NoiPA riprenderà l'attività secondo la priorità acquisita e provvederà alla produzione ed alla liquidazione delle competenze.

Per le modalità operative e per l'uso delle nuove funzioni si rinvia al manuale utente *Gestione Rapporti di lavoro/indennità di maternità in cooperazione applicativa*, disponibile sul Portale SIDI alla voce *Procedimenti Amministrativi* → *Gestione Assunzioni* (gestione corrente). Si ricorda, inoltre, che è ancora disponibile sulla piattaforma SidiLearn il corso di formazione sulle nuove modalità di gestione dei rapporti di lavoro.

In allegato alla presente nota, considerando le innovazioni apportate al procedimento amministrativo, si richiamano comunque una serie di prime indicazioni operative da considerare con attenzione. La presente nota è pubblicata nella sezione news del sito intranet dell'Amministrazione e sul portale SIDI.

Allegato - Indicazioni Operative sulle nuove Procedure

Per i rapporti di lavoro instaurati a partire dall'anno scolastico 2015/16 le funzioni presenti nella nuova area consentiranno le seguenti operazioni:

A) SUPPLENZE BREVI E PER MATERNITÀ

- Instaurazione dei Rapporti di lavoro (RDL) e predisposizione dei relativi contratti individuali.
- Predisposizione dei provvedimenti di indennità di maternità.
- Comunicazione delle variazioni di stato giuridico (V.S.G.) e predisposizione dei relativi provvedimenti.
- Comunicazione di risoluzione anticipata del rapporto di lavoro e predisposizione del relativo provvedimento.
- Comunicazione delle ferie da liquidare.
- Comunicazione dell'assegno al nucleo familiare.
- Comunicazione di rettifiche di contratti, di indennità di maternità, di variazioni di stato giuridico, di risoluzione anticipata, di ferie da liquidare, di assegni nucleo familiare.
- Annullamento di un rapporto di lavoro.
- Rettifica e annullamento di una variazione di stato giuridico.
- Trasmissione dei contratti, delle V.S.G., dei provvedimenti e delle altre comunicazioni (di cui ai punti precedenti) a NoiPA per il calcolo delle competenze spettanti e la predisposizione dei pagamenti.
- Autorizzazione del DS e del DSGA al pagamento delle rate di stipendio.

B) INCARICHI DI RELIGIONE

- Instaurazione dei Rapporti di lavoro (RDL) e predisposizione dei relativi contratti individuali.
- Predisposizione dei provvedimenti di indennità di maternità.
- Comunicazione delle variazioni di stato giuridico (V.S.G.) e predisposizione dei relativi provvedimenti.
- Comunicazione di risoluzione anticipata del rapporto di lavoro e predisposizione del relativo provvedimento.
- Comunicazione delle ferie da liquidare.
- Comunicazione di rettifiche contratti, di indennità di maternità, di variazioni di stato giuridico, di risoluzione anticipata, di ferie da liquidare.
- Annullamento di un rapporto di lavoro.
- Rettifica e annullamento di una variazione di stato giuridico.
- Trasmissione dei contratti, delle V.S.G. dei provvedimenti e delle altre comunicazioni (di cui ai punti precedenti) a NoiPA per il calcolo delle competenze spettanti e per la predisposizione dei pagamenti.

Per quest'ultima tipologia di contratti non sono previste rate da autorizzare ai fini del pagamento. Il pagamento avverrà con l'applicativo MEF Gestione stipendi (ex SPT WEB) come attualmente in uso per il personale di ruolo.

Per i docenti già destinatari di precedenti incarichi di religione, SIDI acquisisce da NoiPA, per ogni dipendente destinatario di incarico di religione, la posizione stipendiale e/o gli aumenti biennali in godimento elaborati sino a quel momento dalla RTS.

In tal caso la segreteria inserisce gli altri dati del nuovo rapporto di lavoro e predispose il contratto che riporterà automaticamente la suddetta posizione stipendiale e/o gli aumenti biennali; lo stipendio è calcolato da NoiPA in base a questi elementi.

Le istituzioni scolastiche potranno visualizzare in NoiPA lo stato del contratto nell'area "monitoraggio" e consultare l'emissione del cedolino nell'area "modelli".

Accesso alle funzioni

Per accedere alle funzioni dal menu SIDI è necessario selezionare *Fascicolo Personale Scuola* → *Gestione Giuridica e Retributiva Contratti Scuola* → *Rapporti di lavoro/indennità di maternità in cooperazione applicativa* → *Supplenze brevi, per maternità, indennità di maternità fuori nomina e incarichi di religione*.

Assegni al nucleo

La gestione dell'eventuale Assegno al nucleo familiare sarà gestita dalla RTS secondo le consuete modalità senza l'utilizzo del prospetto C-3 per il seguente personale:

- incaricati di religione
- supplenti brevi che abbiano contemporaneamente attivo un incarico di religione
- supplenti brevi che abbiano contemporaneamente attivi un contratto di supplenza annuale.

GESTIONE DELLE VARIAZIONI DI STATO GIURIDICO (V.S.G.)

Le funzioni di gestione V.S.G., *inglobate nella nuova area*, consentiranno di trattare i dati relativi alle Variazioni di Stato Giuridico del personale docente, del personale educativo, degli insegnanti di religione cattolica e del personale ATA di ruolo e non di ruolo. Per mantenere sempre allineato il fascicolo personale del SIDI si sottolinea l'importanza di inserire tutte le assenze in SIDI. Inoltre, per consentire l'inserimento del rapporto di lavoro di supplenza, è necessario che sia inserita sul sistema informativo l'assenza del personale che si andrà a sostituire.

Si precisa che solamente le V.S.G. del personale supplente breve e saltuario e degli incaricati di religione, in quanto relative ai contratti gestiti attraverso le nuove funzioni, verranno inoltrate in cooperazione applicativa a NoiPA.

Le funzioni per la gestione delle V.S.G. consentono le seguenti operazioni:

- Inserimento, modifica e cancellazione delle variazioni di stato giuridico (esclusi comandi, collocamenti fuori ruolo, rientri e part-time, che vengono trattati nella vecchia area “Gestione Posizioni di Stato” ai percorsi SIDI *Personale comparto scuola* → *Gestione posizioni di stato* → *Assenze, aspettative, congedi, comandi* → *Acquisire periodi e Personale comparto scuola* → *Gestione posizioni*

di stato → *Trasformazione Rapporto di Lavoro a Tempo Parziale* → *Acquisire contratto a tempo parziale.*

- Predisposizione dei provvedimenti di variazione di stato giuridico (a partire dall'anno scolastico 2014-15).
- Interrogazione lista delle V.S.G.
- Convalida e trasmissione a NoiPA delle V.S.G. e consultazione dello stato del prospetto per i contratti gestiti in cooperazione applicativa.

Accesso alle funzioni

Sarà possibile accedere a dette funzioni attraverso il percorso SIDI *Fascicolo personale scuola* → *Gestione Giuridica e Retributiva Contratti Scuola* → *Variazioni di stato giuridico.*

POLIS

Si informa inoltre che il personale, accedendo in POLIS, potrà visualizzare i propri rapporti di lavoro relativi a supplenze brevi, supplenze per maternità, indennità di maternità e ad incarichi di religione stipulati fino a quel momento con le varie istituzioni scolastiche, nell'anno scolastico di fatto in corso.

TIPOLOGIE DI CONTRATTO

Di seguito si riepiloga la suddivisione, tra vecchia e nuova area SIDI, delle funzionalità per la gestione dei diversi tipi di contratto.

NUOVA AREA

Area Fascicolo Personale Scuola → *Gestione Giuridica e Retributiva Contratti Scuola* → *Rapporti di lavoro/indennità di maternità in cooperazione applicativa* → *Supplenze brevi, per maternità, indennità di maternità fuori nomina e incarichi di religione*

La nuova area tratterà i seguenti codici "tipo servizio":

- N01 supplenza per sostituzione personale temporaneamente assente
- N26 supplenza art. 40 c. 3 CCNL
- N15 supplenza per sostituzione personale in congedo di maternità
- N19 supplenza per la copertura di posti disponibili dopo il 31/12
- N05 incarico di religione (docente con ricostruzione carriera)
- N27 incarico di religione (docente senza ricostruzione carriera)

- N28 supplenza di religione fino al termine delle lezioni
- N18 indennità di maternità fuori nomina (a seguito di contratti di supplenza breve o maternità o incarichi di religione)

Il rapporto di lavoro di un supplente breve e saltuario con contestuale astensione obbligatoria per maternità non verrà più gestito mediante un'apposita tipologia di contratto (ex N17) bensì, successivamente alla nomina stipulata con contratto No1, comunicando la V.S.G. di astensione obbligatoria per maternità della supplente.

Il rapporto di lavoro di un supplente breve e saltuario fino alla nomina dell'avente diritto non verrà più gestito mediante un'apposita tipologia di contratto (ex N20) bensì attraverso un contratto di tipo No1.

L'astensione obbligatoria per tutela della salute durante la supplenza breve (ex N16) verrà trattata attraverso l'apposita V.S.G., successivamente alla nomina stipulata con contratto No1.

Tutte le supplenze trattate con le nuove funzioni devono essere precedute dalla comunicazione in SIDI dell'assenza del personale da sostituire.

Tutti i rapporti di lavoro e le relative variazioni di stato giuridico trattati in questa area devono essere trasmessi attraverso SIDI dalle scuole a NoiPA per il pagamento.

Tutte le mensilità calcolate da NoiPA e trasmesse a SIDI devono essere autorizzate dal DS e dal DSGA per il pagamento (solamente per gli incarichi di religione non sono previste rate da autorizzare ai fini del pagamento).

NUOVE MODALITÀ INVIO FLUSSI PERIODICI MIUR/MEF

A partire dall'anno scolastico 2015/16 le supplenze per maternità e le indennità di maternità non saranno più trasmesse da SIDI a SPT con i flussi periodici, ma saranno trasmesse dalle scuole al sistema NoiPA con le funzioni SIDI della nuova area.

Il flusso periodico SIDI-SPT resta attivo per: le immissioni in ruolo, le supplenze annuali e fino al termine delle attività e l'eventuale comunicazione a MEF di contratti residui di competenza dell'anno scolastico 2014/15.

VECCHIE AREE

1. Area “Assunzioni (Gestione corrente) – Supplenze brevi e maternità”

L'applicazione continuerà a trattare i seguenti codici “tipo servizio”, ma solo per periodi compresi nell'anno scolastico 2014-15, ai fini del completamento del fascicolo e per le verifiche di capienza effettuate della direzione generale per le risorse umane e finanziarie:

- N01 supplenza breve e saltuaria (precedente versione)
- N19 supplenza per la copertura di posti disponibili dopo il 31/12 (precedente versione)
- N20 supplenza breve in attesa dell'avente diritto

L'applicazione continuerà a trattare i seguenti codici “tipo servizio”, ma solo per periodi compresi nell'anno scolastico 2014-15, ai fini del completamento del fascicolo e per la trasmissione a SPT:

- N15 supplenza per la sostituzione di personale in maternità (precedente versione)
- N16 astensione obbligatoria durante supplenza breve
- N17 supplenza breve con contestuale astensione obbligatoria
- N18 indennità di maternità (collegate a supplenze brevi) (precedente versione)

Il codice N18 presente in questa area dovrà essere utilizzato per gestire le indennità di maternità, collegate a supplenze annuali e fino al termine delle attività, per periodi compresi nell'anno scolastico 2015-16, ai fini del completamento del fascicolo e per la trasmissione a SPT (per ulteriori dettagli si veda quanto indicato successivamente in “Trattamento di indennità di maternità fuori nomina”).

2. Area “Assunzioni (Gestione corrente) – Supplenze annuali e fino al termine delle attività”

L'applicazione continuerà a trattare i seguenti codici “tipo servizio”:

- N02 supplenza annuale
- N11 supplenza temporanea fino al termine delle attività
- N14 supplenza fino alla nomina dell'avente diritto legge 449/97 art. 40
- N22 proroga del servizio
- N23 attività alternative all'IRC servizio temporaneo fino al termine delle attività didattiche

- N24 attività alternative all'IRC servizio fino alla nomina dell'avente diritto legge 449/97 art. 40
- N12 incarico a tempo indeterminato legge 270/80 art. 43-44
- N13 servizio modelli viventi
- N05 incarico di religione (limitatamente per il completamento di dati inerenti l'a.s. 2014-15).

Per tutti i codici, eccetto N12, N13 e N05, l'applicazione gestirà anche la predisposizione del contratto. Per i codici N12, N13 e N05 continuerà a gestire il solo servizio (i codici sono esclusi dal protocollo di colloquio con MEF).

3. Area "Assunzioni (Gestione corrente) – Supplenze ore aggiuntive"

L'applicazione continuerà a trattare i seguenti codici "tipo servizio" *per il solo personale docente di scuola secondaria di I e II grado* destinatario di supplenze con codice N02, N11, N14, N22, N23 e N24:

- N21 ore aggiuntive
- N25 ore aggiuntive attività alternative all'IRC

4. Area "Assunzioni (Gestione corrente) – Gestione prestati servizi"

L'applicazione continuerà a trattare esclusivamente i seguenti codici "tipo servizio":

- N14 supplenza fino alla nomina dell'avente diritto legge 449/97 art. 40
- N21 ore aggiuntive con servizio di riferimento N14 o N24
- N24 attività alternative all'IRC servizio fino alla nomina dell'avente diritto legge 449/97 art. 40
- N25 ore aggiuntive attività alternative all'IRC con servizio di riferimento N14 o N24.

TRATTAMENTO DI INDENNITÀ DI MATERNITÀ FUORI NOMINA

Si richiama l'attenzione su questa tipologia di codice (N18) poiché dal nuovo anno scolastico (a.s. 2015/16) dovrà essere trattata in maniera differenziata a seconda del rapporto di lavoro a cui il trattamento fa riferimento, pur mantenendo sempre il codice N18.

Nei casi in cui il trattamento spetti a seguito di supplenze annuali o fino al termine delle attività, le scuole continueranno a gestire i periodi con codice N18 attraverso le funzioni della vecchia area "Assun-

zioni (Gestione corrente) – Supplenze brevi e maternità”, inserendo i periodi di indennità e i prestatì servizi.

Nei casi in cui il trattamento spetti a seguito di supplenze brevi o per maternità o incarichi di religione, contratti gestiti nella nuova area, le scuole dovranno acquisire i periodi con codice N18 attraverso le funzioni della nuova area *Fascicolo Personale Scuola* → *Gestione Giuridica e Retributiva Contratti Scuola* → *Rapporti di lavoro/indennità di maternità in cooperazione applicativa* → *Supplenze brevi, per maternità, indennità di maternità fuori nomina e incarichi di religione*, inviando a NoiPA sia i periodi che le autorizzazioni al pagamento delle mensilità.

Si fa presente alle segreterie scolastiche che hanno acquisito con le vecchie funzioni periodi con il suddetto codice (N18) a cavallo degli anni scolastici 2014/15 e 2015/16, che detti periodi sono stati “chiusi” dal SIDI al 31 Agosto 2015 e che pertanto le segreterie dovranno inserire le mensilità residue, da Settembre 2015, con le nuove funzioni e trasmetterle poi a NoiPA con le nuove modalità.

Nella vecchia area continuerà ad essere gestito il codice N18 per acquisire indennità di maternità collegate a supplenze annuali o fino al termine delle attività o art. 40, per periodi compresi negli anni scolastici 2014-15 e 2015-16, ai fini del completamento del fascicolo e per la trasmissione a SPT.

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO (TFR)

Per i contratti gestiti in cooperazione applicativa con il MEF, la predisposizione e l’invio delle pratiche di TFR verso l’Ente Previdenziale non sarà più in carico alle scuole, ma sarà gestito automaticamente dal MEF. Rimarrà, invece, di competenza delle scuole la predisposizione e l’invio dei TFR per tutti gli altri contratti che per ora non rientrano nella cooperazione applicativa e la liquidazione dei TFR per i contratti antecedenti all’anno scolastico 2015/16.

Le modalità e il canale per l’invio di queste pratiche rimarrà quello attualmente a disposizione sul SIDI.

Gli utenti saranno adeguatamente informati delle novità riguardanti la gestione del TFR con apposito avviso SIDI.

22. Nota 29-1-2018, prot. AOODGCASIS 214 – Rilascio funzioni per la trasmissione contratti di Incarico di religione – Istruzioni operative.

Si comunica che, in accordo con la Ragioneria Generale dello Stato, sono state realizzate delle nuove funzioni che consentiranno la trasmissione in versione dematerializzata alle RTS anche dei contratti di Incarico per l'insegnamento della religione cattolica (N05, N28 e N27).

Le funzionalità già rilasciate per la trasmissione dei contratti di supplenza breve per maternità, sono state integrate prevedendo in aggiunta la scelta della tipologia di contratto IRC.

Di seguito vengono riproposte alcune istruzioni operative, già fornite a suo tempo per la trasmissione alla RTS dei contratti, comprensive dei successivi aggiornamenti:

1. Accesso alle funzioni di trasmissione

Dalla voce di menù *Rapporti di lavoro/funzione per la trasmissione dei contratti o indennità di maternità in cooperazione applicativa* → *Supplenze brevi, per maternità, indennità di maternità fuori nomina ed incarichi di religione* → *Trasmissione alle RTS* la scuola può selezionare il link:

- *Contratti supplenza per Maternità* per accedere alla funzione di trasmissione dei contratti di supplenza breve stipulati su assenza per maternità;
- *Contratti supplenza breve con VSG per Maternità* per accedere alla funzione di trasmissione dei contratti di supplenza breve con VSG di maternità;
- *Contratti incaricati di religione.*

Tali funzioni consentono sia la trasmissione di uno o più RDL alle RTS competenti che la visualizzazione dello stato delle trasmissioni già avviate.

2. Ricerca contratti per trasmissione o visualizzazione stato trasmissione

Una volta selezionata la tipologia di supplenza di interesse si può effettuare la ricerca dei RDL per elenco in tre modi alternativi:

- per dati anagrafici,

- per identificativo del RDL,
- per altri dati del RDL.

Il sistema prospetta tutti i RDL che sono *già accettati da NoiPa* (ossia che hanno un prospetto R-1 nello stato “accettato da NoiPa”) che rispondono ai filtri richiesti e che sono trasmissibili e quelli per i quali è stato già avviato un processo di trasmissione.

Al fine di assicurare per quanto possibile l'invio a RTS dell'ultima versione contrattuale vengono proposti per la trasmissione solo i RDL, che *non* hanno prospetti di rettifica (R-2) o risoluzione anticipata (C-1) non ancora Accettati da NoiPA. Inoltre qualora ci siano variazioni contrattuali in corso si invita la scuola a provvedere alla conclusione del processo prima di trasmettere il contratto alla RTS.

Per ciascun RDL trovato per la tipologia selezionata, il sistema visualizza le informazioni *dell'ultima versione* contrattuale, accettata da NoiPA, presente sul sistema con l'informazione dello stato di avanzamento della trasmissione o, se non ancora trasmesso, con il valore per stato uguale a ‘Da trasmettere’.

Si precisa che, in aggiunta ai RDL di competenza dell'istituto operante, verranno estratti e proposti per la trasmissione tutti i RDL degli istituti soppressi per i quali l'USR ha indicato l'istituto operante quale istituto competente.

3. Selezione e Trasmissione a RTS

I contratti prospettati con stato della trasmissione ‘Da trasmettere’ sono selezionabili per richiedere al sistema la trasmissione alla RTS competente.

L'utente può selezionare più contratti contemporaneamente ed anche selezionare tutti i contratti tramite il check “seleziona tutto”.

Effettuata la selezione, cliccando poi sul pulsante “TRASMETTI DATI” la scuola avvia il processo per la trasmissione automatica degli RDL selezionati.

La trasmissione dei RDL avverrà in differita.

4. Visualizzazione stato delle trasmissioni a RTS

La scuola può monitorare lo stato delle trasmissioni alla RTS visualizzando lo stato di dettaglio riportato per ogni RDL visualizzato nell'elenco e la data dello stato.

Sarà visualizzato lo stato *Da trasmettere* quando la scuola non ha ancora inoltrato la richiesta di trasmissione.

Il RDL sarà nello stato *In Trasmissione* dal momento in cui la scuola fa richiesta di trasmissione, fino a quando il RDL non sarà acquisito dalla RTS, fino all'inoltro alla RTS competente tramite PEC. A questo punto lo stato è aggiornato in *Trasmesso in attesa di ricevuta*.

L'RDL sarà *Trasmesso con ricevuta OK* quando la RTS competente ha ricevuto il contratto trasmesso dal sistema.

Qualora ci siano state delle problematiche tecniche, che non hanno consentito la trasmissione, la scuola visualizzerà lo stato *Trasmesso con ricevuta KO*; in tal caso il sistema provvederà automaticamente ad effettuare nuovamente la trasmissione *senza che la scuola debba nuovamente operare* per richiedere la trasmissione.

I contratti trasmessi correttamente alla RTS, dopo la protocollazione saranno visibili con lo stato *Trasmesso con protocollo RTS*; in questo caso, RTS inoltrerà nella casella PEC della scuola il *link* per accedere direttamente alla posizione sui loro sistemi per monitorare lo stato lavorativo del contratto inoltrato.

Qualora si verificassero problemi nella protocollazione RTS l'utente visualizzerà lo stato *Errore di protocollazione RTS*. In tal caso la scuola *dovrà provvedere a contattare direttamente la RTS per la risoluzione del problema*.

RILIEVI

Se il contratto è stato vistato, RTS invia il contratto vistato (ed invia atti secondari direttamente alla scuola). Eventuali rilievi sul contratto ricevuto saranno inviati da RTS tramite casella PEC direttamente alla scuola, fornendo indicazioni; RTS invierà in tal caso anche il contratto (compresi gli eventuali atti secondari).

Stati della trasmissione del rapporto di lavoro alle RTS e azioni previste:

Stato della trasmissione	Descrizione	Azione scuola
Da trasmettere	Il RDL può essere selezionato per la predisposizione alla trasmissione via PEC ad RTS	Selezione e trasmissione tramite il SID1

In trasmissione	RDL predisposto per la trasmissione a RTS via PEC	Nessuna
Trasmesso in attesa di ricevuta	RDL trasmesso ad RTS via PEC	Nessuna (ritrasmissione automatica in casi di giacenza nello stato)
Trasmesso con ricevuta OK	La PEC di RTS conferma con la ricevuta la ricezione del RDL	Nessuna
Trasmesso con ricevuta KO	La PEC di RTS conferma la NON ricezione del RDL	Nessuna (ritrasmissione automatica)
Trasmesso con protocollo RTS	RTS conferma la protocollazione	Verifica tramite il link inviato da RTS lo stato di lavorazione del RDL
Errore di protocollazione RTS	RTS NON conferma la protocollazione	La scuola contatta RTS per verificare e rimuovere il problema ostativo alla protocollazione

Versioni successive dei contratti e annullamenti

La scuola invierà direttamente alla RTS, fuori SIDI, eventuali rettifiche ai contratti già trasmessi (R-2, risoluzioni anticipate C-1 o annullamenti) predisposte successivamente alla prima trasmissione e riceverà dalla RTS tutte le comunicazioni relative e gli atti secondari.

- 23. Contratto Collettivo Nazionale Integrativo** [dell'8-7-2020] concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed A.T.A. per gli anni scolastici 2019/20, 2020/21 e 2021/22.

Articolo 1

Campo di applicazione, durata e decorrenza del contratto

[...] 6. La valutazione dei titoli relativi alle utilizzazioni del personale docente ed educativo (Allegato 2) titolare di cattedra e/o posto nella

scuola è formulata da ciascuna istituzione scolastica in cui detto personale presta servizio. Nel caso in cui l'istituto di titolarità non coincida con l'istituto di servizio, sarà competenza di quest'ultimo provvedere alla valutazione della domanda, acquisendo eventualmente dall'istituto di titolarità ogni utile elemento di conoscenza. Per quanto concerne, invece, i docenti in esubero su provincia tale valutazione è formulata dagli uffici territorialmente competenti. Per i docenti di religione cattolica la predetta valutazione sarà formulata dai competenti Uffici Scolastici Regionali. La valutazione è effettuata considerando i titoli posseduti entro il termine previsto per la presentazione delle domande di utilizzazione e di assegnazione provvisoria, secondo le tabelle allegate al CCNI concernente la mobilità del personale docente, 3 educativo ed A.T.A. per gli anni scolastici relativi al triennio 2019/20, 2020/21, 2021/22, sottoscritto in data 6.3.2019, per le parti relative ai trasferimenti d'ufficio, con le seguenti precisazioni e integrazioni:

- nei titoli di servizio va valutato anche l'anno scolastico in corso;
- per ottenere il punteggio per il comune di residenza dei familiari, è necessario che i medesimi vi risiedano effettivamente, con iscrizione anagrafica, da almeno tre mesi alla data stabilita per la presentazione delle domande;
- l'età dei figli è riferita al 31 dicembre dell'anno in cui si effettuano le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie;
- in caso di parità di precedenza e di punteggio prevale chi ha maggiore anzianità anagrafica;
- per i docenti di religione cattolica, fermo restando quanto previsto dal successivo art. 4 comma 1, il punteggio è attribuito sulla base della graduatoria unica regionale, articolata per ambiti diocesani, formulata dall'Ufficio scolastico regionale ai sensi dell'art. 10, commi 3 e 4 dell'OM n. 202 dell'8.3.2019, con le precisazioni di cui ai precedenti punti del presente comma.

Articolo 2 – *Docenti destinatari delle utilizzazioni*

[...] destinatari dei provvedimenti di utilizzazione per ciascun anno scolastico di vigenza del presente contratto, ivi compresi i docenti che, dopo le operazioni di trasferimento risultino a qualunque titolo senza sede definitiva, sono: [...]

l) gli insegnanti di religione cattolica immessi in ruolo ai sensi della legge 18 luglio 2003, n. 186.

[...] 7. I docenti di religione cattolica che trovino nella scuola di servizio una riduzione dell'orario obbligatorio di insegnamento fino ad un quinto, ove non completino l'orario nella scuola medesima, sono utilizzati nell'ambito della stessa scuola, per le ore mancanti, nelle attività specifiche e, prioritariamente, per lo svolgimento di supplenze temporanee. Qualora i predetti docenti risultino in servizio su più scuole effettueranno tali ore nella scuola dove si è verificata la riduzione. Nel caso in cui in quest'ultima le ore si esauriscano, le ore di completamento saranno svolte nella prima sede di servizio. Il docente in servizio su posto costituito tra più scuole completa l'orario nella prima scuola, qualora nella stessa si determini la necessaria disponibilità di ore.

[...] 11. Gli insegnanti di religione cattolica sono confermati nella sede di servizio dell'anno precedente. Nei casi di dimensionamento della rete scolastica si applicano ai predetti docenti le norme previste dall'art. 18 del CCNI 6.3.2019, tenuto conto della graduatoria di cui all'art. 10, commi 3 e 4 dell'OM n. 202 dell'8.3.2019. Possono comunque chiedere l'utilizzazione esclusivamente nell'ambito dell'insegnamento della religione cattolica, a domanda, in una diversa sede scolastica nell'ambito dello stesso settore formativo della diocesi in cui sono titolari. I medesimi, inoltre, possono anche chiedere l'utilizzazione, a domanda, per diverso settore formativo, sempre nell'ambito dell'insegnamento della religione cattolica e purché in possesso della idoneità concorsuale e della idoneità rilasciata dall'Ordinario diocesano. Analoga domanda può essere prodotta da coloro che non sono riconfermati. I docenti di religione che ottengono l'utilizzazione su diversa sede scolastica all'interno della medesima diocesi di titolarità e per il medesimo settore formativo non devono produrre, nel successivo anno scolastico, nessuna istanza di conferma sulla sede assegnata. Gli insegnati incorsi nel provvedimento di cui al comma 3 dell'art. 4 della legge 186/03 vengono utilizzati secondo quanto previsto dal precedente comma 3.

*Articolo 3 – Contrattazione decentrata regionale:
criteri per la determinazione delle disponibilità*

[...] 6. Prima di avviare le operazioni di utilizzazione e previa informazione alle OO.SS., sarà predisposto, per ogni provincia, il quadro complessivo delle disponibilità, relativo alle diverse tipologie di posti,

ivi compresi i posti relativi all'insegnamento della religione cattolica. Sarà data tempestiva informazione alle OO.SS. anche su eventuali disponibilità sopraggiunte e sulla motivazione delle stesse.

Articolo 4 – Utilizzazioni e assegnazioni provvisorie degli IRC

1. Fatto salvo quanto previsto all' art. 2, comma 11 del presente contratto, le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie degli insegnanti di religione cattolica sono effettuate d'intesa tra il Direttore Generale Regionale e l'Ordinario diocesano competente, avendo riguardo alla ripartizione del territorio in diocesi, nel quadro delle disponibilità, comprensivo di tutti i posti di insegnamento della religione cattolica complessivamente funzionanti.

2. Tenuto conto anche di quanto previsto all'art. 3, comma 5 del presente contratto, gli Uffici scolastici regionali, prima di avviare le operazioni di utilizzazione e previa informazione alle OO.SS., predisporranno, per ogni diocesi, il quadro complessivo delle disponibilità dei posti relativi all'insegnamento della religione cattolica e daranno tempestiva informazione alle OO.SS. anche su eventuali disponibilità sopraggiunte e sulla motivazione delle stesse.

3. Per l'anno scolastico di vigenza del presente contratto il docente di religione di cui all'art. 27, comma 8 del CCNI 6.3.2019, fruisce della precedenza di cui all'art. 8, comma 1 punto II del presente CCNI nel caso in cui richieda l'utilizzazione per rientrare nella sede in cui prestava servizio nell'anno scolastico 2012/2013, 2013/2014, 2014/15, 2015/16, 2016/17 o 2017/18 e successivi in base all'anno scolastico di presentazione istanza.

[...] Articolo 7 – Assegnazioni provvisorie personale docente

[...] 12. L'assegnazione provvisoria degli insegnanti di religione cattolica può essere richiesta, esclusivamente nell'ambito dell'insegnamento della religione cattolica, per una sola diocesi, diversa da quella di appartenenza. Alla domanda di assegnazione provvisoria degli insegnanti di religione cattolica deve essere, altresì, allegata la idoneità rilasciata dall'Ordinario della diocesi richiesta. [...]

- 24. DM 24-7-2020, n. 70** – [Riconoscimento dei titoli validi per insegnare religione cattolica, in attuazione dell’Intesa di cui al Dpr 175/12, n. 4.2.3.]

Il Ministro dell’Istruzione

- VISTA la legge 25 marzo 1985, n. 121, recante “Ratifica ed esecuzione dell’accordo, con protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato Lateranense dell’11 febbraio 1929, tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede”;
- VISTO il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1 convertito con modificazioni dalla l. 5 marzo 2020, n. 12 recante “Disposizioni urgenti per l’istituzione del Ministero dell’istruzione e del Ministero dell’università e della ricerca”;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751 che dà esecuzione all’Intesa del 14 dicembre 1985 tra il Ministero della Pubblica Istruzione e la Conferenza Episcopale Italiana “per l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche”;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1990, n. 202 che dà esecuzione all’Intesa del 13 giugno 1990 tra il Ministero della Pubblica Istruzione e la Conferenza Episcopale Italiana, modificativa dell’Intesa del 14 dicembre 1985;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 2012, n. 175 di esecuzione dell’Intesa firmata il 28 giugno 2012 dal Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca e dal Presidente della Conferenza Episcopale Italiana;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 27 maggio 2019, n. 63 recante “Approvazione dello scambio di Note Verbali sul riconoscimento dei titoli accademici pontifici nelle discipline ecclesiastiche”;
- VISTO il decreto del Ministro della Pubblica Istruzione 15 luglio 1987 avente ad oggetto “Esecuzione dell’Intesa tra l’autorità scolastica italiana e la Conferenza episcopale italiana. Titoli di qualificazione professionale per l’insegnamento della religione cattolica: elenco delle discipline ecclesiastiche e degli istituti abilitati al rilascio dei titoli” come successivamente modificato ed integrato;
- VISTO il decreto del Ministro della Pubblica Istruzione 26 settembre 1996, n. 611 avente ad oggetto “Titoli di studio riconosciuti per l’insegnamento della religione cattolica e Istituti abilitati al rilascio”;

VISTA la comunicazione della Segreteria generale della Conferenza episcopale italiana del 7 giugno 2017, prot. n. 377/2017, con cui si rende noto l'elenco delle discipline ecclesiastiche e delle facoltà e istituti abilitati a rilasciare titoli di studio per l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche;

VISTA la nota della Segreteria generale della Conferenza episcopale italiana del 25 giugno 2020, prot. n. 241/2020, con cui si comunica la mancanza di variazioni nell'elenco suddetto e si precisa che, con lettera del 20 luglio 2012, prot. n. 563/2012, la C.E.I. ha dato disposizioni alle Facoltà, agli Istituti interessati e ai Responsabili regionali dell'insegnamento della religione cattolica (IRC) di integrare i corsi di studio, che non li prevedessero, con esami in alcune discipline di indirizzo indispensabili per il rilascio dell'idoneità canonica all'insegnamento della Religione Cattolica (Pedagogia e Didattica, Legislazione scolastica, Teoria della scuola, Metodologia e didattica dell'IRC, Tirocinio dell'IRC);

CONSIDERATA la necessità di recepire l'elenco sia dei titoli validi per l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche sia delle facoltà teologiche e degli istituti accademici deputati al rilascio dei suddetti titoli in attuazione del punto 4.2.3. dell'Intesa del 28 giugno 2012;

decreta

Articolo 1

Titoli validi per l'insegnamento della religione cattolica

1. I titoli validi per l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole statali di ogni ordine e grado, ai sensi dell'art. 4.2.3. dell'Intesa del 28 giugno 2012, come risulta dalla parte A dell'elenco trasmesso dalla Conferenza episcopale italiana, sono:

- a. Baccalaureato e licenza in teologia (con le sue varie specializzazioni);
- b. Attestato di compimento del Corso di Teologia in un seminario maggiore;
- c. Laurea magistrale in Scienze Religiose;
- d. Licenza in Scienze Bibliche o sacra Scrittura;
- e. Licenza in Scienze dell'Educazione con specializzazione in "Educazione e Religione";

- f. Laurea Magistrale in Scienze dell'Educazione con specializzazione in "Pedagogia e didattica della Religione" e in "Catechetica e Pastorale giovanile";
- g. Licenza in Missiologia.

Articolo 2 – Facoltà e Istituti abilitati

1. Le Facoltà e gli Istituti approvati dalla Santa Sede, abilitati a rilasciare i titoli di cui all'art.1, sono indicati nella parte B dell'elenco trasmesso dalla Conferenza episcopale italiana.

2. Il suddetto elenco costituisce parte integrante del presente decreto¹⁹.

- 25. Intesa tra Ministero dell'istruzione e Conferenza episcopale italiana 14-12-2020, prot. AOOGABMI 12** – “Procedura concorsuale per la copertura dei posti di insegnamento della religione cattolica ai sensi dell'art. 1-bis decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159”.

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE e IL PRESIDENTE DELLA CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA

VISTA l'Intesa del 14 dicembre 1985, resa esecutiva nella Repubblica Italiana con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751, e modificata con l'intesa del 13 giugno 1990, resa esecutiva con decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1990, n. 202;

VISTA l'Intesa del 28 giugno 2012, resa esecutiva nella Repubblica Italiana con decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 2012, n. 175, con la quale sono stati aggiornati i profili di qualificazione professionale degli insegnanti di religione cattolica;

VISTA la normativa vigente e ravvisata la necessità di predisporre il bando di concorso di cui al comma l dell'art. 1-bis del decreto-

¹⁹ L'elenco non è qui riprodotto.

legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, recante “Misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti”,

raggiungono l'intesa sui seguenti punti

1. La procedura concorsuale di cui in premessa è bandita nel rispetto dell'Accordo di revisione del Concordato lateranense stipulato tra la Santa Sede e la Repubblica Italiana il 18 febbraio 1984, ratificato con legge 25 marzo 1985, n. 121 e dell'Intesa tra il Presidente della Conferenza Episcopale Italiana e il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sottoscritta il 28 giugno 2012, cui è stata data esecuzione con decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 2012, n. 175.

2. Ferma restando l'applicazione della normativa vigente in materia di concorsi per l'accesso alle pubbliche amministrazioni italiane, il concorso per la copertura dei posti per l'insegnamento della religione cattolica avviene nel rispetto di quanto previsto dall'art. 1-bis del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, nonché dall'art. 3 della legge 18 luglio 2003, n. 186.

3. I titoli di qualificazione professionale per partecipare al concorso sono quelli di cui al punto 4 dell'Intesa tra il Presidente della Conferenza Episcopale Italiana e il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 28 giugno 2012. I suddetti titoli e l'elenco delle Facoltà e Istituti abilitati a rilasciare titoli di studio sono indicati, in relazione alle altre discipline ecclesiastiche, dal decreto del Ministro dell'istruzione 24 luglio 2020, n. 70, che è allegato alla presente e ne costituisce parte integrante.

4. Tra i requisiti di partecipazione alla procedura concorsuale è prevista la certificazione dell'idoneità diocesana di cui all'art. 3, comma 4, della legge 18 luglio 2003, n. 186, rilasciata dal Responsabile dell'Ufficio diocesano competente nei novanta giorni antecedenti alla data di presentazione della domanda di partecipazione.

5. Il 50 per cento dei posti messi a bando nella singola Regione, ai sensi dell'art. 1-bis, comma 2, del decreto-legge n. 126 del 2019, è riservato al personale docente di religione cattolica, in possesso del riconoscimento di idoneità rilasciato dall'Ordinario diocesano, che abbia svolto almeno tre annualità di servizio, anche non consecutive,

nelle scuole del sistema nazionale di istruzione. Ai fini della valutazione dell'annualità di servizio si applica l'art. 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124.

6. L'articolazione, il punteggio ed i criteri delle prove concorsuali e della valutazione dei titoli saranno oggetto di determinazione da parte del bando di concorso, tenendo presente che tutti i candidati sono già in possesso dell'idoneità diocesana, che è condizione per l'insegnamento della religione cattolica.

7. Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 3, comma 5, della legge n. 186 del 2003, la preparazione dei candidati è valutata con riferimento ad un programma d'esame comprendente, oltre a quanto previsto nel citato comma 5, anche la conoscenza delle Indicazioni didattiche per l'insegnamento della religione cattolica. Le commissioni di concorso sono costituite ai sensi dell'art. 3, comma 6, della citata legge, tenendo conto di quanto previsto al precedente periodo.

26. Legge 26-2-2021, n. 21 – Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 31 dicembre 2020, n. 183, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonché in materia di recesso del Regno Unito dall'Unione europea. Proroga del termine per la conclusione dei lavori della Commissione parlamentare di inchiesta sui fatti accaduti presso la comunità "Il Forteto".

Articolo 5 – *Proroga di termini in materia di istruzione*

1. Al comma 1 dell'art. 1-bis del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, le parole "entro l'anno 2020" sono sostituite dalle seguenti: "entro l'anno 2021" e le parole "dal 2020/2021 al 2022/2023" sono sostituite dalle seguenti: "dal 2021/2022 al 2023/2024, ferme restando le procedure autorizzatorie di cui all'art. 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449."

27. Nota 29-4-2021, prot. AOODGPER 13520 – Dotazioni organiche del personale docente per l'anno scolastico 2021/22.

[...] Le attività di potenziamento introdotte dalla L. 107/2015, finalizzate al raggiungimento di obiettivi formativi individuati come prioritari, sono da ritenersi comuni a tutti gli alunni e quindi, analogamente a quanto avviene per quelle curricolari, devono restare estranee alle attività alternative all'insegnamento della Religione cattolica.

[...] In conformità dell'Accordo modificativo del Concordato lateranense e del relativo Protocollo addizionale, reso esecutivo con legge n. 121 del 25 marzo 1985, e delle, conseguenti intese, l'insegnamento della religione cattolica è impartito da docenti in possesso dei requisiti richiesti.

[...] Si ribadisce che le discipline di scienze motore e religione cattolica non sono variabili a sistema. [...]

28. DPCM 20-7-2021 – [Autorizzazione a bandire un concorso per insegnanti di religione cattolica.]

Il Presidente del Consiglio dei Ministri

VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante "Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado";

VISTA la legge 25 marzo 1985, n. 121, recante "Ratifica ed esecuzione dell'accordo, con protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato lateranense dell'11 febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751, recante "Esecuzione dell'intesa tra l'autorità scolastica italiana e la Conferenza episcopale italiana per l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 2012, n. 175, recante "Esecuzione dell'intesa tra il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Presidente della Conferenza episcopale italiana per l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche, formata il 28 giugno 2012";

- VISTA la legge 18 luglio 2003, n. 186, recante “Norme sullo stato giuridico degli insegnanti di religione cattolica degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado”;
- VISTI, in particolare, l’art. 1 della legge n. 186 del 2003, relativo all’istituzione dei ruoli regionali, e l’art. 2, concernente le dotazioni organiche dei posti per l’insegnamento della religione cattolica; VISTO, in particolare, l’art. 3, comma 1, della legge n. 186 del 2003, secondo il quale, tra l’altro, l’accesso ai ruoli di cui all’art. 1 avviene, previo superamento di concorsi per titoli ed esami, intendendo per titoli quelli previsti al punto 4 dell’Intesa di cui all’art. 1, comma 1, e successive modifiche, per i posti annualmente disponibili nelle dotazioni organiche di cui all’art. 2, commi 2 e 3;
- VISTO il decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, recante “Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni”;
- VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
- VISTO l’art. 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante “Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica”, che disciplina le procedure di autorizzazione ad assumere per le amministrazioni dello Stato;
- VISTO il decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, recante “Misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti”, come modificato dall’art. 5, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, recante “Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonché in materia di recesso del Regno Unito dall’Unione europea”;
- VISTO l’art. 1-bis, comma 1, del decreto-legge n. 126 del 2019, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, come modificato dall’art. 5, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, secondo cui il Ministero dell’istruzione è autorizzato a bandire, entro l’anno 2021, previa intesa con il Presidente della Conferenza

episcopale italiana, un concorso per la copertura dei posti per l'insegnamento della religione cattolica che si prevede siano vacanti e disponibili negli anni scolastici dal 2021/2022 al 2023/2024, ferme restando le procedure autorizzatorie di cui all'art. 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

VISTO il comma 2 dell'art. 1-bis del decreto-legge n. 126 del 2019, convertito dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, che prevede che una quota non superiore al 50 per cento dei posti del concorso di cui al comma 1 può essere riservata al personale docente di religione cattolica, in possesso del riconoscimento di idoneità rilasciato dall'ordinario diocesano, che abbia svolto almeno tre annualità di servizio, anche non consecutive, nelle scuole del sistema nazionale di istruzione;

VISTO il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, recante "Disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca", e, in particolare, l'art. 1 che, nel sopprimere il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, istituisce il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'università e della ricerca;

VISTA la nota del Ministro dell'istruzione, prot. 2514 del 19 gennaio 2021, con la quale è richiesta l'autorizzazione ad avviare due procedure concorsuali per la copertura di n. 5.816 posti di personale insegnante di religione cattolica, di cui n. 3.029 per la scuola di infanzia e primaria e n. 2.787 per la scuola secondaria di primo e secondo grado, per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024;

PRESO ATTO, altresì, che con la suddetta nota prot. 991 del 14 gennaio 2020 [recte: 2021] del Ministero dell'istruzione viene specificato, tra l'altro, che le cessazioni dal servizio che si prevede si verifichino, a qualunque titolo, nel prossimo triennio sono congrue rispetto ai posti per i quali si chiede l'autorizzazione a bandire;

CONSIDERATO che nella predetta nota prot. 991 del 14 gennaio 2020 [recte: 2021] del Ministro dell'istruzione viene comunicato che la prevista intesa con il Presidente della Conferenza Episcopale Italiana è stata sottoscritta in data 14 dicembre 2020;

VISTA la nota del Gabinetto del Ministero dell'economia e delle finanze del 12 febbraio 2021, n. 2870, che trasmette le valutazioni del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato di cui alla nota

- dell'8 febbraio 2021, n. 26243, nella quale si richiedono ulteriori elementi informativi;
- VISTA la nota del Gabinetto del Ministro dell'istruzione, prot. 9488 del 3 marzo 2021, con la quale è trasmesso, con nota prot. 7625 in pari data dalla Direzione Generale per il personale scolastico del Ministero dell'istruzione, il riscontro alla richiesta di ulteriori elementi informativi;
- VISTA la nota del Ministero dell'economia e delle finanze - Gabinetto prot. n. 5841 del 1° aprile 2021 che trasmette la nota, prot. 54016 del 25 marzo 2021, del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per gli ordinamenti del personale e l'analisi dei costi del lavoro pubblico del medesimo Ministero, con la quale, nell'esprimere considerazioni di merito, si esprime parere favorevole all'avvio delle procedure concorsuali per n. 5.116 unità;
- RITENUTO di poter autorizzare l'avvio di procedure di reclutamento di cui [al]l'art. 1-bis, comma 1, del decreto-legge n. 126 del 2019, convertito dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, come modificato dall'art. 5, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, per un totale di 5.116 posti di personale insegnante di religione cattolica, per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 marzo 2021, che dispone la delega di funzioni al Ministro per la pubblica amministrazione, On.le prof. Renato Brunetta;
- DI CONCERTO con il Ministro dell'economia e delle finanze;

decreta

1. Il Ministero dell'istruzione è autorizzato ad avviare due procedure concorsuali, di cui una per la scuola primaria e la scuola dell'infanzia, l'altra per la scuola secondaria di primo e secondo grado, per esami e titoli per il reclutamento, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, di n. 5.116 posti di personale insegnante di religione cattolica.

2. Ai fini delle assunzioni del personale di cui al comma 1 restano ferme le procedure di autorizzazione previste dall'art. 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, nell'ambito dei posti effettivamente vacanti e disponibili.

29. **DM 6-8-2021, n. 252** – Immissione in ruolo dei docenti di religione cattolica ai sensi dell'art. 1-bis, comma 3, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, recante “Misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli entri di ricerca e di abilitazione dei docenti”, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159.

Il Ministro dell'istruzione

VISTO il decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, recante “Misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti”, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, e, in particolare, l'art. 1-bis che, al comma 1, autorizza il Ministro dell'istruzione «...omissis...a bandire, entro l'anno 2021, previa intesa con il Presidente della Conferenza episcopale italiana, un concorso per la copertura dei posti per l'insegnamento della religione cattolica che si prevede siano vacanti e disponibili negli anni scolastici dal 2021/2022 al 2023/2024», al comma 3, prevede che «Nelle more dell'espletamento del concorso di cui al presente articolo, continuano a essere effettuate le immissioni in ruolo mediante scorrimento delle graduatorie generali di merito di cui all'art. 9, comma 1, del decreto dirigenziale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 2 febbraio 2004, di cui all'avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4° Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 10 del 6 febbraio 2004, relativo all'indizione di un concorso riservato, per esami e titoli, a posti d'insegnante di religione cattolica compresi nell'ambito territoriale di ciascuna diocesi nella scuola dell'infanzia, nella scuola primaria e nelle scuole di istruzione secondaria di primo e secondo grado», infine, al comma 4, dispone che «Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente articolo nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica»;

VISTA la legge 25 marzo 1985, n. 121, recante “Ratifica ed esecuzione dell'accordo, con protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato lateranense dell'11 febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede”;

- VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” nonché il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184 “Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi”;
- VISTA la legge 5 febbraio 1992, n. 104 recante “Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”;
- VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante “Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado”;
- VISTA la legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante “Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica”, ed in particolare l’art. 39, comma 3-bis;
- VISTA la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”;
- VISTA la legge 3 maggio 1999, n. 124, recante “Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico”;
- VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
- VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante “Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE”;
- VISTA la legge 18 luglio 2003, n. 186, recante “Norme sullo stato giuridico degli insegnanti di religione cattolica degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado”;
- VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante “Codice dell’amministrazione digitale”;
- VISTI gli articoli 678, comma 9, e 1014 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante “Codice dell’ordinamento militare”;
- VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107 recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;
- VISTO il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1 recante “Disposizioni urgenti per l’istituzione del Ministero dell’istruzione e del Ministero

- dell'università e della ricerca”, convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 12;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 2012, n. 175, recante “Esecuzione dell’intesa tra il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca e il Presidente della Conferenza episcopale italiana per l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche, firmata il 28 giugno 2012”;
- VISTO il decreto del Ministro dell’Istruzione 8 agosto 2020, n. 93;
- VISTO il decreto dirigenziale del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca 2 febbraio 2004, concernente l’indizione di un concorso riservato, per esami e titoli, a posti d’insegnante di religione cattolica compresi nell’ambito territoriale di ciascuna diocesi nella scuola dell’infanzia, nella scuola primaria e nelle scuole di istruzione secondaria di primo e secondo grado;
- VISTO il Contratto Collettivo Nazionale Lavoro relativo al personale del Comparto Istruzione e Ricerca, Sezione Scuola, per il triennio 2016-2018, sottoscritto in data 19 aprile 2018;
- CONSIDERATO che il numero complessivo dei posti vacanti e disponibili, risultanti al sistema informativo, per l’insegnamento della religione cattolica, rispetto al 70% della dotazione organica, per l’anno scolastico 2021/2022 è pari a 6.935 posti e che il numero delle cessazioni con decorrenza 1° settembre 2021 risulta pari a n. 673 unità;
- VISTA la richiesta al Ministro dell’Economia e delle Finanze e al Ministro per la Pubblica Amministrazione, formulata con nota prot. n. 30084 del 14 luglio
- CONSIDERATO che il Ministero dell’Economia e Finanze, con nota prot. n. 14275 del 22 luglio 2021, ha ritenuto di poter dar seguito alla richiesta di autorizzazione alle nomine in ruolo per un numero di posti corrispondente al numero di cessazioni registrate per l’anno scolastico 2021/22, pari a n. 673;
- VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 agosto 2021, relativa allo schema di decreto del Presidente della Repubblica con la quale si autorizza l’immissione in ruolo di n. 673 unità di insegnanti di religione cattolica;
- SENTITE le organizzazioni sindacali;

*decreta**Articolo 1 – Ripartizione del contingente*

1. Nelle more dell'espletamento del concorso da bandire ai sensi dell'art. 1-bis, comma 1, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, per l'anno scolastico 2021/2022 le immissioni in ruolo continuano a essere effettuate mediante scorrimento delle graduatorie generali di merito di cui all'art. 9, comma 1, del decreto dirigenziale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 2 febbraio 2004, di cui all'avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4° Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 10 del 6 febbraio 2004, relativo all'indizione di un concorso riservato, per esami e titoli, a posti d'insegnante di religione cattolica compresi nell'ambito territoriale di ciascuna diocesi nella scuola dell'infanzia, nella scuola primaria e nelle scuole di istruzione secondaria di primo e di secondo grado.

2. Il contingente complessivo di n. 673 assunzioni a tempo indeterminato, corrispondente al numero delle cessazioni registrate per l'anno scolastico 2021/2022 ed autorizzato come in premessa, è ripartito, come da tabella allegata che costituisce parte integrante del presente decreto, in contingenti regionali sulla base delle cessazioni effettive di ciascuna regione e in misura proporzionale ai posti disponibili in organico per l'anno scolastico 2021/2022, tenendo comunque conto della consistenza delle graduatorie dei concorsi riservati banditi con decreto dirigenziale 2 febbraio 2004.

3. Ogni contingente regionale è ripartito in due distinti contingenti corrispondenti ai due ruoli regionali previsti dall'art. 1 della legge 18 luglio 2003, n.186.

Articolo 2 – Assunzione del personale

1. Nell'ambito dei contingenti di cui all'art. 1, comma 2, del presente decreto, il numero delle assunzioni con rapporto di lavoro a tempo indeterminato per il personale insegnante di religione cattolica è definito dal competente Direttore dell'ufficio scolastico regionale, a livello di ciascuna diocesi.

2. Le assunzioni sono disposte utilizzando le graduatorie di merito dei concorsi banditi con decreto dirigenziale 2 febbraio 2004,

corrispondenti ai due distinti ruoli previsti dall'art. 1 della legge n. 186/2003.

3. Il Direttore dell'ufficio scolastico regionale invierà all'Ordinario diocesano competente per territorio i nominativi in ordine alfabetico di coloro che risultano utilmente collocati in graduatoria, attingendo dall'elenco degli idonei, per l'assunzione a tempo indeterminato, al fine di verificare il possesso dell'idoneità all'insegnamento della religione cattolica.

4. Acquisita la comunicazione relativa alla verifica dell'idoneità da parte dell'Ordinario diocesano competente per territorio, si procederà all'intesa con il medesimo Ordinario diocesano sull'assunzione di ciascun insegnante e alla stipula del contratto a tempo indeterminato.

5. Le assunzioni in ruolo si effettuano esclusivamente sui posti che risultano vacanti e disponibili in organico di diritto di ciascuno dei due ruoli.

6. Nelle assunzioni si tiene conto delle quote di riserva, di cui all'art. 3 e all'art. 18 della legge 12 marzo 1999, n. 68 e agli articoli 678, comma 9 e 1014 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

7. Al personale assunto a tempo indeterminato è assegnata una sede provvisoria condizionatamente al superamento, con esito positivo, dell'anno di prova.

30. Nota 30-11-2021, prot. AOODGOSV 29452 – Iscrizioni alle scuole dell'infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l'anno scolastico 2022/2023.

[omissis]

3. Adempimenti dei genitori e degli esercenti la responsabilità genitoriale

I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale per effettuare l'iscrizione on line: [...]

– tra il 31 maggio e il 30 giugno 2022, coloro che hanno scelto di non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica, manifestano le preferenze rispetto alle diverse tipologie di attività secondo le modalità previste al successivo paragrafo 10. [...]

10. Insegnamento della religione cattolica e attività alternative

La facoltà di avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica è esercitata dai genitori e dagli esercenti la responsabilità genitoriale di alunni che si iscrivono alla prima classe della scuola primaria o secondaria di primo grado al momento dell'iscrizione, mediante la compilazione dell'apposita sezione on line.

La facoltà di avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica per studenti della scuola secondaria di secondo grado è esercitata dagli stessi all'atto dell'iscrizione da parte dei genitori e degli esercenti la responsabilità genitoriale nella compilazione del modello on line ovvero, per le iscrizioni che non siano presentate on line (ad esempio per le iscrizioni alla scuola dell'infanzia), attraverso la compilazione del modello nazionale di cui alla scheda B allegata alla presente Nota.

La scelta ha valore per l'intero corso di studi e in tutti i casi in cui sia prevista l'iscrizione d'ufficio, fatto salvo il diritto di modificare tale scelta per l'anno successivo entro il termine delle iscrizioni, esclusivamente su iniziativa degli interessati.

La scelta di attività alternative, che riguarda esclusivamente coloro che non si avvalgono dell'insegnamento della religione cattolica, è operata, all'interno di ciascuna scuola, attraverso un'apposita funzionalità del sistema "Iscrizioni on line" accessibile ai genitori o agli esercenti la responsabilità genitoriale dal 31 maggio al 30 giugno 2022 utilizzando le credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), CIE (carta di identità elettronica) o eIDAS (electronic IDentification Authentication and Signature).

Gli interessati potranno esprimere una delle seguenti opzioni, tutte afferenti al diritto di scelta delle famiglie:

- attività didattiche e formative;
- attività di studio e/o di ricerca individuale con assistenza di personale docente;
- libera attività di studio e/o di ricerca individuale senza assistenza di personale docente (per studenti delle istituzioni scolastiche di istruzione secondaria di secondo grado);
- non frequenza della scuola nelle ore di insegnamento della religione cattolica.

Resta inteso che le attività didattiche e formative proposte dalle scuole potrebbero subire delle modifiche sulla base degli aggiornamenti al Piano Triennale dell'Offerta Formativa.

Le istituzioni scolastiche paritarie che non aderiscono al sistema di iscrizioni on line, nel rispetto della tempistica sopra riportata, raccolgono le opzioni degli interessati adoperando il modello di cui alla scheda C.

- 31. Legge 25-2-2022, n. 15** – Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi.

Articolo 5 - Proroga di termini in materia di istruzione

[...] 3. All'articolo 1-bis, comma 1, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, in materia di reclutamento del personale docente di religione cattolica, le parole «entro l'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «entro l'anno 2022».

- 32. OM 25-2-2022, n. 46** – Ordinanza sulla mobilità degli insegnanti di religione cattolica anno scolastico 2022/2023.

*Articolo 1- Campo di applicazione dell'ordinanza
e principi generali*

1. La presente ordinanza disciplina la mobilità per l'anno scolastico 2022/2023 degli insegnanti di religione cattolica assunti nei ruoli di cui alla legge n. 186 del 2003. Le disposizioni contenute nella presente ordinanza determinano le modalità di applicazione delle disposizioni dell'articolo 27 dell'Ipotesi di contratto collettivo nazionale integrativo, concernente la mobilità del personale della scuola per gli anni scolastici relativi al triennio 2022/23, 2023/24, 2024/25, sottoscritta in data 27 gennaio 2022 (di seguito, CCNI 2022).

2. Nel rispetto della normativa concordataria vigente, in tutte le operazioni di mobilità che li riguardano, gli insegnanti di religione cattolica devono essere in possesso del riconoscimento di idoneità rilasciato dall'Ordinario della diocesi di destinazione e deve essere raggiunta una intesa sulla loro utilizzazione tra il medesimo Ordinario diocesano e il Dirigente preposto all'Ufficio scolastico regio-

nale o un suo delegato relativamente alla sede o alle sedi di servizio. Nell'individuare un posto di insegnamento, le autorità scolastica ed ecclesiastica citate possono eccezionalmente configurare cattedre o posti misti, articolati contemporaneamente su scuola dell'infanzia e scuola primaria o su scuola secondaria di primo e secondo grado.

3. Gli insegnanti di religione cattolica hanno titolarità in un organico regionale articolato per ambiti territoriali diocesani e sono utilizzati nelle singole sedi scolastiche sulla base di un'intesa tra il Dirigente preposto all'Ufficio scolastico regionale e l'Ordinario diocesano competente. Detta assegnazione di sede si intende confermata di anno in anno qualora permangano le condizioni e i requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni di legge.

4. Possono partecipare alle procedure di mobilità territoriale a domanda per transitare nel contingente di diocesi diversa da quella di appartenenza, ubicata nella stessa regione di titolarità, gli insegnanti di religione cattolica che, con l'anno scolastico 2021/2022, abbiano maturato almeno due anni di anzianità giuridica di servizio in ruolo.

5. Possono partecipare alle procedure di mobilità territoriale a domanda per acquisire la titolarità in altra regione, con conseguente assegnazione al contingente di altra diocesi, gli insegnanti di religione cattolica che, con l'anno scolastico 2021/2022, abbiano maturato almeno tre anni di anzianità giuridica di servizio in ruolo.

6. La mobilità professionale degli insegnanti di religione cattolica, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge n. 186 del 2003, è limitata al passaggio dal settore formativo corrispondente al ruolo per l'insegnamento della religione cattolica nella scuola dell'infanzia e primaria al settore formativo corrispondente al ruolo per l'insegnamento della religione cattolica nella scuola secondaria di primo e secondo grado, o viceversa. Possono partecipare a detta mobilità professionale gli insegnanti che, avendo superato il periodo di prova, siano in possesso dell'idoneità concorsuale anche per il settore formativo richiesto e dell'idoneità ecclesiastica rilasciata, per l'ordine e grado di scuola richiesto, dall'Ordinario diocesano competente.

7. Ferma restando la condizione di titolarità di cui al comma 3, è riconosciuto agli insegnanti di religione cattolica il punteggio per la continuità nella sede di servizio di cui alla nota (5) e (5 bis) dell'allegato 2 al CCNI 2022, in analogia con quanto riconosciuto ai docenti titolari di sostegno nella scuola secondaria di secondo grado. Ai fini dell'attribuzione del punteggio per la mobilità a domanda, il primo

anno di servizio utile per la spendibilità del triennio decorre dall'a.s. 2013-2014 mentre, ai fini della predisposizione della graduatoria regionale articolata per ambiti territoriali diocesani, di cui all'articolo 10, comma 4 della presente ordinanza, il punteggio relativo alla continuità didattica sulla medesima scuola oppure sulla medesima sede (Comune) di servizio è calcolato a partire dall'a.s. 2009-2010 per la graduatoria relativa all'individuazione dei docenti soprannumerari. Ai sensi dell'articolo 27, comma 8, del citato CCNI, l'insegnante di religione cattolica interamente utilizzato in altra scuola non a domanda volontaria, ma a causa della carenza di ore sufficienti a costituire la cattedra o il posto, non perde il diritto all'attribuzione del punteggio per la continuità. Per gli anni scolastici relativi al triennio 2022/23, 2023/24, 2024/25 il docente di religione di cui all'antecedente periodo ha diritto a precedenza nel caso in cui richieda l'utilizzazione per rientrare nella sede in cui prestava servizio nell'anno scolastico 2014/15 o 2015/16 o 2016/17 o 2017/18 o 2018/19 o 2019/20 o 2020/21 o 2021/22 in riferimento alla mobilità per l'anno 2022/23, ovvero 2015/16, 2016/17, 2017/18, 2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23 per la mobilità dell'anno scolastico 2023/24, ovvero 2016/17, 2017/18, 2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23, 2023/24 in riferimento alla mobilità per l'anno scolastico 2024/25, ferma restando l'intesa tra l'Ordinario diocesano e il Direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale.

8. Gli insegnanti di religione cattolica assunti nel ruolo della scuola dell'infanzia e primaria, ma assegnati alla scuola dell'infanzia in quanto in possesso dei soli titoli di qualificazione per l'insegnamento nella scuola dell'infanzia, possono partecipare alle operazioni di mobilità territoriale unicamente per utilizzazioni in scuole dell'infanzia. Ove abbiano conseguito nel frattempo una qualificazione che li abiliti ad insegnare anche nella scuola primaria e siano in possesso della specifica idoneità all'insegnamento della religione cattolica anche nella scuola primaria, possono partecipare alle operazioni di mobilità, sempre d'intesa con l'autorità ecclesiastica competente, su una sede di scuola primaria o su un posto misto di scuola primaria e dell'infanzia.

9. Le tabelle allegate al contratto collettivo nazionale integrativo concernente la mobilità del personale della scuola sono valide, con le precisazioni di cui al successivo articolo 4, anche per la mobilità degli insegnanti di religione cattolica.

10. La presente ordinanza è diramata a mezzo della rete Internet ed affissa agli albi on line degli Uffici scolastici regionali, degli Uffici territorialmente competenti e delle istituzioni scolastiche.

Articolo 2 - Termini per le operazioni di mobilità

1. Le domande di mobilità devono essere presentate dal personale interessato di cui al precedente articolo, dal 21 marzo 2022 al 15 aprile 2022.

2. Il termine per la pubblicazione di tutti i movimenti di detto personale, come definiti dall'articolo 27 del CCNI, è fissato al 30 maggio 2022.

3. Il termine ultimo per la presentazione della richiesta di revoca delle domande è fissato al 20 maggio 2022.

Articolo 3 - Presentazione delle domande

1. Gli insegnanti di religione cattolica di cui all'articolo 1 devono indirizzare le domande di trasferimento e di passaggio, redatte in conformità agli appositi modelli pubblicati sul sito del MI nella sezione Mobilità e corredate dalla relativa documentazione, all'Ufficio scolastico regionale della regione di titolarità e trasmettere le stesse, utilizzando le modalità previste dal Codice dell'amministrazione digitale (es. posta elettronica certificata), al dirigente dell'istituzione scolastica presso la quale prestano servizio.

2. Nel caso di diocesi che insistono sul territorio di più regioni, gli insegnanti di religione cattolica, a prescindere dall'ubicazione della sede diocesana, devono indirizzare le domande di trasferimento e di passaggio, redatte in conformità ai modelli pubblicati sul sito del MI nella sezione Mobilità e corredate della relativa documentazione, all'Ufficio scolastico regionale della regione in cui si trova l'istituzione scolastica presso la quale prestano servizio, e trasmettere le stesse, utilizzando le modalità previste dal Codice dell'amministrazione digitale (es. posta elettronica certificata), al dirigente scolastico della medesima istituzione scolastica.

3. Le domande dei docenti appartenenti ai ruoli della Val d'Aosta, tese ad ottenere il trasferimento o il passaggio nelle scuole del rimanente territorio nazionale, devono essere inviate all'Ufficio scolastico regionale per il Piemonte.

4. Le domande devono contenere le seguenti informazioni: generalità dell'interessato (le donne coniugate indicano esclusivamente il cognome di nascita); regione di titolarità; diocesi e scuola presso la quale l'insegnante presta servizio per utilizzazione nel corrente anno scolastico.

5. I docenti devono redigere le domande, sia di trasferimento che di passaggio, in conformità ai seguenti allegati pubblicati sul sito del MI nella sezione Mobilità, e secondo le istruzioni riferite agli allegati medesimi:

- scuole dell'infanzia e primarie
- scuole secondarie di I e II grado.

6. I docenti che intendono chiedere contemporaneamente il trasferimento ed il passaggio devono presentare distintamente una domanda per il trasferimento e una domanda per il passaggio, precisando, nella domanda di passaggio, a quale delle due intendano dare la precedenza. In mancanza di indicazioni chiare viene data precedenza al trasferimento.

7. In caso di richiesta contemporanea di trasferimento e di passaggio è consentito documentare una sola delle domande, essendo sufficiente per l'altra il riferimento alla documentazione allegata alla prima.

8. Le domande devono essere corredate dalla documentazione attestante il possesso dei titoli per l'attribuzione dei punteggi previsti dalle tabelle di valutazione allegata al contratto collettivo nazionale integrativo con le specificazioni previste dal successivo articolo 4. Le domande di trasferimento devono contenere il certificato di riconoscimento dell'idoneità ecclesiastica rilasciato dall'Ordinario della diocesi di destinazione. Le domande di passaggio devono contenere l'indicazione relativa al possesso della specifica idoneità concorsuale, oltre all'idoneità ecclesiastica rilasciata, per l'ordine e grado di scuola richiesto, dall'Ordinario diocesano competente. Non saranno prese in considerazione le domande prive della dichiarazione di idoneità dell'Ordinario diocesano competente.

9. I titoli di servizio valutabili ai sensi della relativa tabella devono essere attestati dall'interessato sotto la propria responsabilità con dichiarazione personale e riportati nell'apposita casella del modulo di domanda.

10. I titoli valutabili per esigenze di famiglia devono essere documentati secondo quanto indicato nell'articolo 4 dell'O.M. 2022/2023, concernente la mobilità del personale della scuola.

11. Le dichiarazioni mendaci, le falsità negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti a norma delle disposizioni vigenti.

Articolo 4 - Documentazione delle domande

1. Le domande sono prese in esame solo se redatte utilizzando l'apposito modulo pubblicato sul sito del MI nella sezione Mobilità. Il mancato utilizzo dell'apposito modulo comporta l'annullamento delle domande.

2. Le domande vanno corredate dalla certificazione di idoneità rilasciata dall'Ordinario diocesano di destinazione, nonché dalle dichiarazioni dei servizi prestati, redatte in conformità al modello D pubblicato sul sito del MI nella sezione Mobilità.

3. La valutazione delle esigenze di famiglia e dei titoli deve avvenire ai sensi della tabella allegata al contratto collettivo nazionale integrativo e va effettuata esclusivamente in base alla documentazione da produrre da parte degli interessati unitamente alla domanda, nei termini previsti. Nell'ambito della valutazione delle esigenze di famiglia i punteggi riferiti al figlio si intendono estesi anche al figlio adottivo o in affidamento preadottivo o in affidamento.

4. In relazione alle tabelle A e B per la valutazione dei titoli ai fini dei trasferimenti a domanda e d'ufficio e ai fini della mobilità professionale, si noti che nei confronti degli insegnanti di religione cattolica non trovano di fatto applicazione i punteggi previsti alle lettere B2), C1) e D) riferiti all'anzianità di servizio. Pertanto, non andranno compilate le caselle corrispondenti nel modulo domanda. In relazione ai titoli generali (punto A3 della tabella per i trasferimenti e punto B2 della tabella per la mobilità professionale), va riconosciuto il punteggio relativo alla lettera A), superamento di un pubblico concorso ordinario, data la natura particolare del concorso riservato cui tutti gli insegnanti di religione cattolica hanno partecipato. Tra i titoli previsti nel medesimo punto alla lettera B) della tabella A e lettera C) della tabella B deve essere compreso anche ogni diploma di specializzazione di durata almeno biennale riconducibile ad una delle discipline di cui all'allegato A del decreto ministeriale del 15 luglio 1987 e sue successive modificazioni ed integrazioni e dalla parte A dell'elenco allegato al Decreto del Ministro dell'istruzione 24 luglio 2020, n.70, conseguito dopo la laurea o la licenza presso facoltà teologiche o istituzioni accademiche di diritto pontificio comprese negli elenchi

forniti dalla Conferenza Episcopale Italiana. Tra i titoli previsti alla successiva lettera C) della tabella A e lettera D) della tabella B deve essere compreso anche ogni diploma di scienze religiose, magistero in scienze religiose, laurea (triennale) in scienze religiose ed ogni titolo di baccalaureato o equivalente conseguito in una delle discipline di cui all'allegato A del decreto ministeriale del 15 luglio 1987 e sue successive modificazioni ed integrazioni e dalla parte A dell'elenco allegato al Decreto del Ministro dell'istruzione 24 luglio 2020, n.70 presso facoltà teologiche o istituzioni accademiche di diritto pontificio comprese negli elenchi forniti dalla Conferenza Episcopale Italiana, in aggiunta al titolo che ha consentito l'accesso al ruolo. Tra i titoli previsti alla lettera D) della tabella A e lettera E) della tabella B deve essere compreso anche ogni corso di perfezionamento di durata non inferiore ad un anno ed ogni master di primo o secondo livello attivati da facoltà teologiche o istituzioni accademiche di diritto pontificio comprese negli elenchi forniti dalla Conferenza Episcopale Italiana in materie riconducibili alle discipline di cui all'allegato A del decreto ministeriale del 15 luglio 1987 e sue successive modificazioni ed integrazioni e dalla parte A dell'elenco allegato al Decreto del Ministro dell'istruzione 24 luglio 2020, n.70.

Tra i titoli previsti alla lettera E) della tabella A e lettera F) della tabella B deve essere compreso anche ogni titolo di licenza, laurea magistrale o equivalente conseguito in una delle discipline di cui all'allegato A del decreto ministeriale del 15 luglio 1987 e sue successive modificazioni ed integrazioni e dalla parte A dell'elenco allegato al Decreto del Ministro dell'istruzione 24 luglio 2020, n.70, presso facoltà teologiche o istituzioni accademiche di diritto pontificio comprese negli elenchi forniti dalla Conferenza Episcopale Italiana, in aggiunta al titolo che ha consentito l'accesso al ruolo, ivi inclusa la laurea magistrale in scienze religiose. Tra i titoli previsti alla lettera F) della tabella A e lettera G) della tabella B deve essere compreso anche il conseguimento del dottorato in una delle discipline di cui all'allegato A del decreto ministeriale del 15 luglio 1987 e sue successive modificazioni ed integrazioni e dalla parte A dell'elenco allegato al Decreto del Ministro dell'istruzione 24 luglio 2020, n.70, presso facoltà teologiche o istituzioni accademiche di diritto pontificio comprese negli elenchi forniti dalla Conferenza Episcopale Italiana, in aggiunta al titolo che ha consentito l'accesso al ruolo. Non trova infine applicazione il punteggio previsto alla lettera H) della tabella A e lettera

l) della tabella B. Pertanto, non vanno compilate le corrispondenti caselle dei moduli domanda.

In relazione alla tabella B per la valutazione dei titoli ai fini della mobilità professionale, nei confronti degli insegnanti di religione non trovano applicazione i punteggi di cui ai titoli generali (B2) riferiti alle lettere l) e L). Pertanto, non andranno compilate le relative caselle nel modulo domanda.

5. Il servizio prestato, per almeno 180 giorni o alle condizioni previste dalla nota 4 dell'allegato 2 del contratto collettivo nazionale integrativo, in insegnamento diverso da quello di religione cattolica è da valutare con lo stesso punteggio previsto per il servizio non di ruolo. Non è riconoscibile il servizio prestato nell'insegnamento della religione cattolica, successivamente al 1° settembre 1990, senza il possesso del prescritto titolo di qualificazione. Nel caso di titolo conseguito in costanza di servizio, il servizio medesimo è riconoscibile a partire dalla data di conseguimento.

6. A tutti gli insegnanti di religione cattolica è consentito far valere come titolo di accesso al ruolo quello più conveniente tra quelli eventualmente posseduti e, di conseguenza, far valere gli altri come titoli aggiuntivi, a prescindere da quelli effettivamente utilizzati e valutati in occasione del concorso per l'accesso al ruolo. Come previsto al punto 4.6.2. del decreto del Presidente della Repubblica n. 751 del 1985, confermato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 175 del 2012 al punto 4.3.2, sono da ritenere dotati della qualificazione necessaria per il loro insegnamento «gli insegnanti di religione cattolica delle scuole secondarie e quelli incaricati di sostituire nell'insegnamento della religione cattolica l'insegnante di classe nelle scuole elementari, che con l'anno scolastico 1985-1986 abbiano cinque anni di servizio». Pertanto, i servizi prestati dai soggetti in possesso dei requisiti sopra citati sono da valutare ai fini della mobilità, ivi incluso il quinquennio utilizzato come titolo di qualificazione.

7. Ai fini della validità di tale documentazione si richiamano le disposizioni contenute nelle predette tabelle di valutazione, che valgono per gli insegnanti di entrambi i ruoli.

8. Relativamente alla lettera C) del punto A2 – esigenze di famiglia – della tabella di valutazione per i trasferimenti (allegato 2), lo stato di figlio maggiorenne che, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, si trovi nell'assoluta o permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro, deve essere documentato con certificazione

o copia autenticata della stessa rilasciata dalla A.S.L. o dalle preesistenti commissioni sanitarie provinciali. Relativamente alla lettera D) del punto A2 – esigenze di famiglia – della medesima tabella, il ricovero permanente del figlio, del coniuge o del genitore deve essere documentato con certificato rilasciato dall'istituto di cura. Il bisogno, da parte dei medesimi, di cure continuative tali da comportare di necessità la residenza o il domicilio nella sede dell'istituto di cura, deve essere, invece, documentato con certificato rilasciato da ente pubblico ospedaliero o dall'azienda sanitaria locale o dall'ufficiale sanitario o da un medico militare. L'interessato deve, altresì, comprovare con dichiarazione personale, redatta a norma delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni (di seguito, DPR 445 del 2000), che il figlio, il coniuge, il genitore può essere assistito soltanto in un comune sito nel territorio della diocesi richiesta per trasferimento, in quanto nel territorio della diocesi di attuale titolarità non esiste un istituto di cura presso il quale il medesimo può essere assistito. Per i figli tossicodipendenti, l'attuazione di un programma terapeutico e socio-riabilitativo deve essere documentata con certificazione rilasciata dalla struttura pubblica o privata in cui avviene la riabilitazione stessa (articoli 114, 118 e 122 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309). L'interessato deve comprovare, sempre con dichiarazione personale, che il figlio tossicodipendente può essere assistito soltanto nel comune sito nel territorio della diocesi richiesta per trasferimento in quanto nella diocesi di attuale titolarità non esiste una struttura pubblica o privata presso la quale il medesimo può essere sottoposto a programma terapeutico e socio-riabilitativo, ovvero perché in tale comune/residenza abituale il figlio tossicodipendente viene sottoposto a programma terapeutico con l'assistenza di un medico di fiducia, come previsto dall'articolo 122, comma 3, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990. In mancanza di detta dichiarazione, la documentazione esibita non viene presa in considerazione.

9. Nel caso dei trasferimenti per i quali si intendano far valere le precedenze di cui all'articolo 13 del CCNI sulla mobilità, il comune di residenza dei familiari deve appartenere al territorio della diocesi per la quale si chiede il trasferimento. L'effettiva assegnazione dell'insegnante di religione cattolica ad una scuola situata nel comune di residenza dei familiari è tuttavia regolata dall'intesa che l'Ufficio sco-

lastico regionale raggiunge con l'Ordinario diocesano per l'utilizzazione dell'insegnante.

10. A norma delle disposizioni contenute nel DPR 445 del 2000, l'interessato può attestare con dichiarazioni personali l'esistenza di figli minorenni (precisando in tal caso la data di nascita), lo stato di celibe, nubile, coniugato, vedovo o divorziato, il rapporto di parentela con le persone con cui chiede di ricongiungersi, la residenza e il domicilio delle medesime, l'inclusione nella graduatoria di merito in pubblico concorso per esami, di cui andranno indicati gli estremi e la posizione di graduatoria occupata, i diplomi di specializzazione, i diplomi universitari, i corsi di perfezionamento, i diplomi di laurea, il dottorato di ricerca. La residenza del familiare deve essere attestata con dichiarazione personale redatta ai sensi delle disposizioni contenute nel DPR 445 del 2000, nella quale l'interessato deve dichiarare che la decorrenza dell'iscrizione anagrafica è anteriore di almeno tre mesi alla data di pubblicazione all'albo on line dell'Ufficio territorialmente competente dell'O.M. concernente la mobilità. Il domicilio deve essere attestato con dichiarazione personale redatta ai sensi della normativa suddetta, nella quale l'interessato deve dichiarare che la decorrenza dell'elezione del domicilio è anteriore di almeno tre mesi alla data di pubblicazione all'albo on line dell'Ufficio territorialmente competente dell'O.M. concernente la mobilità. Ai fini dell'attribuzione del punteggio previsto dalla lettera D) del punto A3 – titoli generali – della tabella per i trasferimenti e dalla lettera E) del punto B2 – titoli generali – della tabella per la mobilità professionale, nella relativa dichiarazione deve essere indicata la durata, almeno annuale, del corso con il superamento della prova finale. Per gli insegnanti della scuola secondaria, nel caso in cui il titolo di accesso al ruolo sia costituito da un diploma di laurea valido nell'ordinamento italiano, unitamente a un diploma rilasciato da un istituto di scienze religiose riconosciuto dalla Conferenza Episcopale Italiana, i titoli devono essere valutati congiuntamente e ciascuno dei due non può essere valutato separatamente come titolo aggiuntivo.

11. Il personale che chiede il passaggio deve dichiarare di possedere l'idoneità concorsuale relativa al ruolo richiesto e deve allegare il riconoscimento di idoneità ecclesiastica relativa all'insegnamento della religione cattolica nell'ordine e grado richiesto, rilasciato dall'Ordinario diocesano competente per territorio.

12. In attuazione dell'articolo 13, comma 1, punto VIII) del contratto collettivo nazionale integrativo concernente la mobilità del personale della scuola, il personale che, a seguito della riduzione del numero delle aspettative sindacali retribuite, intenda avvalersi della precedenza nei trasferimenti interregionali a domanda, deve dichiarare di aver svolto attività sindacale e di aver avuto il domicilio negli ultimi tre anni nel territorio della diocesi richiesta; tale diritto può essere esercitato solo nell'anno successivo al venire meno del distacco sindacale.

13. Per quanto riguarda la documentazione e le certificazioni prodotte ai sensi della presente ordinanza e del CCNI sulla mobilità, gli Uffici scolastici regionali e le istituzioni scolastiche sono tenuti all'osservanza delle disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive contenute nel DPR 445 del 2000.

14. I responsabili dell'Ufficio scolastico regionale potranno procedere, ove ne ravvisino l'opportunità, ad una verifica d'ufficio della veridicità delle dichiarazioni personali rilasciate. Le procedure di controllo sono effettuate secondo quanto previsto dagli articoli 71 e 72 del DPR 445 del 2000.

15. Le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi, nei casi previsti dal DPR 445 del 2000, sono puniti a norma delle disposizioni vigenti in materia.

Articolo 5 - Rettifiche, revoche e rinunce

1. Successivamente alla scadenza dei termini per la presentazione delle domande di trasferimento e di passaggio, non è più consentito integrare o modificare (anche per quanto riguarda l'ordine) le preferenze già espresse, né la documentazione allegata.

2. È consentita la revoca delle domande di movimento presentate. La richiesta di revoca deve essere inviata tramite la scuola di servizio o presentata all'Ufficio scolastico regionale della regione di titolarità dell'interessato, utilizzando le modalità previste dal Codice dell'amministrazione digitale (es. posta elettronica certificata), ed è presa in considerazione soltanto se pervenuta entro il 20 maggio 2022.

3. L'aspirante, qualora abbia presentato più domande di movimento, sia di trasferimento che di passaggio, deve dichiarare esplicitamente se intende revocare tutte le domande o solo una. In tale ultimo caso, deve chiaramente indicare la domanda per la quale chiede la

revoca. In mancanza di tale precisazione, la revoca si intende riferita a tutte le domande di movimento.

4. Non è ammessa la rinuncia, a domanda, del trasferimento concesso, salvo che tale rinuncia non venga richiesta per gravi sopravvenuti motivi, debitamente comprovati, e a condizione, altresì, che il posto di provenienza sia rimasto vacante e che la rinuncia non incida negativamente sulle operazioni relative alla gestione dell'organico di fatto. Il posto reso disponibile dal rinunciatario non influisce sui trasferimenti già effettuati e non comporta, quindi, il rifacimento degli stessi.

5. Il procedimento di accettazione o diniego della richiesta di rinuncia o di revoca deve, a norma dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, essere concluso con un provvedimento espresso.

*Articolo 6 - Organi competenti a disporre i trasferimenti ed i passaggi.
Pubblicazione del movimento e adempimenti successivi*

1. I trasferimenti ed i passaggi degli insegnanti di religione cattolica sono disposti dal Direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale o da un suo delegato per ciascuna delle diocesi di competenza entro le date stabilite dal precedente articolo 2. La graduatoria di coloro che hanno ottenuto il trasferimento o il passaggio viene affissa all'albo on line dell'Ufficio scolastico regionale, con l'indicazione, a fianco di ogni nominativo, della diocesi di destinazione, del punteggio complessivo e delle eventuali precedenza, nel rispetto delle norme di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003 e successive modifiche ed integrazioni, di cui al regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali n. 2016/679, e di cui alle Linee guida del Garante per la Protezione dei Dati personali del 14 giugno 2007 e del 12 giugno 2014.

2. Agli insegnanti che hanno ottenuto il trasferimento o il passaggio viene data comunicazione del provvedimento presso la scuola di servizio.

3. Contemporaneamente alla pubblicazione degli elenchi e alla comunicazione del provvedimento alle istituzioni scolastiche, gli Uffici scolastici regionali provvedono alle relative comunicazioni: alla istituzione scolastica di provenienza, alla diocesi di provenienza, alla diocesi di destinazione, alla competente ragioneria territoriale dello stato.

4. L'elenco di coloro che hanno ottenuto il trasferimento o il passaggio viene trasmesso dall'Ufficio scolastico regionale all'Ordinario diocesano competente. Contestualmente a detta trasmissione, il Direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale o un suo delegato stabilisce gli opportuni contatti con le diocesi di competenza per definire l'intesa relativa alla sede di utilizzazione degli insegnanti oggetto di detti movimenti.

5. L'intesa sulla sede di utilizzazione di ciascun insegnante deve essere raggiunta entro il 10 giugno 2022 e di essa deve essere data comunicazione ai dirigenti scolastici delle scuole di provenienza e di destinazione degli insegnanti interessati. Il dirigente scolastico della scuola di destinazione deve comunicare l'avvenuta assunzione di servizio con l'inizio del nuovo anno scolastico all'Ufficio scolastico regionale, alla diocesi e alla competente ragioneria territoriale dello stato.

6. Tutte le attività di comunicazione e trasmissione di cui ai precedenti commi devono essere svolte nel rispetto delle norme di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003 e successive modifiche ed integrazioni, di cui al regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali n. 2016/679, di cui alle Linee guida del Garante per la Protezione dei Dati personali del 14 giugno 2007 e del 12 giugno 2014 e di cui al Codice dell'amministrazione digitale.

Articolo 7 - Fascicolo personale

1. I dati personali dei soggetti interessati alla mobilità devono essere utilizzati solo per fini di carattere istituzionale e per l'espletamento delle procedure legate alla stessa mobilità; i dati in questione possono essere comunicati o diffusi ai soggetti pubblici alle condizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante "Codice in materia di protezione dei dati personali" e successive modifiche ed integrazioni, di cui al regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali n. 2016/679, e di cui alle Linee guida del Garante per la Protezione dei Dati personali del 14 giugno 2007 e del 12 giugno 2014. Anche per quanto attiene al trattamento dei dati sensibili personali si fa riferimento ai principi generali richiamati dal citato decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, dal regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali n. 2016/679, e dalle Linee guida del Garante per la Protezione dei Dati personali del 14 giugno 2007 e del 12 giugno 2014.

2. I fascicoli personali di coloro che risultano trasferiti sono trasmessi, a cura dell'istituzione scolastica di provenienza, all'istituzione scolastica di destinazione con l'inizio del nuovo anno scolastico, nel rispetto della citata normativa e del Codice dell'amministrazione digitale.

Articolo 8 - Domanda di utilizzazione, di trasferimento e di passaggio

1. Gli insegnanti di religione cattolica possono chiedere l'utilizzazione in altra sede della stessa diocesi in occasione dei movimenti di assegnazione provvisoria e utilizzazione regolati da apposito contratto collettivo nazionale integrativo, avvalendosi dell'apposito modulo pubblicato sul sito del MI nella sezione Mobilità e utilizzando le modalità previste dal Codice dell'amministrazione digitale (es. posta elettronica certificata). In quella stessa occasione gli insegnanti in servizio in diocesi che insistono sul territorio di più regioni possono presentare domanda di utilizzazione in una sede scolastica appartenente alla stessa diocesi ma ad una regione diversa. In questo caso i Direttori generali degli Uffici scolastici regionali coinvolti stabiliscono i necessari accordi per le opportune compensazioni di organico.

2. Le sedi assegnate per utilizzazione agli insegnanti di religione cattolica si intendono confermate automaticamente di anno in anno qualora permangano le condizioni e i requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni di legge, cioè finché permanga la disponibilità oraria nell'istituzione scolastica e finché non sia modificata l'intesa tra l'Ordinario diocesano e il Direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale. In caso di utilizzazione con completamento orario esterno, la conferma automatica riguarda la sede in cui l'insegnante ha il maggior numero di ore, ovvero quella che figura per prima nel decreto di utilizzazione; ferma restando tale sede, in caso di variazione oraria in una delle sedi deve essere comunque raggiunta una specifica intesa tra l'Ordinario diocesano competente e il Direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale.

3. Gli insegnanti di religione cattolica, con una stessa domanda, possono chiedere il trasferimento in altre diocesi della medesima regione o in altre diocesi di diversa regione, o congiuntamente per le une e per le altre.

4. In materia di mobilità professionale gli insegnanti di religione cattolica, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge n. 186 del

2003, possono chiedere solo il passaggio al ruolo del medesimo insegnamento di religione cattolica in diverso settore formativo, qualora siano in possesso dell'idoneità concorsuale relativa all'altro settore formativo e dell'idoneità ecclesiastica rilasciata dall'Ordinario diocesano competente per l'ordine e grado scolastico richiesto. Gli insegnanti di religione cattolica, pertanto, non possono chiedere il passaggio ad altro tipo di insegnamento anche se in possesso dei titoli di qualificazione previsti per tale servizio.

5. Gli insegnanti che intendono chiedere contemporaneamente trasferimento e passaggio devono precisare, nell'apposita sezione del modulo domanda, a quale movimento (trasferimento o passaggio) intendono dare precedenza. In mancanza di indicazioni chiare viene data precedenza al trasferimento.

6. È consentito il passaggio alle scuole con lingua d'insegnamento slovena (o viceversa) a condizione che l'aspirante sia in possesso dei titoli di accesso specificamente richiesti e che sul movimento si raggiunga l'intesa con l'Ordinario diocesano competente.

Articolo 9 - Indicazione delle preferenze

1. Le preferenze devono essere indicate nell'apposita sezione del modulo-domanda e sono relative al territorio della regione e della diocesi.

2. Gli insegnanti di religione cattolica possono chiedere il trasferimento o il passaggio in altra diocesi della stessa o di diversa regione a condizione di essere in possesso di idoneità riconosciuta dall'Ordinario della diocesi richiesta. A tale scopo, l'attestato di riconoscimento di idoneità deve essere allegato alla domanda, con la specificazione dell'ordine e grado di scuola per il quale l'insegnante è riconosciuto idoneo. In mancanza di tale ultima specificazione l'insegnante è considerato idoneo per tutti gli ordini e gradi scolastici, fermo restando che la sua destinazione su una sede specifica deve essere oggetto di intesa tra il Direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale e l'Ordinario diocesano competente per territorio.

3. Con una stessa domanda è possibile chiedere il trasferimento in più di una diocesi. Per ciascuna delle diocesi richieste deve essere allegato l'attestato di riconoscimento dell'idoneità rilasciato dall'Ordinario della diocesi richiesta.

4. Nell'assegnazione di nuova titolarità si segue l'ordine delle operazioni fissato dall'articolo 27, comma 4, del vigente CCNI sulla mobilità.

5. È possibile esprimere preferenze fino a un massimo di cinque diocesi situate, oltre che nella regione di appartenenza, anche in un'altra regione per entrambi i ruoli di provenienza degli aspiranti.

6. Qualora una diocesi insista sul territorio di più regioni, l'insegnante deve precisare nella porzione del territorio diocesano corrispondente a quale regione intende chiedere il trasferimento. Ciascuna porzione è trattata come se fosse una distinta diocesi.

7. Qualsiasi richiesta formulata in difformità alle disposizioni contenute nel presente articolo è da ritenere nulla e non produttiva di effetti.

Articolo 10 - Adempimenti dei dirigenti scolastici e degli uffici amministrativi

1. Il dirigente scolastico, dopo l'accertamento della esatta corrispondenza fra la documentazione allegata alla domanda e quella elencata, procede all'acquisizione della domanda. Effettuate tali operazioni, il dirigente scolastico deve inviare, nel rispetto del Codice dell'amministrazione digitale, all'Ufficio scolastico regionale competente le domande di trasferimento e di passaggio corredate della documentazione entro il 15 aprile 2022.

2. L'Ufficio scolastico regionale, man mano che riceve le domande, procede alla valutazione delle stesse ed all'assegnazione dei punti sulla base delle apposite tabelle allegate al contratto sulla mobilità, nonché al riconoscimento di eventuali diritti di precedenza, comunicando, nel rispetto delle norme di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003 e successive modifiche ed integrazioni, di cui al regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali n. 2016/679, di cui alle Linee guida del Garante per la Protezione dei Dati personali del 14 giugno 2007 e del 12 giugno 2014 e di cui al Codice dell'amministrazione digitale, entro il 10 maggio 2022 alla scuola di servizio dell'insegnante, per l'immediata notifica, il punteggio assegnato e gli eventuali diritti riconosciuti. L'insegnante ha facoltà di far pervenire all'Ufficio scolastico regionale, entro 10 giorni dalla ricezione, motivato reclamo, utilizzando le modalità previste dal Codice dell'amministrazione digitale (es. posta elettronica certificata), secondo le

indicazioni contenute nell'articolo 17 del CCNI 2022, concernente la mobilità del personale della scuola. In tale sede ed entro il termine suddetto il docente può anche richiedere, in modo esplicito, le opportune rettifiche a preferenze già espresse nel modulo-domanda in modo errato, indicando l'esatta preferenza da apporre nella domanda. L'Ufficio competente, esaminati i reclami, apporta le eventuali rettifiche.

3. Per gli insegnanti di religione cattolica non si dà luogo alla compilazione e pubblicazione di graduatorie d'istituto, ma si procede ugualmente all'attribuzione di un punteggio sulla base delle tabelle allegate al contratto collettivo nazionale integrativo, con le precisazioni concernenti i trasferimenti d'ufficio. Detta documentazione è inviata dalle scuole all'Ufficio scolastico regionale entro il 3 maggio 2022.

4. L'Ufficio scolastico regionale competente, una volta ricevuta la documentazione di cui al comma 3, predispone, entro il 20 maggio 2022, per ciascun ruolo, una graduatoria articolata per ambiti territoriali diocesani, degli insegnanti di religione cattolica, allo scopo di individuare il personale eventualmente in soprannumero sull'organico determinato ai sensi della legge n. 186 del 2003. In tale graduatoria non può essere attribuito il punteggio per le esigenze di famiglia di cui all'allegato 2 – tabella A – A2 - lettera A) - del CCNI mobilità e non è valutabile l'anno scolastico in corso. La predisposizione, nel rispetto delle norme di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003 e successive modifiche ed integrazioni, di cui al regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali n. 2016/679, di cui alle Linee guida del Garante per la Protezione dei Dati personali del 14 giugno 2007 e del 12 giugno 2014, della graduatoria regionale di cui al presente articolo è finalizzata all'individuazione degli eventuali soprannumerari, anche nei casi di dimensionamento della rete scolastica – così come previsto dal CCNI relativo alle utilizzazioni e alle assegnazioni provvisorie – e all'individuazione del punteggio ai fini delle operazioni di utilizzazione ed assegnazione provvisoria.

Articolo 11 - Disposizioni generali sui passaggi di ruolo

1. Gli insegnanti di religione cattolica possono chiedere unicamente il passaggio di ruolo per transitare dal ruolo per l'insegnamento della religione cattolica nella scuola dell'infanzia e primaria al ruolo

per l'insegnamento della religione cattolica nella scuola secondaria di primo e secondo grado, o viceversa.

2. La domanda di passaggio di ruolo è subordinata al possesso della specifica idoneità riconosciuta dall'Ordinario diocesano competente per l'ordine e grado di scuola richiesto. Tale certificazione deve essere allegata alla domanda. Ove il certificato di idoneità ecclesiastica non specifichi l'ordine e grado di scuola per il quale l'insegnante è riconosciuto idoneo, l'insegnante medesimo è considerato idoneo per tutti gli ordini e gradi scolastici.

3. Il passaggio dalla scuola dell'infanzia alla scuola primaria (o viceversa) ed il passaggio dalla scuola secondaria di primo grado alla scuola secondaria di secondo grado (o viceversa) non si configurano Ministero dell'istruzione 16 come passaggi di ruolo, in quanto si tratta di movimenti effettuati all'interno del medesimo ruolo di appartenenza, e sono quindi trattati in sede di utilizzazione, secondo le procedure stabilite nel relativo CCNI.

4. Con una stessa domanda è possibile chiedere il passaggio in più di una diocesi. Per ciascuna delle diocesi richieste deve essere allegato l'attestato di riconoscimento dell'idoneità rilasciato dall'Ordinario della diocesi richiessa.

5. Nell'assegnazione di nuova titolarità si segue l'ordine delle operazioni fissato dall'articolo 27, comma 4, del vigente CCNI sulla mobilità.

6. È possibile esprimere preferenze fino a un massimo di cinque diocesi situate oltre che nella regione di appartenenza anche in un'altra regione per entrambi i ruoli di provenienza degli aspiranti.

Articolo 12 - Modalità di presentazione delle domande di passaggio di ruolo

1. Le domande, redatte in conformità agli appositi moduli pubblicati sul sito del MI nella sezione Mobilità, devono contenere tutte le indicazioni ivi richieste e devono essere presentate nei termini stabiliti dall'articolo 2 e secondo le disposizioni previste dal precedente articolo 11.

2. Le domande prodotte fuori termine o in difformità a quanto stabilito nel precedente comma non vengono prese in considerazione.

3. Per eventuali rettifiche, revoche o rinunce si applicano le precedenti disposizioni relative alle domande di trasferimento.

- 33. Nota 17-6-2022, prot. AOODGPER 23439** – Utilizzazioni e assegnazioni provvisorie personale docente, educativo ed A.T.A. – a.s. 2022/23.

Si rappresenta a codesti uffici che a seguito dei recenti interventi normativi è stato innovato, con D.L. 30.4.2022, n. 36 in corso di conversione e con D.L. 21.3.2022, n. 21, convertito con modificazioni, dalla L. 20 maggio 2022, n. 51, il quadro giuridico di riferimento vigente in tema di utilizzazioni e assegnazioni provvisorie del personale docente.

L'Amministrazione e le OO.SS., nelle more della conclusione delle trattative volte al rinnovo del CCNI Utilizzazioni e Assegnazioni Provvisorie personale docente, educativo ed A.T.A., hanno sottoscritto in data 16 giugno 2022 un'Intesa volta a prorogare per il solo a.s. 2022/23 le disposizioni del contratto collettivo nazionale integrativo, sottoscritto in data 8 luglio 2020, vigente per gli anni scolastici 2019/20, 2020/21 e 2021/22.

Ciò premesso, al fine di consentire a codesti Uffici di procedere con le operazioni di cui in oggetto, si forniscono le seguenti indicazioni.

Relativamente al personale docente si comunica che per l'anno scolastico 2022/23 l'area Istanze On Line per la presentazione delle domande sarà aperta dal 20 giugno 2022 al 4 luglio 2022.

Le istanze di utilizzazione e di assegnazione provvisoria del personale educativo e degli insegnanti di religione cattolica saranno presentate, secondo le medesime scadenze su indicate, avvalendosi del modello di domanda pubblicato sul sito del MI nella sezione Mobilità e devono essere presentate, secondo le modalità previste dal Codice dell'amministrazione digitale (es. posta elettronica certificata), all'Ufficio scolastico territorialmente competente. [...]

- 34. Nota 29-7-2022, prot. AOODGPER 28597** – Anno scolastico 2022/2023 – Istruzioni e indicazioni operative in materia di supplenze al personale docente, educativo ed A.T.A. Trasmissione del DM n. 188 del 21 luglio 2022.

[...] 2.3. DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER LA SCUOLA PRIMARIA

I posti, gli spezzoni orari ed i posti part-time che residuino dopo le utilizzazioni del personale di ruolo devono essere integrati con le ore di programmazione da attribuire nei contratti a tempo determinato secondo il seguente criterio ed entro il limite orario massimo previsto dal CCNL. Le ore da considerare per l'adeguamento devono riguardare le sole ore di insegnamento frontale pari a 22 settimanali. A tali ore si aggiungono, rispettivamente, 1 ora di programmazione per ogni 11 ore e 2 ore di programmazione per ogni 22 ore. Ne consegue, pertanto, che da 1 a 11 ore si aggiunge un'ora di programmazione, da 12 a 22 ore si aggiungono 2 ore. [...]

2.5. DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER GLI INSEGNANTI DI RELIGIONE CATTOLICA

Si ricorda che dal 01 settembre 2017 è entrato in vigore il sistema di qualificazione professionale stabilito dall'Intesa di cui al D.P.R. 20 agosto 2012, n. 175, che prevede, tra l'altro, il possesso di titoli di studio ecclesiastici per poter accedere all'insegnamento della religione cattolica.

Qualora l'Ordinario diocesano non disponga di un numero sufficiente di docenti qualificati per soddisfare tutto il fabbisogno orario nel territorio di sua competenza, stante l'esigenza prioritaria di assicurare il servizio, si potrà ricorrere a personale docente non ancora in possesso dei titoli di qualificazione previsti dal citato D.P.R. 175/12, purché inserito nei previsti percorsi formativi. Tali docenti, ancorché impiegati su posti effettivamente vacanti e disponibili, dovranno essere assunti con contratti dal 01 settembre sino al termine delle lezioni. Ove poi il titolo di studio richiesto sia conseguito entro il 31 dicembre 2022, potrà darsi corso alla trasformazione del contratto in incarico annuale. Ove al contrario il titolo sia conseguito oltre tale data, quest'ultimo potrà essere fatto valere in termini contrattuali solo a far data dal 01 settembre 2023. [...]

35. DM 8-8-2022 – [Dotazioni organiche Irc]

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
e con
IL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

[omissis]

decreta

Articolo 1 - Consistenza dotazioni

1. La consistenza della dotazione organica, per l'anno scolastico 2022/2023, degli insegnanti di religione cattolica, articolata su base regionale, è indicata nell'allegata tabella "A", che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

2. Le dotazioni organiche regionali, determinate in misura del settanta per cento dei posti di insegnamento complessivamente istituiti, sono indicate nella colonna "f" della tabella "A" di cui al comma 1.

3. L'entità dei posti è definita sulla base del numero complessivo delle ore di insegnamento, rapportate ai divisori orari relativi alla costituzione dei posti e delle cattedre di insegnamento di ciascun grado di istruzione.

4. Per effetto di quanto prescritto dall'articolo 1, comma 3, della legge 18 luglio 2003, n. 186, nel computo di cui al presente articolo non sono conteggiate le ore di insegnamento attribuite ai docenti titolari della scuola dell'infanzia e della scuola primaria.

Articolo 2 - Ripartizione dotazione organica

1. Entro il limite riportato nella colonna "f" della tabella "A", il dirigente dell'ufficio scolastico regionale effettua, per ciascuno dei ruoli indicati all'articolo 1, comma 1, della legge n. 186 del 2003, la ripartizione dei posti dell'organico di diritto, con riferimento al territorio di pertinenza di ciascuna diocesi.

2. In via residuale possono essere costituiti posti di insegnamento con contributi orari, anche suddivisi tra gradi di istruzione differenti, purché le quote orarie afferiscano al medesimo ruolo regionale.

Articolo 3 - Gestione della situazione di fatto

1. I dirigenti scolastici che, ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333, hanno disposto, nella fase di adeguamento dell'organico di diritto alle situazioni di fatto, incrementi del numero di classi a causa della variazione del numero degli alunni iscritti, provvedono a comunicare all'Amministrazione scolastica e alla Diocesi competente per territorio l'incremento orario derivante dall'istituzione di classi, al fine dell'acquisizione (o dell'ottenimento) degli spezzoni di orario di insegnamento della religione cattolica necessari, in relazione alle scelte delle famiglie e degli alunni.

2. Per effetto di quanto prescritto all'articolo 2 del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 212, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 268, i dirigenti scolastici provvedono, nella medesima fase di adeguamento dell'organico di cui al comma 1, alla soppressione degli spezzoni di orario conseguenti ad accorpamenti di classi.

Articolo 4 - Oneri finanziari

1. Gli oneri derivanti dalle dotazioni organiche di cui all'articolo 1 gravano sugli ordinari stanziamenti di bilancio di cui ai pertinenti capitoli del Ministero dell'istruzione.

Tabella "A"

Regione	Scuola dell'infanzia Posti	Scuola primaria Posti	Scuola secondaria di I grado Posti	Scuola secondaria di II grado Posti	Totale	Dotazione organica
	a	b	c	d	e = a+b+c+d	f = e*0,7
Abruzzo	69	255	94	154	572	400
Basilicata	31	109	42	83	265	186
Calabria	114	436	158	274	982	687
Campania	352	1.239	520	815	2.926	2.048
Emilia Romagna	128	665	295	472	1.560	1.092
Friuli Venezia Giulia	41	220	84	139	484	339

Lazio	214	1.065	403	646	2.328	1.630
Liguria	46	240	93	151	530	371
Lombardia	277	1.746	685	952	3.660	2.562
Marche	78	270	107	180	635	445
Molise	17	58	21	39	135	95
Piemonte	171	748	292	455	1.666	1.166
Puglia	209	738	302	524	1.773	1.241
Sardegna	70	301	123	208	702	491
Sicilia	299	1.057	405	630	2.391	1.674
Toscana	155	614	248	439	1.456	1.019
Umbria	43	174	60	105	382	267
Veneto	109	917	346	500	1.872	1.310
Totale complessivo	2.423	10.852	4.278	6.766	24.319	17.023